

Merrill Lynch & Co., Inc.



PROSPETTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE
FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO
DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO (MOT) DELLE OBBLIGAZIONI

**«Merrill Lynch 2005/2011 // collocamento "Reload2 BancoPosta a 6 anni"
legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali»
fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 800.000.000**

NOTA INTEGRATIVA

Al Documento Informativo sull'Emittente depositato presso
la CONSOB in data 18 maggio 2005
a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 5033443 del 10 maggio 2005.

Responsabile del Collocamento
Poste Italiane S.p.A.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti ha approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del presente Prospetto Informativo.

Qualunque soggetto sottoposto alla legislazione fiscale statunitense che sia portatore delle Obbligazioni sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell'*Internal Revenue Code*.

L'offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti.

Nota Integrativa depositata presso la CONSOB in data 27 luglio 2005, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 5050967 del 19 luglio 2005. L'adempimento di pubblicazione della Nota Integrativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

INDICE

Avvertenze per l'Investitore	2
1. Fattori di rischio relativi al Gruppo Merrill Lynch	2
2. Fattori di rischio relativi al mercato in cui l'Emittente opera	4
3. Fattori di rischio relativi ai titoli offerti	5
Esemplificazione dei rendimenti	15
Informazioni di sintesi sul profilo dell'operazione	19
1. Informazioni relative agli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione	23
1.1 Diffusione dei titoli presso il pubblico	23
1.2 Denominazione e natura delle Obbligazioni, numero e valore dei tagli	23
1.3 Moneta del Prestito Obbligazionario	23
1.4 Valore nominale del Prestito Obbligazionario	23
1.5 Prezzo di emissione e rimborso	24
1.6 Tasso di interesse nominale	24
1.7 Tasso di rendimento effettivo	34
1.8 Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi	35
1.9 Diritti e benefici connessi alle Obbligazioni	35
1.10 Durata del Prestito Obbligazionario	35
1.11 Decorrenza degli interessi	35
1.12 Modalità di ammortamento e relative procedure di rimborso	35
1.13 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni	35
1.14 Garanzie ed impegni relativi al buon esito del Prestito Obbligazionario	35
1.15 Prescrizione	36
1.16 Regime fiscale	36
1.17 Regime di forma, legittimazione e circolazione delle Obbligazioni	38
1.18 Restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle Obbligazioni	39
1.19 Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense	39
2. Informazioni relative a recenti operazioni aventi ad oggetto gli strumenti	40
2.1 Recenti operazioni	40
3. Informazioni riguardanti l'Offerente	40
3.1 Informazioni relative all'Offerente	40
3.2 Documenti a disposizione del pubblico	40
4. Informazioni riguardanti i collocatori	40
5. Informazioni riguardanti la sollecitazione	41
5.1 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta	41
5.2 Delibere e autorizzazioni	41
5.3 Destinatari della sollecitazione	41
5.4 Periodo di offerta	42
5.5 Prezzo di offerta	42
5.6 Eventuali incentivi alla sottoscrizione nell'ambito della sollecitazione	42
5.7 Modalità di adesione e quantitativi minimi e massimi	42
5.8 Criteri di riparto	43
5.9 Comunicazione al pubblico e alla CONSOB dei risultati della sollecitazione	43
5.10 Modalità e termini della comunicazione di avvenuta assegnazione delle Obbligazioni	43
5.11 Modalità e termini di pagamento del prezzo	43
5.12 Modalità e termini di consegna delle Obbligazioni	43
5.13 Collocamento e garanzia	43
5.14 Modalità e termini di accordi di riacquisto delle Obbligazioni	43
5.15 Commissioni	43
5.16 Ricavato netto dell'emissione e destinazione	43
6. Informazioni riguardanti la quotazione	43
6.1 Mercati sui quali è stata richiesta la quotazione	43
6.2 Dettagli del provvedimento che ha ammesso le Obbligazioni alla quotazione	44
6.3 Periodo nel quale cominceranno le negoziazioni	44
6.4 Obblighi informativi ai quali è soggetto l'Emittente	44
6.5 Appendici e documenti disponibili per il pubblico	47
6.6 Regolamento del Prestito Obbligazionario	47
7. Informazioni relative ai responsabili della Nota Integrativa	55
7.1 Informazioni relative ai responsabili della Nota Integrativa	55
Dichiarazione di responsabilità	56

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

L'operazione descritta nella presente nota integrativa (la **Nota Integrativa**) al documento informativo sull'emittente (il **Documento Informativo** e, congiuntamente alla Nota Integrativa, il **Prospetto Informativo**) presenta elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle presenti obbligazioni strutturate con scadenza a medio termine.

Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività di Merrill Lynch & Co., Inc. (l'**Emittente** o la **Società**), una società dello stato del Delaware, insieme alle società controllate (il **Gruppo Merrill Lynch**), gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nelle "Avvertenze per l'Investitore" devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento Informativo. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Nota Integrativa e del Documento Informativo.

Per ulteriori informazioni relative ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si prenda visione dei documenti a disposizione del pubblico elencati nel Capitolo 7, Paragrafi 7.3 e 7.4 del Documento Informativo.

La presente Offerta (come definita nelle "Informazioni di Sintesi sul profilo dell'Operazione") sarà effettuata esclusivamente per il tramite di Poste Italiane S.p.A. ed è rivolta a coloro che, al momento della presentazione della domanda di adesione, siano titolari di un conto corrente postale, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane S.p.A. L'Offerta non è destinata a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Per ulteriori informazioni relative ai destinatari della sollecitazione ed alle modalità di adesione si rimanda al Capitolo 5, Paragrafi 5.3 e 5.7.

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL GRUPPO MERRILL LYNCH

1.1 Attività e passività a seguito di negoziazione

Nello svolgimento della propria attività di negoziazione, il Gruppo Merrill Lynch offre ai propri clienti servizi di intermediazione, *dealing*, finanziamento e *underwriting* in relazione ad una vasta gamma di prodotti. Mentre le attività di negoziazione sono prevalentemente generate dal flusso di ordini dei clienti, il Gruppo Merrill Lynch assume anche posizioni in conto proprio, effettuate in considerazione delle previsioni sul futuro andamento delle condizioni di mercato. Le strategie, in tal senso, adottate dal Gruppo Merrill Lynch si basano sulla gestione integrata delle posizioni assunte per conto dei clienti e di quelle assunte in conto proprio e delle risorse necessarie per il relativo finanziamento e copertura.

Gli interessi attivi e passivi rappresentano delle componenti integranti delle attività di negoziazione. Nel valutare la redditività delle attività di negoziazione il Gruppo Merrill Lynch considera in aggregato i ricavi di tali operazioni effettuate per conto proprio e per conto terzi.

Le attività di negoziazione determinano un'esposizione del Gruppo Merrill Lynch ai rischi di credito e di mercato. Tali rischi vengono gestiti in conformità con politiche e procedure di gestione del rischio prestabilite.

1.2 Rischio di mercato

Il rischio di mercato è rappresentato dal potenziale cambiamento del valore di uno strumento determinato da fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio di valuta, prezzi di azioni e di materie prime, *spread* di crediti, o altri rischi. Il livello di rischio di mercato è influenzato dalla volatilità e dalla liquidità dei mercati in cui vengono negoziati gli strumenti finanziari.

Il Gruppo Merrill Lynch cerca di mitigare il rischio di mercato associato ai portafogli di negoziazione applicando strategie di copertura che mettono in correlazione i movimenti in termini di aliquota, prezzo e *spread* dei portafogli di negoziazione e delle attività di finanziamento e di copertura connesse. Il Gruppo Merrill Lynch utilizza una combinazione di strumenti immediatamente liquidabili in denaro e derivati a copertura delle proprie esposizioni di mercato. La descrizione che segue si riferisce ai diversi tipi di rischio di mercato affrontati dal Gruppo Merrill Lynch.

Rischio relativo al tasso d'interesse

Il rischio dei tassi di interesse si concreta nella possibilità che l'andamento dei tassi di interesse influenzi il valore degli strumenti finanziari. I contratti di *swap* su tassi di interesse, i *futures* Eurodollaro, i titoli e *futures* del Ministero del Tesoro statunitense rappresentano degli strumenti comuni di gestione del rischio dei tassi di interesse. La decisione di gestire il rischio dei tassi di interesse utilizzando *futures* o contratti di *swap*, invece che acquistando o vendendo allo scoperto titoli del Ministero del Tesoro statunitense o altri titoli, dipende dalle attuali condizioni di mercato e dalla valutazione delle risorse disponibili per il relativo finanziamento.

Gli accordi sui tassi di interesse utilizzati dal Gruppo Merrill Lynch comprendono *caps*, *collars*, *floors*, *swaps* di base, *leveraged swaps* e opzioni. I *caps* e *floors* su tassi di interesse forniscono all'acquirente una tutela contro, rispettivamente, l'aumento e la diminuzione dei tassi di interesse. I *collars* sui tassi di interesse combinano un *cap* e un *floor*, fornendo all'acquirente un intervallo di tassi di interesse prestabiliti. I *basis swaps* sono strumenti derivati su tassi di interesse in cui i tassi variabili vengono percepiti e corrisposti in relazione a tassi di indici diversi. I *leveraged swaps* sono un altro tipo di *swap* di tassi di interesse in cui i cambiamenti del tasso variabile vengono moltiplicati per un fattore moltiplicatore contrattuale, come per esempio quattro volte il LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) a tre mesi. L'esposizione del Gruppo Merrill Lynch al rischio relativo ai tassi di interesse derivante da tali fattori moltiplicatori solitamente viene coperta da altri strumenti finanziari.

Rischio valutario

Il rischio valutario deriva dalla possibilità che le fluttuazioni dei tassi di cambio abbiano un impatto sul valore degli strumenti finanziari. Le attività e le passività di negoziazione del Gruppo Merrill Lynch comprendono sia strumenti liquidabili in denaro in oltre 50 valute, tra cui Euro, Yen giapponese, Franco svizzero e Sterlina inglese, sia derivati collegati alle stesse. I *forwards* e le opzioni su valuta vengono comunemente utilizzati per gestire il rischio valutario associato a tali strumenti. Gli *swaps* di valuta possono altresì essere utilizzati in situazioni in cui non è disponibile un mercato *forward* a lunga scadenza ovvero in cui il cliente necessita di uno strumento personalizzato a copertura di un *cash flow* in valuta estera. Solitamente le parti di uno *swap* di valuta all'inizio si scambiano delle somme di capitale in due valute, con-

cordando di scambiarsi i pagamenti degli interessi e di ricambiarsi le valute a una data e a un tasso di cambio futuri.

Rischio dei prezzi azionari

Il rischio relativo ai prezzi azionari deriva dalla possibilità che i prezzi dei titoli azionari fluttuino, influenzando il valore dei titoli azionari e di altri strumenti il cui valore sia collegato a quello di una particolare azione, da un paniere definito di azioni, ovvero da un indice azionario. Gli strumenti di solito utilizzati dal Gruppo Merrill Lynch per gestire il rischio legato all'andamento dei corsi azionari comprendono opzioni su azioni, *warrants* e panieri di titoli azionari. Le opzioni su azioni, per esempio, possono richiedere al sottoscrittore di acquistare o vendere un'azione specifica ovvero di effettuare un pagamento in contanti basato sui cambiamenti del prezzo di mercato di tale azione, paniere di azioni o indice azionario.

Rischio degli spreads di credito

Il rischio *spreads* di credito deriva dalla possibilità che dei cambiamenti degli *spreads* di credito influenzino il valore di strumenti finanziari. Gli *spreads* di credito rappresentano i premi per rischio credito richiesti dagli operatori del mercato per una determinata qualità di credito (per esempio, il rendimento aggiuntivo che uno strumento di debito emesso da un soggetto con *rating* pari ad AA deve produrre rispetto a un'alternativa senza rischi (per esempio, uno strumento del Tesoro statunitense)). Certi strumenti vengono utilizzati dal Gruppo Merrill Lynch per gestire questo tipo di rischio. *Swaps* e opzioni, per esempio, possono essere finalizzati ad attenuare le perdite dovute a variazioni degli *spreads* di credito, nonché al declassamento del credito o all'inadempimento dell'emittente. Il rischio di credito derivante dall'inadempimento di obblighi delle controparti viene discusso nel Paragrafo "Rischio di Credito".

Rischio dei prezzi delle materie prime e altri rischi

Con riferimento alla propria attività relativa alle materie prime il Gruppo Merrill Lynch stipula contratti negoziati in Borsa, derivati fuori borsa a regolazione finanziaria, contratti per la consegna fisica di materie prime e contratti che prevedono diritti di trasporto e/o stoccaggio rispetto ad oleodotti, elettrodotti o strutture di stoccaggio e immagazzinamento. I contratti a regolazione finanziaria espongono il Gruppo Merrill Lynch al rischio legato ad aumenti o diminuzioni del prezzo della materia prima sottostante. Inoltre, i contratti di consegna possono esporre il Gruppo Merrill Lynch a rischi connessi alla regolazione in rapporto all'intero valore del contratto. I contratti legati a materie prime stipulati dal Gruppo Merrill Lynch riguardano principalmente gas naturale ed energia.

1.3 Rischio di credito (*credit risk*)

Il Gruppo Merrill Lynch è esposto al rischio di perdita qualora un'emittente, una controparte o una nazione non adempia ai propri obblighi previsti da condizioni contrattuali (*default risk*). Sia gli strumenti di cassa che i derivati espongono il Gruppo Merrill Lynch al rischio di inadempimento. Per il rischio di credito derivante da cambiamenti degli *spreads* di credito si veda il Paragrafo "Rischio di Mercato".

Il Gruppo Merrill Lynch ha stabilito delle politiche e delle procedure per mitigare il rischio di credito su operazioni per conto proprio, che prevedono, tra l'altro, la revisione

e la fissazione di limiti di esposizione creditizia, il mantenimento di garanzie accessorie e la costante valutazione dell'affidabilità creditizia delle controparti.

Nella normale conduzione della propria attività, il Gruppo Merrill Lynch procede all'esecuzione, alla liquidazione e al finanziamento di varie operazioni su titoli. L'esecuzione di tali operazioni comprende la compravendita di titoli da parte del Gruppo Merrill Lynch. Tali attività possono determinare un'esposizione del Gruppo Merrill Lynch a rischi di inadempimento derivanti dalla possibilità che i clienti o le controparti non soddisfino i rispettivi obblighi. In queste situazioni, è possibile che al Gruppo Merrill Lynch venga richiesto di acquistare o vendere degli strumenti finanziari a prezzi di mercato sfavorevoli per adempiere agli obblighi di altri clienti o controparti. Ulteriori informazioni su questi obblighi vengono fornite alla Nota 13 dell'*Annual Report on Form 10-k* la cui traduzione è allegata al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 del Documento Informativo. Inoltre il Gruppo Merrill Lynch cerca di controllare i rischi associati alle proprie attività di deposito di garanzia clienti richiedendo ai clienti di mantenere delle garanzie accessorie in conformità alla normativa applicabile nonché a specifiche *policy* interne.

Le passività nei confronti di altri *broker* e *dealer* connesse a operazioni non liquidate (per esempio titoli non ricevuti) vengono registrate per l'ammontare a cui sono stati acquistati i titoli, e vengono versate una volta ricevuti i titoli da altri *broker* o *dealer*. Nel caso di vecchi titoli non ricevuti, il Gruppo Merrill Lynch ha la facoltà di acquistare il titolo sottostante sul mercato e di cercare di ottenere il rimborso delle perdite dalla controparte.

Concentrazioni del rischio di credito

L'esposizione del Gruppo Merrill Lynch al rischio di credito (sia per inadempimento sia legato agli *spreads* di credito) associata alla propria negoziazione e alle altre attività, viene calcolata con riferimento a ciascuna controparte, nonché a categorie di controparti aventi caratteristiche omogenee. Le concentrazioni del rischio di credito possono essere influenzate da cambiamenti di fattori politici, industriali o economici. Per ridurre il potenziale di concentrazione del rischio, i limiti di credito vengono stabiliti e controllati alla luce delle mutevoli condizioni di mercato relative alle controparti.

Al 31 dicembre 2004, l'esposizione più significativa relativa al rischio di credito del Gruppo Merrill Lynch era quella assunta verso il Governo USA e le sue agenzie. Tali esposizioni erano di natura diretta ed indiretta: l'esposizione diretta, che deriva principalmente da posizioni di titoli di investimento e attività di negoziazione in strumenti emessi dal Governo USA e dalle sue agenzie, era pari a 18,3 miliardi di dollari e a 22,1 miliardi di dollari, rispettivamente, al 31 dicembre 2004 e al 26 dicembre 2003. L'esposizione indiretta del Gruppo Merrill Lynch, invece, deriva dal mantenimento di titoli del Governo USA e delle sue agenzie come garanzia accessoria di operazioni di pronti contro termine e operazioni basate sull'assunzione di prestiti di titoli. L'esposizione di credito diretta del Gruppo Merrill Lynch su tali operazioni si concreta con la posizione assunta verso la controparte, vale a dire che il Gruppo Merrill Lynch assume un'esposizione creditizia nei confronti del Governo USA e delle sue agenzie per l'ipotesi di inadempimento di tali soggetti. I titoli emessi dal Governo USA o dalle sue agenzie detenuti come garanzia accessoria per operazioni di pronti contro termine e per le operazioni basate sull'assunzione di prestiti di titoli al 31 dicembre 2004 e al 26 dicembre 2003 ammontavano a

un totale di, rispettivamente, 79,3 miliardi di dollari e 98,2 miliardi di dollari.

Al 31 dicembre 2004, il Gruppo Merrill Lynch aveva delle concentrazioni del rischio di credito con altre controparti, la maggiore delle quali era uno stato sovrano, con *rating* AAA attribuito alle stesse da diverse agenzie di *rating*. L'esposizione totale non garantita nei confronti di tale controparte era pari a circa 3,5 miliardi di dollari, ovvero allo 0,5% del totale delle attività.

La concentrazione di credito più significativa a livello industriale del Gruppo Merrill Lynch è con intermediari finanziari. Tali intermediari comprendono *broker* e *dealer*, banche commerciali, società finanziarie, compagnie assicurative e società di investimento. Tale concentrazione rientra nel normale svolgimento da parte del Gruppo Merrill Lynch delle attività di intermediazione, negoziazione, copertura, finanziamento e sottoscrizione. Il Gruppo Merrill Lynch controlla inoltre le esposizioni creditizie a livello mondiale suddivise per regione. Al di fuori degli Stati Uniti, governi sovrani e istituti finanziari rappresentano le concentrazioni più significative.

Nel normale svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Merrill Lynch acquista, vende, sottoscrive ed effettua *market-making* in strumenti *non-investment-grade*. In relazione alle attività di *merchant banking*, il Gruppo Merrill Lynch fornisce altresì delle estensioni di credito e realizza degli investimenti azionari per facilitare le *leveraged transactions*. Tali attività determinano un'esposizione del Gruppo Merrill Lynch ad un grado più elevato di rischio del credito rispetto a quanto non sia associato alla negoziazione, all'investimento e alla sottoscrizione di strumenti di *investment-grade* e all'estensione del credito a controparti di livello *investment-grade*.

1.4 Derivati

Il Gruppo Merrill Lynch conclude contratti derivati e negozia in prodotti derivati nell'ambito della propria attività verso terzi, in relazione ad attività di negoziazione svolta per conto proprio, nonché nell'ambito delle proprie strategie di copertura.

Il rischio di inadempimento (*default risk*) su derivati può verificarsi per l'intero importo nozionale della negoziazione nel caso di liquidazione in denaro ovvero nel caso di *swaps* su valuta. L'esposizione al *default risk* varia a seconda dei tipi di derivati. Le operazioni relative ai contratti di *swap* e ai contratti *forward* in genere vengono svolte *over-the-counter* e, in tal modo, tali contratti sono esposti a tale rischio nella misura del rispettivo costo di ricollocamento. Poiché i contratti *futures* sono negoziati in borsa e di solito richiedono una liquidazione in contanti, il relativo rischio di perdita generalmente viene limitato alle variazioni positive giornaliere registrate nel relativo mercato di riferimento. Solitamente tali crediti e debiti in essere vengono indicati nello Stato Patrimoniale Consolidato alle voci Crediti e Debiti verso clienti (si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento Informativo). I contratti di opzioni possono essere negoziati in borsa ovvero *over-the-counter*. Le opzioni acquistate hanno un *default risk* nella misura del rispettivo costo di ricollocamento. Le opzioni rappresentano un obbligo potenziale esclusivamente nei confronti delle controparti e, generalmente, non sottopongono il Gruppo Merrill Lynch ad alcun rischio di inadempimento, se non nei casi in cui il premio previsto dall'opzione viene finanziato, oppure qualora il Gruppo Merrill Lynch sia tenuto alla prestazione di garanzie. Ulteriori informazioni sui derivati che corrispondono alla definizione di garanzia ai fini

contabili sono contenute alla Nota 11 del Bilancio Consolidato (si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.3.2 del Documento Informativo).

Il Gruppo Merrill Lynch in genere conclude il primo possibile contratti collettivi generali della *International Swaps and Derivatives Association, Inc.* ovvero loro equivalenti ("contratti collettivi generali di compensazione – *master netting agreements*") con ognuna delle sue controparti. I "*master netting agreements*" forniscono protezione contro il fallimento in alcune circostanze e, in alcuni casi, permettono la compensazione di crediti e debiti con la medesima controparte di cui si dà atto nello Stato Patrimoniale Consolidato, creando una presentazione più significativa dell'esposizione creditizia nello Stato Patrimoniale Consolidato stesso. Tuttavia, l'utilizzabilità e la portata dei "*master netting agreements*" non sono sempre deducibili con chiarezza ai sensi delle leggi fallimentari di alcuni paesi, e conseguentemente, i crediti e i debiti in essere nei confronti di controparti vengono di conseguenza registrati su base lorda.

Per ridurre il rischio di inadempimento, il Gruppo Merrill Lynch richiede una garanzia accessoria (prevalentemente contanti e titoli del Governo USA e delle sue agenzie) per alcune operazioni su derivati. Da un punto di vista economico, il Gruppo Merrill Lynch valuta le esposizioni al rischio di inadempimento al netto della rispettiva garanzia accessoria. Al 31 dicembre 2004, tali garanzie accessorie ammontavano a 11,1 miliardi di dollari. Oltre a ottenere una garanzia accessoria, il Gruppo Merrill Lynch cerca di attenuare il rischio di inadempimento su derivati concludendo delle operazioni che consentono al Gruppo Merrill Lynch di rescindere ovvero modificare i termini del contratto su derivati.

I contratti su derivati relativi al Gruppo Merrill Lynch contengono delle disposizioni che potrebbero, in caso di cambiamento in negativo del *rating* di credito del Gruppo Merrill Lynch, determinare la risoluzione, la scadenza anticipata del contratto ovvero l'obbligo di costituzione di garanzie aggiuntive.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

2.1 Mercato e considerazioni di carattere economico

Il settore dei servizi finanziari, in cui il Gruppo Merrill Lynch occupa una posizione di primo piano, è influenzato da numerosi fattori imprevedibili, che comprendono l'andamento generale dell'economia, le politiche fiscali e monetarie, la liquidità dei mercati di capitali, gli eventi di politica internazionale e locale, i conflitti bellici e gli atti di terrorismo, le modifiche della normativa e dei regolamenti applicabili, il contesto competitivo e la propensione all'investimento degli investitori. Oltre che da tali fattori, il Gruppo Merrill Lynch e altre società operanti nel settore dei servizi finanziari possono essere influenzate da iniziative normative e legislative incidenti sullo svolgimento delle loro attività ed, in particolare, dal moltiplicarsi della normativa di settore, dall'esito di indagini e procedimenti amministrativi e legali intrapresi nei confronti delle stesse, tra cui quelli descritti al Capitolo 1, Paragrafo 8.4 del Documento Informativo. Tali fattori possono avere ripercussioni significative in termini di volatilità dei mercati dei capitali. Di conseguenza, volumi, ricavi e utili netti possono variare significativamente di periodo in periodo nel settore dei servizi finanziari, influenzando particolarmente settori quali intermediazione, negozia-

zione, *investment banking*, attività bancaria, gestione patrimoniale e gestione del risparmio.

2.2 Considerazioni relative alla concorrenza

Il settore dei servizi finanziari è caratterizzato da un'alta competitività, come si deduce dall'elevato numero di operazioni di fusione tra soggetti con consolidata presenza sul mercato, dall'alto numero di concorrenti sia già attivi sul mercato sia di nuova costituzione, dai margini sempre più ridotti derivanti dall'offerta di prodotti e servizi consolidati. Il raggruppamento di società commerciali e banche d'investimento ha altresì determinato un accentuarsi della concorrenza nel settore sia dell'*investment banking* sia sui mercati di capitali, in parte dovuta alla interazione tra le attività di concessione di credito, connessa alle attività di *investment banking* e di raccolta di capitali di rischio. Per ulteriori informazioni relative alla concorrenza si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.3.3 del Documento Informativo (Part 1, Item 1, Sezione "Competition" dell'*Annual Report on Form 10-K*).

2.3 Considerazioni relative al contesto normativo

Il settore dei servizi finanziari è stato influenzato da significative modifiche nella relativa normativa applicabile. Nel 2004 si è proceduto all'applicazione di altri elementi del *Sarbanes-Oxley Act* del 2002, contestualmente all'entrata in vigore e/o all'approvazione nella loro forma definitiva di norme relative ai controlli interni sulle informazioni di carattere finanziario e sulle informazioni periodiche. La *Security Stock Exchange* ha inoltre emanato alcune norme e/o integrazioni a norme esistenti che prevedono un metodo alternativo volontario per il calcolo delle deduzioni dal capitale netto per determinati intermediari finanziari, nonché alcuni requisiti per l'iscrizione dei consulenti di determinati gruppi di investimento, e ha proposto l'adozione di norme per modificare il procedimento di offerta dei titoli. Diversi organismi statali e federali di regolamentazione titoli, organizzazioni di autoregolamentazione (comprese la *New York Stock Exchange* e la *National Association of Securities Dealers*) e operatori di categoria hanno inoltre continuato a rivedere e, in molti casi, a modificare le proprie *policy* con riferimento a, tra l'altro, *corporate governance*, certificazione e conflitti di interesse di analisti di ricerca, prassi connesse ad IPO (offerta pubblica iniziale) di titoli azionari, la negoziazione di fondi comuni, l'informativa al pubblico e l'indipendenza delle società di revisione. Tali iniziative normative e regolamentari che incidono sulle pratiche di negoziazione e la struttura di definizione dei prezzi di fondi comuni potrebbero modificare significativamente l'operatività nel settore della gestione del risparmio. Sia all'interno sia all'esterno degli Stati Uniti organismi di regolamentazione e legislatori continuano a concentrare la propria attenzione sulla vigilanza normativa di banche sia di investimento sia commerciali, a livello sia generale sia con iniziative intraprese nei confronti di singoli operatori del settore, soprattutto nei campi della gestione del rischio e dei capitali e anti-riciclaggio. Per ulteriori informazioni relative al contesto normativo si veda il Capitolo 7, Paragrafo 7.3.3 del Documento Informativo (Part 1, Item 1, Sezione "Business Condition and Environment" dell'*Annual Report on Form 10-K*).

2.4 Rischio legato al contenzioso

Il Gruppo Merrill Lynch è stato convenuto in diverse azioni legali, compresi arbitrati, *class actions* (azioni legali collettive) e altre controversie derivanti dalla propria attività di istituzione finanziaria presente sul mercato globale. La generale diminuzione dei prezzi dei titoli azionari tra il

2000 e il 2003 ha avuto come risultato un incremento delle azioni legali nei confronti di molte società, incluse quelle facenti parte del Gruppo Merrill Lynch, ed ha determinato, altresì, l'incremento rispetto al passato delle spese legali, processuali e degli onorari professionali sostenuti.

Alcune azioni legali comprendono la richiesta di risarcimento di danni sostanziali, effettivi e/o punitivi, o richieste di danni per un importo non determinato. In alcuni casi, gli emittenti che sarebbero stati i convenuti principali in tali cause, sono nel frattempo falliti, o versano in difficoltà finanziarie. Il Gruppo Merrill Lynch è, inoltre, coinvolto in indagini e/o procedimenti da parte di agenzie governative e di autoregolamentazione. Anche il numero di tali indagini è aumentato negli ultimi anni nei confronti di molte società, incluse quelle facenti parte del Gruppo Merrill Lynch.

Visto il numero di tali controversie, è probabile che alcune portino a sentenze sfavorevoli, transazioni, sanzioni, ingiunzioni, multe o altri provvedimenti avversi. Il Gruppo Merrill Lynch ritiene di avere validi argomenti di difesa e, se opportuno, contesterà molte di tali azioni. Secondo lo SFAS no. 5, "*Accounting for Contingencies*", quando l'esito di tali controversie sia probabile e stimabile, il Gruppo Merrill Lynch dovrà effettuare un accantonamento. In molti giudizi ed arbitrati, incluse le *class actions*, non è possibile determinare se vi sarà una responsabilità e quindi una corrispondente passività ovvero stimare il valore minimo o massimo di detta passività fino alla chiusura della lite pendente; in tal caso non viene effettuato alcun accantonamento fino a quella data. Alla luce della intrinseca difficoltà di prevedere l'esito di tali controversie, in particolare nei casi in cui l'attore richieda il risarcimento di danni effettivi o indeterminati, il Gruppo Merrill Lynch non è in condizione di determinare l'ammontare delle eventuali passività o dell'intervallo in cui si collocheranno tali passività. Il Gruppo Merrill Lynch valuta costantemente tali controversie e ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che la risoluzione di tali controversie non avrà un impatto sostanzialmente negativo sulla situazione patrimoniale del Gruppo Merrill Lynch come riportata nel bilancio consolidato, ma che la stessa possa avere un impatto sostanziale sui risultati operativi o sui flussi di cassa del Gruppo Merrill Lynch relativi ad un determinato periodo, nonché, che possa avere un impatto sul *rating* di credito dell'Emittente. Per ulteriori informazioni si veda la Nota 11 al Bilancio contenuto nell'*Annual Report on Form 10-K* del 2004, Capitolo 7, Paragrafo 7.3.3 del Documento Informativo.

3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI

3.1 Rischio connesso alle principali caratteristiche delle obbligazioni strutturate cui fa riferimento la Nota Integrativa

Va sottolineato che le obbligazioni «Merrill Lynch 2005/2011 *Il collocamento* "Reload2 BancoPosta a 6 anni" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» (le **Obbligazioni**) sono obbligazioni strutturate scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria a tasso fisso e in una componente derivativa implicita. Per tale ragione, la valutazione del prezzo di mercato delle Obbligazioni richiede particolare competenza. Inoltre le Obbligazioni non equivalgono ad un investimento nei titoli degli indici (cioè in titoli azionari compresi negli indici di borsa ai quali è correlato il pagamento degli interessi aggiuntivi eventuali sulle Obbligazioni). È opportuno che gli investitori valutino attentamente se le Obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla loro specifica situazione.

3.2 Rischio connesso al fatto che il mercato secondario potrebbe essere illiquido e che il prezzo potrebbe essere soggetto a “fluttuazioni” nel corso della vita delle Obbligazioni

Rischio di liquidità

Il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta all'investitore di realizzare un rendimento anticipato.

Anche se gli obbligazionisti potranno capitalizzare il loro investimento nelle Obbligazioni vendendo le stesse sul mercato nel quale saranno quotate, l'Emittente non può assicurare che si sviluppi un mercato di scambio delle Obbligazioni. Nel caso in cui un mercato si sviluppi, non ci può essere la certezza che ci sarà liquidità in tale mercato o che verrà mantenuta.

Con provvedimento n. 4119 del 7 luglio 2005 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso le Obbligazioni alla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MOT**).

Bisogna sottolineare che anche se le Obbligazioni sono quotate presso un mercato regolamentato, gli obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a liquidare il loro investimento e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro.

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente ad investitori privati in Italia. Non vi sarà alcuna Offerta (come definita nelle “Informazioni di sintesi sul Profilo dell'Operazione”) a investitori istituzionali.

Rischio connesso al fatto che il prezzo di mercato è influenzato da fattori imprevedibili

Sul prezzo di mercato delle Obbligazioni influiscono i seguenti fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente:

- che sia stata o meno soddisfatta la condizione per l'Evento Azionario (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6);
- la volatilità, ovvero la frequenza e ampiezza dei movimenti e/o la riduzione nel valore di ciascun Indice di Riferimento e dei rapporti tra gli Indici di Riferimento (come descritto nel Paragrafo “Gli Indici di Riferimento” *sub* “Esemplificazione dei rendimenti”, il livello di ciascuno degli Indici di Riferimento ha avuto periodi di forte volatilità);
- eventi economici, di natura militare, finanziari, normativi, politici, terroristici o di altra natura che esercitino un influsso sui mercati azionari in genere e particolarmente sui mercati azionari ai quali ciascun Indice di Riferimento (come definito nelle “Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione”) si riferisce, che potrebbero influire sul livello di ciascun Indice di Riferimento;
- i tassi d'interesse e di rendimento sul mercato;
- la durata residua delle Obbligazioni fino a scadenza; e
- *rating* dell'Emittente.

Quale conseguenza dei fattori sopra elencati, qualora gli investitori vendano le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni. È impossibile prevedere le

performance future degli Indici di Riferimento sulla base dei rispettivi rendimenti storici. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

Si prega di notare che, all'eventuale verificarsi dell'Evento Azionario al quarto e al quinto anno, le Obbligazioni diventeranno titoli a tasso fisso. In tal caso l'investitore sarà soggetto soltanto alla fluttuazione dei tassi di interesse.

Rischio connesso al fatto che il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe avere un andamento molto diverso da quello dei livelli degli Indici di Riferimento

Le Obbligazioni potrebbero essere negoziate a livelli molto diversi dal rendimento dei singoli Indici di Riferimento. Le variazioni del livello di uno degli Indici di Riferimento non comportano necessariamente una variazione analoga del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Ciò è in larga misura attribuibile alla formula utilizzata per la determinazione degli interessi.

3.3 Rischio connesso al fatto che, per ciascuna Data di Pagamento (come definita nell'Articolo 7 del “Regolamento del Prestito Obbligazionario”) prevista a decorrere dal 30 settembre 2009, a meno che non si verifichi l'Evento Azionario, gli investitori riceveranno soltanto la Cedola a Tasso Fisso

Per tutte le date di pagamento a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 30 settembre 2009, qualora la condizione prevista per l'Evento Azionario (come definito al Capitolo 1, Paragrafo 1.6) non si sia verificata con riferimento a tale data (e l'Evento Azionario non si sia verificato precedentemente), l'Emittente corrisponderà agli investitori soltanto la Cedola a Tasso Fisso (come definita nelle “Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione”) prevista per tale data. Di conseguenza, indipendentemente dal rendimento dei quattro Indici di Riferimento (come definiti nelle “Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione”) al di sopra dei rispettivi livelli iniziali, qualora il quinto Indice di Riferimento non ottenga un rendimento sufficiente per il soddisfacimento della condizione per l'Evento Azionario, l'Emittente corrisponderà agli investitori solo la Cedola a Tasso Fisso relativa a tale Data di Pagamento. Ne risulta che gli obbligazionisti riceveranno soltanto la Cedola a Tasso Fisso in assenza di un Evento Azionario e tale cedola potrebbe essere notevolmente inferiore al tasso di interesse di mercato in tale data.

3.4 Rischio connesso al fatto che gli Indici di Riferimento cui sono collegate le Obbligazioni potrebbero essere modificati o non essere più disponibili

Gli Indici di Riferimento (come definiti nelle “Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione”) comprendono o fanno riferimento a molti titoli di tipo diverso. Lo sponsor di ciascun Indice di Riferimento (come definito nelle “Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione”) normalmente si riserva il diritto di modificare la composizione del suo Indice di Riferimento e le modalità di calcolo del suo valore. L'eventuale modifica può provocare una riduzione del valore o del rendimento delle Obbligazioni.

Gli Indici di Riferimento potrebbero non essere più dis-

ponibili o potrebbero non essere calcolati in modo normale in caso di eventi quali guerre, disastri naturali, cessata pubblicazione dell'indice, ovvero sospensione o interruzione delle negoziazioni di uno o più titoli su cui si basa l'Indice di Riferimento. Laddove un Indice di Riferimento non fosse più disponibile o non potesse essere calcolato in modo normale, Merrill Lynch International, in qualità di agente per il calcolo (l'**Agente per il Calcolo**) potrà utilizzare un metodo alternativo per determinarne il valore. In genere i metodi di valutazione alternativi sono studiati per produrre un valore analogo al valore risultante con riferimento all'Indice di Riferimento. Tuttavia è improbabile che l'utilizzazione di un metodo di valutazione alternativo produca un valore identico al valore che risulterebbe dall'Indice di Riferimento stesso. Qualora si ricorra a un metodo alternativo per determinare il valore delle Obbligazioni, il valore delle Obbligazioni, ovvero il relativo tasso di rendimento, potranno essere inferiori al valore che avrebbero avuto altrimenti.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.6.

3.5 Rischio connesso al fatto che la Data di Osservazione Iniziale ed ogni Data di Osservazione Finale possano essere differite dall'Emittente nel caso in cui si verifichino eventi di turbativa del mercato o in altre determinate circostanze

Ove l'Agente per il Calcolo accerti che la Data di Osservazione Iniziale (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) o qualsiasi Data di Osservazione Finale (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) relativa a un Indice di Riferimento (come definito nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione") non coincida con un Giorno di Negoziazione (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6), la relativa data per tale Indice di Riferimento si intenderà posticipata al Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, con riferimento a tale Indice di Riferimento.

Inoltre, qualora l'Agente per il Calcolo accerti che, in occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di qualsiasi Data di Osservazione Finale di un Indice di Riferimento, si verifichi o permanga un Evento di Turbativa del Mercato (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6), detta data per tale Indice di Riferimento si intenderà differita al primo Giorno di Negoziazione successivo in cui non si verifichi o permanga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, con riferimento a tale Indice di Riferimento.

In nessun caso, comunque, una Data di Osservazione Iniziale potrà essere differita di oltre 8 Giorni di Negoziazione o comunque oltre il 21 ottobre 2005 (incluso), per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale ed oltre il 22 settembre (incluso) del relativo Anno di Riferimento (come definito nell'"Esemplificazione dei Rendimenti") per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale. In tali date, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) del relativo Indice di Riferimento a tale data a sua discrezione, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta dettagliatamente al Capitolo 1, Paragrafo 1.6.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.6 della presente Nota Integrativa e l'Articolo 12 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

3.6 Rischio connesso al fatto che il rendimento delle Obbligazioni non rispecchi il rendimento o eventuali dividendi pagati sui titoli che compongono gli Indici di Riferimento

Lo sponsor di ciascun Indice di Riferimento (come definito nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione") calcola il livello dell'Indice di Riferimento pubblicato con riferimento ai prezzi dei titoli che compongono tale Indice di Riferimento, senza tenere conto del valore dei dividendi o degli altri pagamenti corrisposti sui titoli compresi nell'Indice di Riferimento.

3.7 Rischio connesso al fatto che le negoziazioni e le altre transazioni da parte dell'Emittente in titoli legati ai titoli che compongono un Indice di Riferimento possano ridurre il valore delle Obbligazioni

L'Emittente, tramite l'Agente per il Calcolo (si veda, in proposito, il Paragrafo 3.15), o una o più delle società affiliate, prevede di provvedere alla copertura dei propri impegni relativamente alle Obbligazioni, acquistando o vendendo tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: titoli che compongono gli Indici di Riferimento (come definiti nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione"), azioni, opzioni o *futures* sugli Indici di Riferimento o sui titoli che compongono gli Indici di Riferimento, ovvero altri strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono. L'Emittente prevede, inoltre, di modificare la propria copertura anche attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, in qualsiasi momento e di volta in volta, nonché di cancellare la propria copertura attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, il che potrebbe avvenire in coincidenza con una qualsiasi Data di Osservazione Finale (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) o prima di una qualsiasi di esse. L'Emittente può inoltre sottoscrivere, modificare e cancellare operazioni di copertura relativamente ad altre obbligazioni indicizzate i cui rendimenti siano collegati a uno o più Indici di Riferimento. Ciascuna di queste attività di copertura può influire sul livello degli Indici di Riferimento — direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono — e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. È possibile che l'Emittente, tramite le sue affiliate, possa ottenere rendimenti elevati relativamente alle attività di copertura mentre il valore delle Obbligazioni si potrebbe ridurre.

L'Agente per il Calcolo e le altre società ad esso affiliate possono inoltre procedere alla negoziazione di uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento o strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono per i propri conti o per altri conti affidati alla loro gestione, ovvero per facilitare le operazioni, incluse le operazioni sui blocchi, in nome o per conto di clienti. Tutte queste attività dell'Agente per il Calcolo o di altre società affiliate all'Emittente possono influire sul livello degli Indici di Riferimento — direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono — e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. L'Emittente può inoltre emettere, e l'Agente per il Calcolo e le altre società affiliate possono anche emettere e sottoscrivere, altri titoli, strumenti finanziari o derivati i cui rendimenti siano collegati alle variazioni del livello degli Indici di Riferimento relativamente a uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento. Introducendo in tal modo prodotti concorrenti sul mercato, l'Emittente e le società affiliate possono influire negati-

vamente sul valore delle Obbligazioni.

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario non prevede restrizioni alla capacità dell'Emittente o di sue affiliate di acquistare o vendere, in tutto o in parte, i titoli che compongono gli Indici di Riferimento o gli strumenti ad essi collegati.

3.8 Rischio connesso al fatto che le variazioni dei *rating* di credito di Merrill Lynch possano influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Anche se non è previsto che vengano attribuiti *rating* alle Obbligazioni, l'Emittente ha altre obbligazioni, non subordinate, valutate, tra le altre, da tre rinomate agenzie di *rating* internazionali: Standard & Poor's Rating Services, una divisione di McGraw-Hill Companies, Inc. (**S&P**), Moody's Investors Service (**Moody's**), Fitch Ratings (**Fitch**). Nei casi in cui l'Emittente abbia obbligazioni non subordinate alle quali sia stato attribuito un *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento sulle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Alla data della presente Nota Integrativa sono stati assegnati i *rating* di credito attribuiti all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* globali per debiti non garantiti. Tali *rating* non riflettono prospettive che possono essere espresse da agenzie di *rating* di volta in volta.

Agenzia di *rating* Debiti a breve termine¹ Debiti a lungo termine²

Fitch	F1+	AA-
Moody's	P-1	Aa3
S&P's	A-1	A+

¹ Commercial Paper.

² Debito non subordinato e non garantito.

LA SCALA DEI *RATING* DI FITCH, STANDARD & POOR'S E MOODY'S:

(Fonte: Fitch)

Rating internazionale per il debito a lungo termine

Investment Grade

(Investimenti non speculativi)

AAA	Massima qualità creditizia. I <i>rating</i> "AAA" denotano minime aspettative di rischio di credito. Essi vengono assegnati solo in presenza di una capacità straordinariamente elevata di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari. E' altamente improbabile che una capacità di questo tipo risenta dell'influsso degli eventi prevedibili.
AA	Elevatissima qualità creditizia. I <i>rating</i> "AA" denotano aspettative molto ridotte di rischio di credito e indicano una capacità molto elevata di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari. Una capacità di questo tipo non è molto vulnerabile agli eventi prevedibili.
A	Elevata qualità creditizia. I <i>rating</i> "A" denotano aspettative ridotte di rischio di credito. La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata alta. Tuttavia, tale capacità potrebbe essere più vulnerabile a eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico rispetto ai <i>rating</i> più elevati.
BBB	Buona qualità creditizia. I <i>rating</i> "BBB" indicano un'aspettativa di rischio di credito in questo momento ridotta. La capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che risenta negativamente di eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico. Si tratta della categoria più bassa di investimento non speculativo.

Speculative Grade (Investimenti speculativi)

BB	Speculativo. I <i>rating</i> "BB" indicano la possibilità che si profili un rischio di credito, in particolare quale conseguenza di cambiamenti economici negativi nel tempo; tuttavia, si ipotizza la disponibilità di risorse commerciali o finanziarie alternative per consentire l'assolvimento degli impegni finanziari. I titoli di questa categoria non sono <i>investment grade</i> .
B	Altamente speculativo. I <i>rating</i> "B" indicano la presenza di un rischio di

credito importante, benché permanga un piccolo margine di sicurezza. Attualmente gli impegni finanziari vengono assolti, ma la capacità di rimborso futura è strettamente dipendente dalla permanenza nel tempo di un quadro economico e commerciale favorevole.

CCC, CC, C

Rischio d'insolvenza elevato. Vi è una reale possibilità di insolvenza. La capacità di assolvere gli impegni finanziari dipende esclusivamente dalla permanenza nel tempo di un quadro commerciale ed economico favorevole.

DDD, DD, D

Insolvenza. Questa categoria di *rating* obbligazionari si basa sulle prospettive dei titoli oggetto della valutazione di conseguire un recupero completo o parziale, attraverso la riorganizzazione o la liquidazione del debitore. Sebbene l'entità del recupero sia una valutazione di tipo altamente speculativo e non può essere stimata con precisione, quanto segue fornisce alcune linee guida indicative.

Le obbligazioni "DDD" offrono il massimo potenziale di recupero, intorno al 90% - 100% degli importi non riscossi e degli interessi maturati. "DD" indica un potenziale di recupero intorno al 50% - 90% e "D" il minimo potenziale di recupero, inferiore al 50%.

Le società che sono state assegnate a questa categoria di *rating* sono risultate insolventi, in tutto o in parte, ai propri obblighi finanziari. Le società con *rating* "DDD" offrono le più elevate prospettive di recuperare un sufficiente livello di rendimento o di continuare a operare in maniera ininterrotta anche senza un formale processo di ristrutturazione. Le società con *rating* "DD" e "D" sono in genere soggette a un processo formale di ristrutturazione o liquidazione; quelle con *rating* "DD" hanno buone probabilità di poter assolvere una porzione più consistente delle rispettive obbligazioni in essere, mentre le società con *rating* "D" offrono scarse prospettive di rimborso.

Rating internazionale per il debito a breve termine

F1	Massima qualità creditizia. Indica la massima capacità di riuscire ad assolvere per tempo gli impegni finanziari; l'aggiunta di un segno "+" denota qualità creditizie di livello eccezionale.
F2	Buona qualità creditizia. Una soddisfacente capacità di assolvere per tempo gli impegni finanziari, tuttavia con un margine di sicurezza meno elevato dei <i>rating</i> più alti.
F3	Discreta qualità creditizia. La capacità di assolvere per tempo gli impegni finanziari è adeguata, ma eventuali deterioramenti a breve termine potrebbero determinare un declassamento a <i>non-investment grade</i> .
B	Speculativo. Minima capacità di assolvere per tempo gli impegni finanziari, aggravata dalla vulnerabilità a deterioramenti a breve termine del quadro economico e finanziario.
C	Rischio d'insolvenza elevato. Vi è una reale possibilità di insolvenza. La capacità di assolvere gli impegni finanziari dipende esclusivamente dalla permanenza nel tempo di un quadro commerciale ed economico favorevole.
D	Insolvenza. Denota un'effettiva o imminente insolvenza.

Note ai *rating* per il debito a lungo termine e a breve termine: alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell'ambito della più ampia categoria di *rating*. Tali suffissi non sono utilizzati per la categoria di *rating* a lungo termine "AAA" né per le categorie inferiori a "CCC" o per le categorie di *rating* a breve termine, ad eccezione di "F1". "NR" significa che Fitch IBCA non valuta l'Emittente o l'emissione in questione. 'Ritirato': un *rating* può essere ritirato ove Fitch IBCA ritenga che le informazioni disponibili siano insufficienti ai fini della valutazione, ovvero laddove si verifichi la scadenza, la richiesta di rimborso anticipato o il rifinanziamento di un'obbligazione. *Allarme*: i *rating* vengono segnalati da un Allarme (*Rating Alert*) per allertare gli Investitori della presenza di una ragionevole probabilità di variazione del *rating*, indicando la probabile direzione di tale variazione. Le variazioni possono essere "Positive", in vista di un probabile aumento del *rating*, "Negative", per un probabile declassamento, oppure "Evolving" (in evoluzione) quando si prospetta la possibilità che i *rating* vengano aumentati, ridimensionati o lasciati invariati. Il *Rating Alert* normalmente si risolve entro tempi relativamente brevi.

(Fonte: S&P's)

LUNGO TERMINE

Titoli di debito con durata superiore a un anno

CATEGORIA INVESTIMENTO

AAA

Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.

AA

Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.

A

Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.

BBB

Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.

CATEGORIA SPECULATIVA

BB

Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

B

Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CCC

Al momento vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.

CC

Al momento estrema vulnerabilità.

C

E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.

D

Situazione di insolvenza.

BREVE TERMINE

Titoli di debito con durata inferiore a un anno

CATEGORIA INVESTIMENTO

A-1

Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".

A-2

Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".

A-3

Capacità accettabile di pagamento alla scadenza. Esiste tuttavia una maggiore sensibilità a cambiamenti di circostanze rispetto ai titoli di valutazione superiore.

CATEGORIA SPECULATIVA

B

Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata.

C

Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio.

D

Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata accordata una deroga, nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova data di scadenza.

Nota: i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating.

(Fonte: Moody's)

LUNGO TERMINE

Titoli di debito con durata superiore a un anno

CATEGORIA INVESTIMENTO

Aaa

Obbligazioni con il più basso rischio di investimento: è sicuro il pagamento sia degli interessi sia del capitale in virtù di margini elevati o estremamente stabili. Il mutamento delle condizioni economiche non alterano la sicurezza dell'obbligazione.

Aa

Obbligazioni di alta qualità. Hanno un *rating* minore rispetto ai titoli della categoria precedente in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori.

A

Obbligazioni di qualità medio-alta. Gli elementi che garantiscono il capitale e gli interessi sono adeguati ma sussistono dei fattori che rendono scettici sulla capacità degli stessi di rimanere tali anche in futuro.

Baa

Obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento.

CATEGORIA SPECULATIVA

Ba

Obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi; nel lungo periodo non possono dirsi ben garantite. La garanzia di interessi e capitale è limitata e può venire meno nel caso di future condizioni economiche sfavorevoli.

B

Obbligazioni che non possono definirsi investimenti desiderabili. Le garanzie del pagamento di interessi e capitale o il puntuale assolvimento di altre condizioni del contratto sono poche nel lungo periodo.

Caa

Obbligazioni di bassa qualità: possono risultare inadempienti o possono esserci elementi di pericolo con riguardo al capitale o agli interessi.

Ca

Obbligazioni altamente speculative: sono spesso inadempienti o scontano altre marcate perdite.

C

Obbligazioni con prospettive estremamente basse di pagamento.

BREVE TERMINE

Titoli di debito con durata inferiore a un anno

CATEGORIA INVESTIMENTO

Prime-1

L'emittente ha una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo.

Prime-2

L'emittente ha una capacità forte di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati "Prime-1".

Prime-3

L'emittente ha una capacità adeguata di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo.

CATEGORIA SPECULATIVA

Not Prime

L'emittente non ha una capacità adeguata di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo.

Nota: i *rating* da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all'interno della singola classe di *rating* (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore).

Si veda Capitolo 1, Paragrafo 1.6.

Si veda inoltre il Paragrafo intitolato "Gli Indici di Riferimento" nel capitolo "Esemplificazione dei Rendimenti".

3.9 Rischio connesso al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte fiscali dai pagamenti relativi alle Obbligazioni ovvero sia

necessario dichiarare informazioni sugli investitori o sui pagamenti relativi alle Obbligazioni

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscano le Obbligazioni ed o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla

data della Nota Integrativa e descritto al Capitolo 1, Paragrafo 1.16, non muti durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dalle Obbligazioni.

In tal senso, alla data della presente Nota Integrativa, con qualche eccezione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un pagamento relativo alle Obbligazioni possa essere qualificato come "*effectively connected income*" ai sensi del regime di tassazione americano federale, ovvero nel caso in cui un investitore permanga nel territorio degli Stati Uniti d'America per almeno 183 giorni nel medesimo anno fiscale di riferimento e ricorrano particolari requisiti stabiliti dalla stessa legislazione americana) nessun pagamento agli investitori relativamente alle Obbligazioni è soggetto a ritenuta alla fonte o ad altre imposte federali negli Stati Uniti se gli investitori non sono cittadini statunitensi. Tuttavia, qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione, o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità tributaria e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, l'Emittente effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di detti importi trattenuti.

Di conseguenza, qualora tali trattenute si rendano necessarie, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni alla Data di Scadenza (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.10). L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso potrà essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

L'Emittente non avrà il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni anche nell'eventualità di modifiche alla normativa fiscale degli Stati Uniti o di altre giurisdizioni come descritte sopra. Nel caso in cui tale modifica normativa comporti obblighi di certificazione, identificazione o di comunicazione di informazioni di qualsiasi tipo, che rendano necessario informare l'Emittente, i suoi agenti incaricati dei pagamenti o qualsiasi autorità governativa della nazionalità, residenza o identità di un sottoscrittore di Obbligazioni che non sia cittadino degli Stati Uniti, ciascun investitore che possieda, direttamente o indirettamente, un'Obbligazione in forma di obbligazione al portatore, potrebbe essere tenuto a comunicare le informazioni richieste. Inoltre, qualora l'investitore non dovesse conformarsi a tale obbligo, potrà subire la deduzione di un importo sui pagamenti relativi alle Obbligazioni in suo possesso.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.16.

3.10 Rischi connessi alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni

Le Obbligazioni sono obbligazioni non garantite dall'Emittente, che non ha previsto garanzie o impegni per assicurare il buon esito dei pagamenti dovuti in base alle Obbligazioni (sia con riferimento al rimborso delle Obbligazioni sia al pagamento degli interessi previsti).

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.14 e il Capitolo 5, Paragrafo 5.13.

3.11 Rischio connesso al fatto che le variazioni dei tassi d'interesse possono influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

L'Emittente prevede che il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrà subire l'effetto di eventuali variazioni dei tassi d'interesse, sebbene tali variazioni influiscano sulle Obbligazioni e su un titolo obbligazionario tradizionale con diverse modalità. In genere, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, l'Emittente si aspetta la riduzione del prezzo di mercato di uno strumento a reddito fisso, equivalente alle Obbligazioni per durata finanziaria, mentre, a fronte di un calo dei tassi d'interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato di tale strumento a reddito fisso.

3.12 Rischio connesso al fatto che le politiche degli sponsor degli Indici di Riferimento e i cambiamenti che influiscono sugli stessi Indici di Riferimento o sui titoli che li compongono, incidono sulla possibilità che sia o meno soddisfatta la condizione per l'Evento Azionario per qualsiasi Data di Pagamento a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 30 settembre 2009, nonché sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Le politiche degli sponsor degli Indici di Riferimento riguardo al calcolo del livello dell'Indice di Riferimento (come definito nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione"), delle aggiunte, degli annullamenti o delle sostituzioni di titoli che compongono l'Indice di Riferimento, oltre al modo in cui le variazioni che incidono sui titoli che compongono l'Indice di Riferimento o sui rispettivi emittenti o parti si rispecchiano nel livello dell'Indice di Riferimento, possono influire sullo stesso livello dell'Indice di Riferimento e, pertanto, sulla possibilità che sia o meno soddisfatta la condizione per l'Evento Azionario (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) a qualsiasi Data di Pagamento a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 30 settembre 2009, nonché sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. L'importo da pagare in relazione alle Obbligazioni e il loro prezzo di mercato possono altresì subire l'effetto di eventuali variazioni delle politiche di uno o più sponsor degli Indici di Riferimento, ad esempio per una variazione delle modalità di calcolo dei livelli degli Indici di Riferimento pubblicati ovvero qualora gli sponsor degli Indici di Riferimento interrompano o sospendano il calcolo o la pubblicazione del rispettivo Indice di Riferimento o dei relativi prezzi di riferimento. In tal caso potrebbe risultare difficile determinare il prezzo di mercato delle Obbligazioni. Se dovesse verificarsi uno di questi eventi, ovvero qualora il livello di uno o di tutti gli Indici di Riferimento non fosse più disponibile a causa di un Evento di Turbativa del Mercato (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) o per qualsiasi altra ragione, l'Agente per il Calcolo — che inizialmente sarà Merrill Lynch International, un'affiliata dell'Emittente — potrà determinare il livello dell'Indice di Riferimento o degli Indici di Riferimento in questione per una specifica Data di Osservazione Iniziale (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) o Data di Osservazione Finale (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) secondo le modalità indicate nella presente Nota Integrativa, a sua discrezione, e comunque agendo in buona fede. Tale determinazione influirà sugli interessi maturati dalle

Obbligazioni a qualsiasi Data di Pagamento, a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 30 settembre 2009 e sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. La discrezionalità dell'Agente per il Calcolo nel determinare il Valore di Riferimento (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) e gli importi dovuti in base alle Obbligazioni è descritta in maniera più approfondita al Capitolo 1, Paragrafo 1.6 e nell'Articolo 12 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

3.13 Rischio connesso all'assenza di affiliazione tra gli emittenti dei titoli che compongono gli Indici di Riferimento e l'Emittente e al fatto che l'Emittente non è responsabile di eventuali comunicazioni da parte di tali emittenti

L'Emittente non è affiliata ad alcun emittente dei titoli compresi negli Indici di Riferimento (come definiti nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione"), né ai loro sponsor. L'Emittente e le sue società affiliate possono ovvero potranno collaborare con gli emittenti di titoli compresi negli Indici di Riferimento. Tuttavia, né l'Emittente né le sue società affiliate si assumono alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza o accuratezza delle informazioni disponibili al pubblico sugli emittenti dei titoli che compongono l'Indice di Riferimento. Gli investitori in Obbligazioni sono tenuti a svolgere autonomamente indagini sugli Indici di Riferimento e sugli emittenti dei titoli in essi contenuti dal momento che è opportuno che prendano una decisione consapevole per un investimento nelle Obbligazioni secondo il loro giudizio. Si veda il Paragrafo intitolato "Gli Indici di Riferimento" *sub* "Esemplificazione dei rendimenti" per ulteriori informazioni sugli Indici di Riferimento.

Né gli sponsor degli Indici di Riferimento né gli emittenti dei titoli in essi compresi sono in alcun modo coinvolti nell'Offerta (come definita nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione") e nessuno di loro ha alcun obbligo di alcun tipo relativamente alle Obbligazioni. Né gli sponsor di tali Indici di Riferimento né gli emittenti dei titoli in essi compresi sono in alcun modo obbligati a tenere conto degli interessi dell'Offerta per qualsiasi ragione, nemmeno nell'espletamento di attività societarie che potrebbero influire sul valore delle Obbligazioni. Ciascuno sponsor degli Indici di Riferimento potrà decidere di cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice di Riferimento sponsorizzato. A fronte di tale evenienza l'Agente per il Calcolo avrebbe la discrezionalità di effettuare le determinazioni circa la condizione per l'Evento Azionario. La composizione degli Indici di Riferimento non costituisce nessun invito all'investimento o all'acquisto da parte dell'Emittente e delle sue collegate.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.6.

3.14 Rischio connesso al fatto che le attività societarie dell'Emittente possano dare luogo a conflitto d'interesse tra l'Emittente e gli investitori titolari delle Obbligazioni

Come delineato al precedente Paragrafo 3.7, l'Agente per il Calcolo e le altre affiliate dell'Emittente prevedono, a seconda del caso, di svolgere relativamente a ciascun Indice di Riferimento (come definito nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione") e ai titoli in essi compresi, attività di negoziazione che non siano in nome e per conto degli investitori. Queste attività di negoziazione potrebbero dare luogo a un conflitto tra

l'interesse degli investitori nelle Obbligazioni e gli interessi che l'Agente per il Calcolo o le altre affiliate dell'Emittente hanno in relazione ai propri conti, all'agevolazione di transazioni, incluse le operazioni sui blocchi, per i propri clienti e ai conti affidati loro in gestione. Tali attività di negoziazione, qualora dovessero influire sul livello dell'Indice di Riferimento, potrebbero andare a discapito degli interessi degli investitori titolari di Obbligazioni.

L'Agente per il Calcolo e le altre affiliate dell'Emittente possono, oggi o in futuro, collaborare con gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza. Tali servizi potrebbero comprendere servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. Tali attività possono dare luogo a un conflitto tra gli obblighi dell'Agente per il Calcolo o di altre affiliate dell'Emittente e gli interessi degli investitori titolari delle Obbligazioni. Inoltre, una o più società affiliate dell'Emittente hanno pubblicato e prevedono di pubblicare in futuro studi e ricerche relativamente ad alcuni o a tutti gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento. Tutte queste attività svolte da società affiliate all'Emittente possono influire sul livello degli Indici di Riferimento e, pertanto, sulla soddisfazione o meno della condizione per l'Evento Azionario (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) relativamente a qualsiasi Data di Pagamento, a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 30 settembre 2009.

3.15 Rischio connesso al fatto che, in qualità di Agente per il Calcolo, Merrill Lynch International avrà l'autorità di procedere a determinazioni che potrebbero influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, sul momento della scadenza e sull'ammontare spettante agli investitori alla scadenza

Nelle vesti di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, Merrill Lynch International avrà la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni. Potrà, ad esempio, determinare il Valore di Riferimento (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) a ciascuna Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione Finale, Evento di Turbativa del Mercato, Giorno di Negoziazione, ciascun valore $Spot_{0,i}$ e $Spot_{t,i}$, la condizione per l'Evento Azionario, determinando inoltre la possibilità di posporre una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale o modificare una Data di Pagamento o la Data di Scadenza (come definita nel Capitolo 1, Paragrafo 1.10) a causa di un Evento di Turbativa del Mercato o per qualsiasi altra ragione. L'esercizio di tale discrezionalità da parte dell'Agente per il Calcolo potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni e porre l'Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d'interesse del tipo di cui al Paragrafo 3.16 del presente capitolo (per le definizioni di Data di Osservazione Iniziale, Data di Osservazione Finale, Evento di Turbativa del Mercato, Giorno di Negoziazione, $Spot_{0,i}$, $Spot_{t,i}$, Evento Azionario si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.6). Merrill Lynch International è tenuta a svolgere il suo compito di Agente per il Calcolo in buona fede e con giudizio. Tuttavia gli investitori devono essere al corrente del fatto che l'Emittente controlli Merrill Lynch International e che potrebbero sorgere eventuali conflitti di interessi.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.6 e l'Articolo 12 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

3.16 Il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere influenzato negativamente se la media dei Valori di Riferimento alle Date di Osservazione Finali di ciascun Indice di Riferimento è inferiore rispetto alla media dei Valori di Riferimento alle Date di Osservazione Iniziali

L'investitore non riceverà nessuna Cedola Aggiuntiva Eventuale a meno che il rapporto percentuale della media dei Valori di Riferimento alle Date di Osservazione Finali diviso per la media dei Valori di Riferimento alle Date di Osservazione Iniziali, per ciascun Indice di Riferimento, sia almeno maggiore o uguale a 90%. Ciascun Indice di Riferimento deve aumentare, rimanere costante ovvero diminuire fino ad un massimo del 10% del valore iniziale rispetto a ciascuna data di valorizzazione finale, affinché l'Evento Azionario (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6) consenta il pagamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale. Dal momento che i titoli azionari che compongono ciascun Indice di Riferimento si trovano in mercati geograficamente distinti, tra cui Giappone, Europa, Stati Uniti, Svizzera e Hong Kong, il verificarsi dell'Evento Azionario dipenderà, tra l'altro, dall'andamento dei mercati azionari in ciascuna di queste aree geografiche.

3.17 Il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo standard di pari durata

L'ammontare che l'Emittente potrebbe corrispondere ad

un investitore alla Data di Scadenza prevista potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento su altri investimenti. Il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento ottenuto qualora un investitore avesse acquistato un titolo standard dell'Emittente, non subordinato e non rimborsabile anticipatamente, avente pari durata. Infatti, a parità di durata, tali investimenti considerate le diverse possibili caratteristiche degli stessi, potrebbero reagire diversamente ai diversi fattori di mercato influenzanti il loro andamento ed il loro rendimento effettivo.

3.18 Rischio connesso al conflitto d'interessi del Responsabile del Collocamento

Poste Italiane S.p.A. ha un conflitto d'interessi rispetto all'attività di collocamento delle Obbligazioni, in quanto percepisce dall'Emittente una commissione di collocamento pari ad un importo percentuale calcolato sull'ammontare nominale collocato (si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.15).

Poste Italiane S.p.A., inoltre, ha selezionato una o più banche o società finanziarie quali controparti dell'Emittente per la conclusione, da parte dell'Emittente medesimo, di uno o più contratti di swap a copertura delle Obbligazioni e, in base ad uno specifico accordo in essere con l'Emittente, sosterrà i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale effettivamente collocato.

ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Ogni Obbligazione pagherà, per ciascuno dei primi tre anni, una Cedola a Tasso Fisso (come definita nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione") pari al 3,00% lordo del valore nominale delle Obbligazioni. Per ciascuno dei successivi tre anni (dal quarto al sesto) ogni Obbligazione potrà pagare, oltre ad una minore Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% lordo, la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda (come definita nelle "Informazioni di Sintesi sul Profilo dell'Operazione") legata al verificarsi dell'Evento Azionario (si veda in particolare l'Articolo 10 del Regolamento del Prestito Obbligazionario).

In questa Nota Integrativa, per **anno** si intende ciascun periodo di dodici mesi successivo alla Data di Emissione delle Obbligazioni fino alla scadenza. Il riferimento a ciascuno degli anni **2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011** si intende a ciascuno dei periodi di dodici mesi successivi alla Data di Emissione delle Obbligazioni che termina nell'anno solare di riferimento fino alla Data di Scadenza (ad esempio, per anno 2007 si intende il periodo di dodici mesi che inizia dalla data che cade dodici mesi dopo la Data di Emissione e che termina ventiquattro mesi dopo la Data di Emissione nell'anno solare 2007). Il riferimento a **Anno di Riferimento** si intende a ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Secondo il meccanismo di funzionamento della Cedola Aggiuntiva Eventuale soggetta all'Evento Azionario (come definito nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6), è sufficiente che l'Evento Azionario si verifichi al quarto anno, per fissare automaticamente al 4,25% lordo (composto da un valore pari allo 0,25% lordo per la Cedola a Tasso Fisso e di un valore pari al 4,00% lordo per la Cedola Aggiuntiva Eventuale) il valore della cedola annuale complessiva pagata all'investitore per il quarto anno e per ciascuno dei due anni successivi.

Qualora l'Evento Azionario non si verifichi in nessuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la cedola complessiva annuale pagata all'investitore per quegli anni sarà pari alla sola Cedola a Tasso Fisso pagabile per ciascuno di quegli anni, pari allo 0,25% lordo annuo.

Se l'Evento Azionario si verifica dopo il quarto anno, l'ammontare complessivo della cedola lorda corrisposta per il quinto e sesto anno verrebbe calcolata come segue:

- se l'Evento Azionario si verifica al quinto anno, ciascun investitore riceverà (i) per il quarto anno, la sola Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%; (ii) per il quinto anno una Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% più una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari all'8,25%, per una cedola complessiva annuale pari all'8,50% e (iii) per il sesto anno una Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% più una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 4,00%, per una cedola complessiva annuale pari al 4,25%;
- se l'Evento Azionario si verifica al sesto anno, ciascun investitore riceverà (i) per il quarto e per il quinto anno, la sola Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% e (ii) per il sesto anno una Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% più una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 12,75%, per una cedola complessiva annuale pari al 13,00%.

Considerando le Cedole a Tasso Fisso pagate per i primi tre anni pari al 3,00% e le Cedole a Tasso Fisso pari allo 0,25% che verranno pagate ai detentori delle Obbligazioni per il quarto, quinto e sesto anno, l'Obbligazione presenta un rendimento effettivo annuo lordo, in capitalizzazione composta, pari al 1,659% (rendimento effettivo annuo lordo minimo).

Si riportano qui di seguito i quattro possibili scenari, ordinati in senso crescente, dal meno favorevole al più favorevole per gli investitori, tenendo conto del rendimento effettivo lordo a scadenza delle Obbligazioni (in merito alla formula utilizzata per il calcolo del tasso interno di rendimento, si veda di seguito Capitolo 1, Paragrafo 1.7).

I SCENARIO - La situazione meno favorevole per il sottoscrittore

La situazione meno favorevole per il sottoscrittore si manifesta se l'Evento Azionario non si verifica né al quarto anno, né al quinto anno, né al sesto anno: gli Interessi complessivi lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle sole Cedole a Tasso Fisso, come risulta dalla seguente tabella:

	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
Anno Primo	3,00%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Secondo	3,00%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Terzo	3,00%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Quarto	0,25%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,25%
Anno Quinto	0,25%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,25%
Anno Sesto	0,25%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,25%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 9,75%	Solo aggiuntivi: 0,00%		Complessivi: 9,75%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				1,659%
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO ANNUO				1,448%

II SCENARIO - Una situazione intermedia per il sottoscrittore

Se l'Evento Azionario si verifica al quarto anno gli Interessi complessivi lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza,

saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalla somma delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al quarto, quinto e sesto anno di vita delle Obbligazioni, come risulta dalla seguente tabella:

	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
Anno Primo	3,00%	L’Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Secondo	3,00%	L’Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Terzo	3,00%	L’Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Quarto	0,25%	L’Evento Azionario si verifica	4,00%	4,25%
Anno Quinto	0,25%	L’Evento Azionario non è rilevante	4,00%	4,25%
Anno Sesto	0,25%	L’Evento Azionario non è rilevante	4,00%	4,25%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 9,75%	Solo aggiuntivi: 12,00%		Complessivi: 21,75%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				3,592%
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO ANNUO				3,146%

III SCENARIO - Un'ulteriore situazione intermedia per il sottoscrittore

Se l'Evento Azionario non si verifica al quarto anno e si verifica al quinto anno, gli Interessi complessivi lordi corrisposti al

sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalla somma delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al quinto e al sesto anno di vita delle Obbligazioni, come illustrato nella seguente tabella:

	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
Anno Primo	3,00%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Secondo	3,00%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Terzo	3,00%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Quarto	0,25%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,25%
Anno Quinto	0,25%	L'Evento Azionario si verifica	8,25%	8,50%
Anno Sesto	0,25%	L'Evento Azionario non è rilevante	4,00%	4,25%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 9,75%	Solo aggiuntivi: 12,25%		Complessivi: 22,00%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				3,608%
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO ANNUO				3,164%

IV SCENARIO - La situazione più favorevole per il sottoscrittore

Se l'Evento Azionario non si verifica né al quarto anno né al quinto anno ma si verifica al sesto anno, gli Interessi com-

plexivi lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e da una Cedola Aggiuntiva Eventuale pagata al sesto anno di vita delle Obbligazioni, come illustrato nella seguente tabella:

	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
Anno Primo	3,00%	L’Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Secondo	3,00%	L’Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Terzo	3,00%	L’Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	3,00%
Anno Quarto	0,25%	L’Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,25%
Anno Quinto	0,25%	L’Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,25%
Anno Sesto	0,25%	L’Evento Azionario si verifica	12,75%	13,00%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 9,75%	Solo aggiuntivi: 12,75%		Complessivi: 22,50%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				3,638%
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO ANNUO				3,195%

* * *

L'Emittente ha ricavato tutte le informazioni contenute nella presente Nota Integrativa ed inerenti ciascuno degli Indici di Riferimento, comprese quelle concernenti la costituzione, il metodo di calcolo, i cambiamenti nelle azioni che li compongono e il relativo andamento storico, da informazioni pubblicamente disponibili.

Le informazioni contenute qui di seguito con riferimento a ciascun Indice di Riferimento riflettono le linee di condotta adottate da ciascun Sponsor (come di seguito definito) dell'Indice di Riferimento e sono soggette alle modifiche apportate loro da parte dello stesso Sponsor. Il relativo o i relativi Sponsor dell'Indice di Riferimento sono titolari dei diritti d'autore e di ogni altro diritto inerente il rispettivo Indice di Riferimento. Lo Sponsor dell'Indice di Riferimento non è obbligato a continuare la pubblicazione, e può cessare la pubblicazione, del proprio Indice di Riferimento. Le conseguenze successive all'eventuale cessazione da parte di uno Sponsor nella pubblicazione di un Indice di Riferimento sono descritte al successivo Paragrafo "Gli Indici di Riferimento".

Informazioni aggiornate inerenti il valore di mercato degli Indici di Riferimento sono reperibili presso i relativi Sponsor e tramite numerose fonti pubbliche di informazione. L'Emittente non effettua alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza delle fonti di informazione pubblicate sugli Indici di Riferimento. Ciascuno degli Indici di Riferimento è determinato, costituito e calcolato dal proprio Sponsor senza alcuna considerazione per le Obbligazioni oggetto della presente offerta.

Fin dalla loro creazione, ciascuno degli Indici di Riferimento ha sperimentato fluttuazioni significative. Ogni indicazione storica al rialzo o al ribasso dell'andamento del livello di chiusura di ciascun Indice di Riferimento non costituisce un'indicazione che tale Indice di Riferimento con maggiore o minore probabilità possa subire un aumento o un decremento in qualsiasi momento durante la vita delle Obbligazioni. Risulta infatti impossibile prevedere se il prezzo delle componenti di un Indice di Riferimento subirà un rialzo o un ribasso e si consiglia di non prendere i valori storici di ciascuno degli Indici di Riferimento come indicativi dell'andamento futuro. L'Emittente non può fornire alcuna assicurazione che la futura *performance* di ciascuno degli Indici di Riferimento o dei relativi componenti produrrà la corresponsione ai portatori delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**) di un ammontare di interessi superiore al valore della Cedola a Tasso Fisso. L'Emittente non formula alcuna dichiarazione con riferimento al futuro andamento degli Indici di Riferimento.

L'Emittente e le società del Gruppo Merrill Lynch non assumono nessuna responsabilità relativa al calcolo, al mantenimento o alla pubblicazione di alcuno tra gli Indici di Riferimento e non assumono nessuna di tali responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni in alcuno degli Indici di Riferimento.

La descrizione di ciascuno degli Indici di Riferimento contenuta nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6 della presente Nota Integrativa include un tabella che mostra valori storici massimi e minimi per ognuno degli Indici di Riferimento per ciascun trimestre a partire dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2005.

A titolo di paragone, si tenga presente che, alla data del 21 luglio 2005, il BTP con vita residua 6 anni, con cedola del 5,25% e con scadenza 1 agosto 2011 aveva un rendimento effettivo annuo lordo pari al 2,93%.

Gli Indici di Riferimento

Il rendimento delle Obbligazioni è indicizzato all'andamento dei seguenti cinque indici (gli **Indici di Riferimento** e, singolarmente, l'**Indice di Riferimento**): Nikkei 225, Dow Jones Euro STOXX 50SM, Standard & Poor's 500, SMI e Hang Seng di seguito descritti, come pubblicati dal relativo Sponsor.

Per **Sponsor** si intende:

- con riferimento all'Indice Nikkei 225 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index" e sul circuito Reuters con il codice ".N225"), la Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento all'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" e sul circuito Reuters con il codice ".STOXX50E"), STOXX Limited;
- con riferimento all'Indice Standard & Poor's 500 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SPX"), la Standard & Poor's Corporation, una divisione della McGraw-Hill, Inc.;
- con riferimento all'Indice SMI (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SSMI"), Schweizer Börse SWX (Swiss Exchange);
- con riferimento all'Indice Hang Seng (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".HSI"), HSI Services Limited.

Di seguito, a titolo esemplificativo si indicano i Valori di Riferimento di ciascuno degli Indici di Riferimento alla data del 30 giugno 2005:


INDICE	Valore di Riferimento al 30 giugno 2005
Nikkei 225	11.584,01
Dow Jones Euro STOXX 50 SM	3.181,54
Standard & Poor's 500	1.191,33
SMI	6.253,08
Hang Seng	14.201,06

Andamento storico degli Indici di Riferimento

Si riporta di seguito, mediante rappresentazione grafica ottenuta utilizzando come fonte dati Bloomberg, l'andamento degli Indici di Riferimento registrati dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2005.

Avvertenza: si evidenzia che gli andamenti storici degli Indici di Riferimento di seguito riportati non sono necessariamente indicativi degli andamenti futuri degli stessi.


Nikkei 225




Dow Jones Euro STOXX 50SM




Standard & Poor's 500



Swiss Market Index



Hang Seng



INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE

Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**), con provvedimento n. 4119 del 7 luglio 2005, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana (il **MOT**) delle obbligazioni «Merrill Lynch 2005/2011 *Il collocamento "Reload2 BancoPosta a 6 anni"* legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» (le **Obbligazioni**).

Con successivo provvedimento Borsa Italiana determinerà la data di inizio delle negoziazioni previa verifica, ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il **Regolamento del Mercato**), della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni.

L'operazione descritta nella Nota Integrativa consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata alla quotazione delle Obbligazioni (l'**Offerta**), per un importo complessivo di Euro 800 milioni (comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni), costituito da un massimo di n. 800.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, emesse dall'Emittente.

Le Obbligazioni sono titoli obbligazionari strutturati il cui rendimento è legato, per gli ultimi tre anni di vita del Prestito Obbligazionario, all'andamento dei seguenti cinque indici azionari: Nikkei 225, Dow Jones Euro STOXX 50SM, Standard & Poor's 500, SMI e Hang Seng (ciascuno un **Indice di Riferimento** e, congiuntamente, gli **Indici di Riferimento**), secondo quanto riportato nel Capitolo 1, Paragrafo 1.6. In particolare, ciascuna Obbligazione pagherà annualmente una cedola lorda a tasso fisso (la **Cedola a Tasso Fisso**), pari al 3,00% del valore nominale delle Obbligazioni il 30 settembre 2006, il 30 settembre 2007 ed il 30 settembre 2008 e pari allo 0,25% del valore nominale delle Obbligazioni il 30 settembre 2009, il 30 settembre 2010 ed il 30 settembre 2011. Inoltre, al quarto, al quinto ed al sesto anno, ciascuna Obbligazione potrà pagare anche una cedola lorda variabile (la **Cedola Aggiuntiva Eventuale**) in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso, il cui pagamento e ammontare dipenderà dal verificarsi dell'Evento Azionario (come definito al Capitolo 1, Paragrafo 1.6) e dall'anno in cui tale Evento Azionario si verificherà come deciso dall'Agente per il Calcolo a sua discrezione.

Le Obbligazioni verranno emesse in forza: (i) delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Società debitamente convocato e tenuto il 24 febbraio 1986, il 5 giugno 2000 e il 24 febbraio 2003 e del Consenso del Consiglio di Amministrazione della Società del 13 marzo 2003, (ii) delle delibere del Comitato Finanziario del Consiglio di Amministrazione della Società del 23 aprile 2004, (iii) dell'*Approval of New Procedures on the Issuance and Sale of Indebtedness* del 19 ottobre 2004 e del *Certificate of Delegation* del 12 settembre 2003; e (iv) del *Certificate of Appointment* del 29 aprile 2005.

L'Offerta è coordinata e diretta da Poste Italiane S.p.A. che agisce in qualità di collocatore unico e responsabile del collocamento (**Poste Italiane** ovvero il **Responsabile del Collocamento**). Le Obbligazioni saranno collocate da Poste Italiane attraverso la rete di distribuzione rappresentata dai propri uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale.

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia (ad esclusione degli Investitori Professionali, quali definiti nel Capitolo 5, Paragrafo 5.3) fino al 100% dell'importo nominale massimo dell'Offerta (pari a Euro 800 milioni, comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di

Euro 750 milioni) per tramite del Responsabile del Collocamento, che agisce quale collocatore unico (si veda il Capitolo 4).

L'Offerta sarà effettuata esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (si veda di seguito Capitolo 5, Paragrafo 5.3). Le domande di adesione potranno essere effettuate esclusivamente da soggetti titolari di conti aperti presso Poste Italiane. Le adesioni potranno altresì essere effettuate per via telematica (si veda il successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.7).

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili all'Emittente:

- Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il **Securities Act**) e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("*United States*" e "*U.S. person*" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Nessuna persona può accettare l'Offerta dagli Stati Uniti o all'interno di essi.
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento del Prestito Obbligazionario (i) a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("*U.S. Person*" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), in entrambi i casi, in conformità a quanto previsto dal *Regulation S* del *Securities Act*, (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario da quello tra i seguenti eventi che si verifica per ultimo: (A) il completamento del collocamento delle Obbligazioni, come determinato dal Responsabile del Collocamento e (B) la Data di Emissione delle Obbligazioni (ovvero qualunque altra data l'Emittente reputi, a sua discrezione, necessaria al fine di rispettare il *Regulation S*), e (ii) ad inviare, a ciascun intermediario o depositario attraverso il quale abbia venduto tali Obbligazioni durante il periodo di divieto, una conferma ovvero un avviso in merito alle restrizioni su offerta e vendita delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento, a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come definita nell'*Internal Revenue Code of the United States*), (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario dalla Data di Emissione delle Obbligazioni (tale periodo è definito il **periodo di divieto**).

Le Obbligazioni saranno soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto sopra considerato, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *U.S. Person*.

Le modalità di adesione all'Offerta e gli eventuali criteri di riparto sono rispettivamente indicati di seguito nel Capitolo 5, Paragrafi 5.7 e 5.8.

Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.19 e il Capitolo 5, Paragrafi 5.3 e 5.7 per disposizioni relative ai divieti di vendita delle Obbligazioni a cittadini statunitensi, residenti negli Stati Uniti e soggetti sottoposti alla legislazione fiscale degli Stati Uniti.

Lo schema che segue riassume i dati essenziali dell'Offerta delle Obbligazioni

Quotazione	<p>Borsa Italiana, con provvedimento n. 4119 del 7 luglio 2005 ha disposto l'ammissione alle negoziazioni presso il MOT delle Obbligazioni.</p> <p>Con successivo provvedimento Borsa Italiana determinerà la data di inizio delle negoziazioni previa verifica, ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento del Mercato, della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni.</p>
Data di inizio e termine dell'Offerta	<p>L'Offerta prenderà avvio alle ore 9.00 (ora di Milano) dell'1 agosto 2005 e terminerà alle ore 15.00 (ora di Milano) del 24 settembre 2005 ovvero, con riferimento al collocamento <i>on-line</i> descritto nel successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.4, alle ore 15.00 (ora di Milano) del 15 settembre 2005 (il Periodo di Offerta) salvo chiusura anticipata, ove sia stato raggiunto l'importo di Euro 750 milioni relativamente all'Offerta destinata al pubblico, che verrà comunicata al pubblico dal Responsabile del Collocamento prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.</p> <p>In caso di chiusura anticipata, un importo massimo di Euro 50 milioni sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni.</p> <p>Il Responsabile del Collocamento ha, inoltre, la facoltà di chiudere anticipatamente l'Offerta, una volta raggiunto l'importo di Euro 200 milioni e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB, fermo restando che saranno assegnati ai richiedenti tutte le Obbligazioni prenotate prima della data di chiusura anticipata dell'Offerta.</p> <p>Il Responsabile del Collocamento, con il preventivo consenso dell'Emittente, si riserva peraltro la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.</p>
Prezzo di Offerta	100% del valore nominale.
Controvalore totale della Offerta	Fino a un importo di Euro 800 milioni (comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni).
Numero delle Obbligazioni Offerte	Fino a 800.000 (comprensivo di n. 50.000 Obbligazioni che saranno destinate all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di n. 750.000).
Data di Emissione	30 settembre 2005.
Rating	<p>Alla data della presente Nota Integrativa risulta assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di <i>rating</i> mondiali, di seguito indicate, il seguente <i>credit rating</i> con riferimento, rispettivamente, ai debiti a breve termine³ ed a debiti a lungo termine⁴:</p> <p>Fitch: F1+ e AA-</p> <p>Moody's Investors Service: P-1 e Aa3</p> <p>Standard & Poor's: A-1 e A+</p> <p>Non è prevista la richiesta di assegnazione di alcun <i>rating</i> alle Obbligazioni.</p>

³ *Commercial Paper*.

⁴ Debito non subordinato e non garantito.

Ritiro e Revoca dell'Offerta

Successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo e prima del giorno precedente la data di inizio dell'Offerta, il Responsabile del Collocamento o l'Emittente, avranno ciascuno la facoltà di non dare inizio all'Offerta.

Qualora successivamente alla data di inizio dell'Offerta e prima dell'emissione delle Obbligazioni si dovessero verificare circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del gruppo facente capo all'Emittente, o del Responsabile del Collocamento ovvero del gruppo facente capo al Responsabile del Collocamento che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità dell'Offerta, il Responsabile del Collocamento e l'Emittente avranno la facoltà di revocare l'Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio dell'Offerta e la Data di Emissione mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Comunicazione dei risultati dell'Offerta

Il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta, i risultati della stessa mediante apposito annuncio pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dei confini della Repubblica Italiana in forma di, e rappresentati inizialmente da, un'obbligazione in forma globale temporanea (si veda il Capitolo 1, Paragrafo 1.17).

L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per scopi societari generali (si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.16).

QUESTA PAGINA È STATA VOLUTAMENTE LASCIATA BIANCA

1. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE

1.1 Diffusione dei titoli presso il pubblico

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico fino ad un massimo del 100% (per un importo di Euro 800 milioni, comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni) dell'importo nominale complessivo.

L'Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia.

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili all'Emittente:

- Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il **Securities Act**) e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("United States" e "U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Nessuna persona può accettare l'Offerta dagli Stati Uniti o all'interno di essi.
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento del Prestito Obbligazionario (i) a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), in entrambi i casi, in conformità a quanto previsto dal *Regulation S* del *Securities Act*, (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario da quello tra i seguenti eventi che si verifica per ultimo: (A) il completamento del collocamento delle Obbligazioni, come determinato dal Responsabile del Collocamento e (B) la Data di Emissione delle Obbligazioni (ovvero qualunque altra data l'Emittente reputi, a sua discrezione, necessaria al fine di rispettare il *Regulation S*), e (ii) ad inviare, a ciascun intermediario o depositario attraverso il quale abbia venduto tali Obbligazioni durante il periodo di divieto, una conferma ovvero un avviso in merito alle restrizioni su offerta e vendita delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento, a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come definita nell'*Internal Revenue Code of the United States*), (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario dalla Data di Emissione delle Obbligazioni (tale periodo è definito il **periodo di divieto**).

Le Obbligazioni saranno soggette ai requisiti fiscali degli

Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto sopra considerato, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *U.S. Person*.

1.2 Denominazione e natura delle Obbligazioni, numero e valore dei tagli

Il Prestito Obbligazionario è denominato «Merrill Lynch 2005/2011 *Il collocamento* "Reload2 BancoPosta a 6 anni" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» ed è costituito da un massimo di n. 800.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Le Obbligazioni sono titoli obbligazionari strutturati il cui rendimento è legato all'andamento degli Indici di Riferimento.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma di, e rappresentati inizialmente da, un'obbligazione in forma globale temporanea (si veda di seguito, Capitolo 1, Paragrafo 1.17).

Il risparmiatore che investe nelle Obbligazioni si espone al rischio di variazione del prezzo di mercato delle Obbligazioni in funzione dell'andamento dei tassi d'interesse (aumenti dei tassi d'interesse potrebbero comportare una riduzione del prezzo della componente obbligazionaria a tasso fisso e di conseguenza del prezzo delle Obbligazioni e viceversa), della dinamica dei valori degli Indici di Riferimento (un andamento negativo generalizzato dei prezzi delle azioni incluse negli Indici di Riferimento potrebbe produrre un impatto negativo sul prezzo della componente derivata e dunque sul prezzo delle Obbligazioni), della volatilità dei valori degli Indici di Riferimento (un aumento generalizzato della volatilità potrebbe comportare un abbassamento del prezzo della componente derivata e dunque del prezzo dell'Obbligazione).

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle "United States Persons" sarà apposta sulle Obbligazioni:

"Qualunque "United States Persons" (come definite nell'*Internal Revenue Code of the United States*) sottoposto alla legislazione fiscale statunitense che sia portatore delle Obbligazioni sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell'*Internal Revenue Code*".

Le Sezioni dell'*Internal Revenue Code* sopra richiamate prevedono che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni vendita, trasferimento, o pagamento del capitale con riferimento alle Obbligazioni.

1.3 Moneta del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario è emesso e denominato in Euro.

1.4 Valore nominale del Prestito Obbligazionario

Il valore nominale del Prestito Obbligazionario è pari a Euro 800 milioni (comprensivo dell'importo di Euro 50

milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni). Il valore nominale definitivo sarà reso noto dal Responsabile del Collocamento, entro 5 giorni di calendario dalla conclusione dell'Offerta, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

1.5 Prezzo di emissione e rimborso

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

Il prezzo di emissione è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate, riferite al taglio di Euro 1.000 e alla data di valutazione del 21 luglio 2005:

Valore componente obbligazionaria:	917,00
Valore componente derivata:	53,00
Prezzo netto per l'Emittente:	970,00
Commissione media attesa di collocamento:	30,00
Prezzo di emissione:	1.000,00

La componente obbligazionaria è rappresentata da una Obbligazione a tasso fisso che paga una cedola a tasso fisso annua pari al 3,00% lordo del valore nominale per i primi tre anni e pari allo 0,25% lordo del valore nominale per i tre anni successivi.

Sottoscrivendo le Obbligazioni strutturate «Merrill Lynch 2005/2011 *Il collocamento* "Reload2 BancoPosta a 6 anni" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» l'investitore compra implicitamente una opzione *digital call* con scadenza 2009 e due opzioni *knock out digital call*, con scadenza 2010 e 2011, con le quali l'investitore matura il diritto a percepire, alla fine dell'Anno di Riferimento 2009, 2010 e 2011, una Cedola Aggiuntiva Eventuale annuale al verificarsi dell'Evento Azionario.

L'Evento Azionario è costituito dal verificarsi, in un Anno di Riferimento (2009, 2010 e 2011) e relativamente a ciascuno degli Indici azionari della seguente condizione:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 90\%$$

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2009, verrà esercitata la prima *call* e si estingueranno automaticamente le due *knock out digital call*: l'Obbligazione, in questo caso, corrisponderà per ciascun Anno di Riferimento (2009, 2010 e 2011) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 4,00% lordo del valore nominale.

Qualora l'Evento Azionario non si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2009, ma si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2010, sarà andata estinta la prima *call* con scadenza 2009, verrà esercitata la *knock out digital call* con scadenza 2010, e si estinguerà automaticamente la seconda *knock out digital call*, con scadenza 2011: l'Obbligazione, in questo caso, corrisponderà, per l'anno 2010 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari all'8,25% lordo del valore nominale e, per l'anno successivo 2011, una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 4,00% lordo del valore nominale.

Qualora l'Evento Azionario non si realizzi né al 2009, né al 2010, ma si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, saranno andate estinte le due opzioni *call*, rispettivamente con scadenza 2009 e 2010, e verrà esercitata la *knock out digital call*, con scadenza 2011: l'Obbligazione, in questo caso, corrisponderà, solo nell'anno 2011, una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 12,75% lordo del valore nominale.

Qualora, invece, l'Evento Azionario non si realizzi in corrispondenza di alcuno degli Anni di Riferimento (2009, 2010, 2011) per ciascun Anno di Riferimento la Cedola Aggiuntiva Eventuale sarà pari allo 0,00%.

Il valore totale della componente derivativa è stato determinato sulla base delle condizioni di mercato del 21 luglio 2005 sulla base di Simulazioni di tipo Montecarlo⁵, utilizzando una volatilità⁶ media su base annua del 15,00% per i cinque Indici azionari ed un tasso *risk-free*⁷ del 2,967%.

Il rendimento effettivo lordo, al netto della componente derivativa, è pari, in capitalizzazione composta, al 2,65% su base annua.

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale, senza alcuna deduzione di spesa, il 30 settembre 2011.

1.6 Tasso di interesse nominale

Ciascuna Obbligazione pagherà annualmente la Cedola a Tasso Fisso lorda, negli ammontari di seguito indicati. Inoltre, al quarto, al quinto ed al sesto anno, ciascuna Obbligazione potrà pagare, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso lorda, anche la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda, il cui pagamento dipenderà dal verificarsi dell'Evento Azionario e dall'anno in cui effettivamente tale Evento Azionario si verifica, come determinato dall'Agente per il Calcolo a sua discrezione.

Interessi annuali fissi

Le Obbligazioni pagheranno una Cedola a Tasso Fisso pari al 3,00% del valore nominale delle Obbligazioni il 30 settembre 2006, il 30 settembre 2007 ed il 30 settembre 2008 e pari allo 0,25% del valore nominale delle Obbligazioni il 30 settembre 2009, il 30 settembre 2010 ed il 30 settembre 2011.

⁵ Per **opzione di tipo digital call e knock-out digital call** si intende un particolare tipo di strumento finanziario derivato, che corrisponde un importo precedentemente stabilito se, alla scadenza, il valore finale del sottostante è al di sopra (*digital call*) di un predeterminato valore iniziale. Nel caso in cui tale circostanza non si verifica l'opzione si estingue (*knock-out*).

⁶ Per **Simulazioni di tipo Montecarlo** si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla "legge dei grandi numeri". Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l'altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

⁷ Per **volatilità** si intende la misura dell'oscillazione del valore di un'attività finanziaria intorno alla propria media.

⁸ Per **tasso risk free** si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità. Il tipico esempio di rendimenti privi di rischio è fornito dai rendimenti dei Titoli di Stato che vengono, in genere, considerati come privi di rischio di insolvenza del debitore.

La tabella che segue illustra ciascuna Cedola a Tasso Fisso per la relativa Data di Pagamento in ciascun anno.

Anni	Cedola a tasso fisso lorda
2006	3,00%
2007	3,00%
2008	3,00%
2009	0,25%
2010	0,25%
2011	0,25%

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è indipendente da qualsiasi evento inerente o relativo agli Indici di Riferimento, e differisce dalla corresponsione della Cedola Aggiuntiva Eventuale soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario (come definito di seguito).

Interessi annuali soggetti al verificarsi dell'Evento Azionario

Oltre alle Cedole a Tasso Fisso, in data 30 settembre 2009, 30 settembre 2010 e 30 settembre 2011 le Obbligazioni potranno fruttare una Cedola Aggiuntiva Eventuale, il cui pagamento dipenderà dal verificarsi di determinate condizioni finanziarie (l'**Evento Azionario**).

In particolare, l'Evento Azionario è costituito dal verificarsi, in un Anno di Riferimento (come di seguito definito) e relativamente a ciascuno degli Indici di Riferimento, che sono Nikkei 225, Dow Jones Euro STOXX 50SM, Standard & Poor's 500, SMI, Hang Seng, della seguente condizione:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 90\%$$

ove:

Spot_{t,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento (come di seguito definiti) dell'Indice di Riferimento i-esimo, rilevato in data 8, 9, 10 e 11 settembre (ciascuna indicata come **Data di Osservazione Finale**) del t-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);

Spot_{0,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Indice di Riferimento i-esimo (come di seguito definito) rilevati in data 30 settembre, 3, 4 e 5 ottobre 2005 (ciascuna indicata come **Data di Osservazione Iniziale**);

i = l'i-esimo Indice di Riferimento, dove i può essere sostituito come segue i=1 il Nikkei 225, i=2 il Dow Jones Euro STOXX 50SM, i=3 lo Standard & Poor's 500, i=4 lo SMI, i=5 l'Hang Seng;

t = anno 2009, 2010 e 2011 (ciascuno indicato come **Anno di Riferimento**).

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato dallo Sponsor (come di seguito definito) alla Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Osservazione Finale.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi nell'Anno di Riferimento 2009, l'Obbligazione corrisponderà per ciascun Anno di Riferimento (2009, 2010 e 2011) una Cedola Aggiuntiva Eventuale di un valore pari al 4,00% del valore nominale, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso di un valore pari allo 0,25% come indicato nella seguente tabella.

Cedola Aggiuntiva Eventuale (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2009):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	4,00%
2010	4,00%
2011	4,00%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi nell'Anno di Riferimento 2009, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione sarà pari per ciascun Anno di Riferimento alla somma della Cedola a Tasso Fisso pagabile per quell'Anno di Riferimento e della Cedola Aggiuntiva Eventuale, quest'ultima al tasso indicato nella tabella di cui sopra per ciascun Anno di Riferimento. Tale interesse complessivo è pari al 4,25% per ciascun Anno di Riferimento 2009, 2010 e 2011. In caso l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2009, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi (2010 e 2011).

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare nell'Anno di Riferimento 2009, l'Obbligazione corrisponderebbe, per l'Anno di Riferimento 2009, solo la Cedola a Tasso Fisso di un valore pari allo 0,25%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2010 o nell'Anno di Riferimento 2011 per pagare la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi nell'Anno di Riferimento 2010, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2010 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari all'8,25% del valore nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso di un valore pari allo 0,25%, e per l'Anno di Riferimento 2011 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 4,00% del valore nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%, come indicato nella seguente tabella.

Cedola Aggiuntiva Eventuale (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2010):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	0
2010	8,25%
2011	4,00%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi nell'Anno di Riferimento 2010, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione sarà pari per ciascun Anno di Riferimento 2010 e 2011 alla somma della Cedola a Tasso Fisso e della Cedola Aggiuntiva Eventuale, quest'ultima al tasso indicato nella tabella di cui sopra per ciascun Anno di Riferimento. Tale interesse complessivo è pari all'8,50% per l'Anno di Riferimento 2010 e al 4,25% per l'Anno di Riferimento 2011. Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2010, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento successivo (2011).

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si

dovesse verificare nell'Anno di Riferimento 2010, l'Obbligazione corrisponderebbe, per l'Anno di Riferimento 2010, soltanto la Cedola a Tasso Fisso di un valore pari allo 0,25%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2011 per pagare la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi nell'Anno di Riferimento 2011, l'Obbligazione corrisponderà per tale Anno di Riferimento la Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 12,75% del valore nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%, come indicato nella seguente tabella:

Cedola Aggiuntiva Eventuale (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2011):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	0
2010	0
2011	12,75%

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare nell'Anno di Riferimento 2011, l'Obbligazione pagherà la sola Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% del valore nominale.

Qualora una Data di Osservazione Iniziale relativa ad un determinato Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Iniziale Differita**), detta Data di Osservazione Iniziale Differita si intenderà posticipata con riferimento a tale Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data che non sia già una Data di Osservazione Iniziale con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Iniziale per alcuno degli Indici di Riferimento potrà essere posticipata oltre il 21 ottobre 2005 (incluso). Qualora una Data di Osservazione Finale per un Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Finale da Differire**), detta Data di Osservazione Finale da Differire si intenderà posticipata per quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data che non sia già una Data di Osservazione Finale con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Finale, per ciascun Indice di Riferimento, potrà essere posticipata oltre il 22 settembre (incluso) del relativo Anno di Riferimento. Se una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale è differita consecutivamente al 21 ottobre 2005 nel caso di una Data di Osservazione Iniziale o al 22 settembre del relativo Anno di Riferimento nel caso di una Data di Osservazione Finale, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento a tale data, a sua discrezione, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nel paragrafo "Eventi di turbativa del mercato".

Per **Giorno di Negoziazione** si intende un giorno in cui il relativo Sponsor (come di seguito definito) calcola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento (oppure lo avrebbe calcolato e pubblicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, come di seguito definito).

Gli Indici di Riferimento

Il rendimento delle Obbligazioni è indicizzato all'andamento degli Indici di Riferimento, di seguito descritti, come pubblicati dal relativo Sponsor.

Per **Sponsor** si intende:

- con riferimento al Nikkei 225 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index" e sul circuito Reuters con il codice ".N225"): Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento al Dow Jones Euro STOXX 50SM (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" e sul circuito Reuters con il codice ".STOXX50E"): STOXX Limited;
- con riferimento allo Standard & Poor's 500 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SPX"): la Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGraw-Hill, Inc.;
- con riferimento allo SMI (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SSMI"): Schweizer Börse SWX (Swiss Exchange);
- con riferimento all'Hang Seng (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".HSI"): HSI Services Limited.

a) Nikkei 225

E' un indice calcolato su una base ponderata del prezzo di 225 titoli azionari diffusi (i **Titoli di Riferimento**) quotati nella "First Section" del "Tokyo Stock Exchange", rappresentanti un ampio segmento dell'industria Giapponese. Come gli Indici di Riferimento che sono elencati nella "First Section", sono tra quelli più scambiati frequentemente sul "Tokyo Stock Exchange". L'indice Nikkei 225 è un indice ponderato per capitalizzazione di borsa che significa una valutazione del titolo sottostante basata sul prezzo per azione invece del valore di capitalizzazione di mercato totale dell'Emittente.

Nikkei 225 è di proprietà esclusiva della Nihon Keizai Shimbun, Inc. (**NKS**) e tutti i diritti, incluso il diritto d'autore e i diritti relativi a "Nikkei", "Nikkei Stock Average", "Nikkei Average" e "Nikkei 225" sono riservati a NKS.

E' importante sottolineare che un investimento nelle Obbligazioni non dà diritto ad alcun diritto di proprietà dei Titoli di Riferimento delle società comprese nel Nikkei 225 né a qualsiasi dividendo relativo ai Titoli di Riferimento.

La seguente tabella riporta i valori massimi, minimi e di chiusura dell'Indice Nikkei 225 per i quattro trimestri degli anni 2002, 2003, 2004 e per i primi due trimestri del 2005.

Livelli massimi, minimi e di chiusura dell'Indice

Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello Minimo	Livello di chiusura
gennaio – marzo 2002	11.919,30	9.420,85	11.024,94
aprile – giugno 2002	11.979,85	10.074,56	10.621,84
luglio – settembre 2002	10.960,25	9.075,09	9.383,29
ottobre – dicembre 2002	9.215,56	8.303,39	8.578,95
gennaio – marzo 2003	8.790,92	7.862,43	7.972,71
aprile – giugno 2003	9.137,14	7.607,88	9.083,11
luglio – settembre 2003	11.033,32	9.265,56	10.219,05
ottobre – dicembre 2003	11.161,71	9.614,60	10.676,64
gennaio – marzo 2004	11.770,65	10.365,40	11.715,39
aprile – giugno 2004	12.163,89	10.505,05	11.858,87
luglio – settembre 2004	11.896,01	10.687,81	10.823,57
ottobre – dicembre 2004	11.488,76	10.659,15	11.488,76
gennaio – marzo 2005	11.966,69	11.238,37	11.668,95
aprile – giugno 2005	11.874,75	10.825,39	11.584,01

Il Gruppo Merrill Lynch ha stipulato un accordo di licenza d'uso non esclusivo con NKS, in base al quale insieme alle sue controllate (compreso l'Emittente), dietro corresponsione di un compenso, sarà autorizzata a usare il Nikkei 225 in connessione con l'offerta e la vendita delle Obbligazioni. L'Emittente non è affiliata a NKS; la sola relazione intercorrente tra NKS e l'Emittente è la licenza d'uso dell'Indice Nikkei 225 e dei marchi relativi all'Indice Nikkei 225.

NKS non è obbligato a continuare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Nikkei 225. Le Obbligazioni non sono pubblicizzate, approvate, vendute o altrimenti sponsorizzate da NKS. Non si deve ritenere dalle informazioni qui vi contenute che NKS rilasci alcuna dichiarazione e garanzia, esplicita o implicita, all'Emittente o a qualsiasi detentore delle Obbligazioni riguardo l'opportunità di investire in strumenti finanziari in genere e nelle Obbligazioni in particolare o riguardo la capacità dell'Indice Nikkei 225 di indicare generalmente la *performance* del mercato azionario.

NKS determina, compone e calcola l'Indice Nikkei 225 senza considerare le Obbligazioni. NKS non ha alcuna obbligazione di considerare gli interessi dei possessori delle Obbligazioni o di altre persone che possano avere interesse nelle Obbligazioni nel determinare, comporre o calcolare l'Indice Nikkei 225. NKS non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione dei termini, prezzi o ammontare delle Obbligazioni e non sarà responsabile o parteciperà alla determinazione o calcolo inerente il valore nominale delle Obbligazioni alla Data di Scadenza prevista. NKS non ha obblighi o responsabilità riguardo l'amministrazione, la vendita e la negoziazione delle Obbligazioni.

L'Emittente non si assume alcuna responsabilità per il calcolo, il mantenimento e la pubblicazione dell'Indice Nikkei 225. NKS non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore o omissione nel calcolo o nella diffusione dell'Indice Nikkei 225 o nella maniera in cui l'Indice Nikkei 225 è utilizzato per determinare il livello iniziale o finale dell'Indice Nikkei 225 o qualsiasi ammontare pagabile alla scadenza delle Obbligazioni.

NKS NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E LA COMPLETEZZA DELL'INDICE NIKKEI 225 NE' DI ALCUN DATO INCLUSO NELL'INDICE NIKKEI 225. LO SPONSOR DELL'INDICE NIKKEI 225 NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUANTO RIGUARDA EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI.

Ogni informazione contenuta nella presente Nota Integrativa inerente l'Indice Nikkei 225, incluse quelle sulla sua formazione, metodo di calcolo e cambiamenti dei componenti, sono derivate da fonti pubblicamente reperibili. L'Emittente non si assume alcuna responsabilità per la completezza o accuratezza di tali informazioni.

b) Dow Jones Euro STOXX 50SM

L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM è un indice composto, alla data di redazione della presente Nota Integrativa, dai 50 titoli azionari a maggior capitalizzazione ("*bluechips*") quotati nelle principali Borse dell'area Euro. L'Indice è stato sviluppato a decorrere dal 31 Dicembre 1991 con il valore iniziale di 1000.

L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM è pubblicato da STOXX Limited (**STOXX**) ed il nome dell'Indice è un marchio di DOW JONES & COMPANY, INC. (**Dow Jones**). L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM è un marchio di Dow Jones ed è stato concesso in licenza al Gruppo Merrill Lynch per determinati scopi.

L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM viene attualmente calcolato: (i) moltiplicando il prezzo per azione di ciascun titolo sottostante per il numero di azioni in circolazione adeguate al flottante (e, se l'azione non viene quotata in Euro, moltiplicando per la rispettiva valuta del paese e per un fattore di cambio che rifletta il tasso di cambio tra la valuta del rispettivo paese e l'Euro); (ii) calcolando la somma di tutti questi prodotti (la *Index Aggregate Market Capitalization* – capitalizzazione di mercato complessiva dell'indice); e (iii) dividendo la *Index Aggregate Market Capitalization* per un divisore che rappresenta la *Index Aggregate Market Capitalization* alla data di base dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM, e che può essere adeguato per permettere cambiamenti del capitale azionario sot-

toscritto di singoli titoli sottostanti, compresi l'aggiunta e l'eliminazione di azioni, la sostituzione delle medesime, dividendi e frazionamenti azionari, senza distorsioni dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM. A causa di tale ponderazione della capitalizzazione, i movimenti dei prezzi azionari dei titoli sottostanti delle società con una capitalizzazione di mercato relativamente maggiore avranno un effetto più significativo sul livello dell'intero Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM rispetto ai movimenti dei prezzi azionari dei titoli sottostanti di società con una capitalizzazione di mercato relativamente inferiore.

La composizione dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM viene sottoposta a revisione annua e i cambiamenti sono applicati al terzo venerdì di settembre, utilizzando dati di mercato di fine agosto come base del processo di revisione. Le variazioni della composizione dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM vengono apportate per assicurare che l'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM comprenda le società che, all'interno di paesi ammessi e all'interno di ogni settore industriale, presentano la capitalizzazione di mercato maggiore. Le variazioni della composizione dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM vengono interamente apportate da STOXX senza consultare le società rappresentate nell'Indice Dow Jones

Euro STOXX 50SM o l'Emittente. L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM viene inoltre sottoposto a costante revisione, e una variazione della composizione dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM può risultare necessaria qualora si verificassero degli eventi straordinari in relazione a una delle emittenti dei titoli sottostanti, per esempio esclusione dalla quotazione, fallimento, fusione o acquisizione. In questi casi, l'evento viene preso in considerazione non appena sopravviene. I titoli sottostanti possono essere cambiati in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Né STOXX né nessuno dei suoi fondatori sono affiliati all'Emittente, né hanno partecipato a qualsiasi titolo alla creazione delle Obbligazioni.

Ulteriori informazioni sull'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM sono reperibili sul sito Internet www.stoxx.com. STOXX e Dow Jones non hanno alcun rapporto con l'Emittente, oltre a quello relativo alla concessione della licenza d'uso, con riferimento alle Obbligazioni, dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM e dei relativi marchi.

La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi e di chiusura dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM per i quattro trimestri degli anni 2002, 2003, 2004 e per i primi due trimestri del 2005.

Livelli massimi, minimi e di chiusura dell'Indice

Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello Minimo	Livello di chiusura
gennaio – marzo 2002	3.833,09	3.430,18	3.784,05
aprile – giugno 2002	3.748,44	2.928,72	3.133,39
luglio – settembre 2002	3.165,47	2.187,22	2.204,39
ottobre – dicembre 2002	2.669,89	2.150,27	2.836,41
gennaio – marzo 2003	2.529,86	1.849,64	2.036,86
aprile – giugno 2003	2.527,44	2.067,23	2.419,51
luglio – settembre 2003	2.641,55	2.366,86	2.395,87
ottobre – dicembre 2003	2.760,66	2.434,63	2.760,66
gennaio – marzo 2004	2.959,71	2.702,05	2.787,49
aprile – giugno 2004	2.905,88	2.659,85	2.811,08
luglio – settembre 2004	2.806,82	2.580,04	2.726,30
ottobre – dicembre 2004	2.955,11	2.734,37	2.951,24
gennaio – marzo 2005	3.114,54	2.924,01	3.055,73
aprile – giugno 2005	3.190,80	2.930,10	3.181,54

L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM è di proprietà di, e pubblicato da, STOXX. L'Emittente non è affiliata con lo Sponsor dell'Indice; la sola relazione tra lo Sponsor dell'Indice e l'Emittente è quella relativa alla concessione della licenza d'uso dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50SM e dei relativi marchi. L'accordo di licenza d'uso intercorrente tra STOXX e l'Emittente richiede che il seguente linguaggio venga riprodotto nella presente Nota Integrativa:

LE OBBLIGAZIONI NON SONO SPONSORIZZATE, APPROVATE, VENDUTE O PROMOSSE DA STOXX O DA DOW JONES. STOXX E DOW JONES NON FORMULANO ALCUNA DICHIARAZIONE E NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA AI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI O AL PUBBLICO CON RIFERIMENTO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN STRUMENTI FINANZIARI IN GENERALE E NELLE OBBLIGAZIONI IN PARTICOLARE. L'UNICO

RAPPORTO INTERCORRENTE TRA STOXX ED IL LICENZIATARIO E' QUELLO IN VESTE DI TITOLARE DELLA LICENZA DELL'INDICE EURO STOXX 50SM E DI CERTI ALTRI MARCHI, NOMI E MARCHI DI SERVIZIO DI STOXX, E COME SUB TITOLARE DELLA LICENZA DEGLI INDICI DOW JONES E DI CERTI ALTRI MARCHI, NOMI E MARCHI DI SERVIZIO DI DOW JONES. I SOPRACITATI INDICI SONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA STOXX O DOW JONES, A SECONDA DEL CASO, SENZA ALCUNA CONSIDERAZIONE RIGUARDO IL LICENZIATARIO O LE OBBLIGAZIONI. STOXX E DOW JONES NON SONO RESPONSABILI PER O HANNO PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEL PREZZO O AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI DA EMETTERE O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE TRAMITE LA QUALE LE OBBLIGAZIONI VENGONO CONVERTITE IN SOMME DI DENARO. STOXX E DOW JONES NON HANNO

ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN CONNESSIONE CON L'AMMINISTRAZIONE, IL MARKETING E LA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI.

STOXX E DOW JONES NON GARANTISCONO L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DEGLI INDICI O DEI RELATIVI DATI IVI INCLUSI E NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISIONI O INTERRUZIONI DEGLI STESSI. STOXX E DOW JONES NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA (NE' ESPlicitA NE' IMPLICITa) PER QUANTO RIGUARDA I RISULTATI DA OTTENERSI DA PARTE DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DEI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ TRAMITE L'USO DEGLI INDICI O DI DATI IN ESSI CONTENUTI. STOXX E DOW JONES NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA (ESPlicitA O IMPLICITa) ED ESPRESSAMENTE NEGAO QUALSIASI GARANZIA, DI COMMERCIALIZZABILITÀ O ADEGUATEZZA PER UNA FINALITÀ O USO PARTICOLARE CON RIFERIMENTO AGLI INDICI O AI DATI IN ESSI CONTENUTI. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA, IN NESSUN CASO STOXX O DOW JONES SONO RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI PROFITTO MANCATO O PERDITA O DANNO INDIRETTO, SANZIONATORIO, SPECIALE O CONSEGUENZIALE, ANCHE NEL CASO FOSSERO INFORMATI DI TALE POSSIBILITÀ. NON CI SONO PARTI TERZE BENEFICIARIE DEGLI ACCORDI O DISPOSIZIONI INTERCORSE TRA STOXX ED IL TITOLARE DELLA LICENZA TRANNE CHE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO DEL TITOLARE DELLA LICENZA.

c) Standard & Poor's 500

L'Indice Standard & Poor's 500 è calcolato e pubblicato da Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGraw-Hill, Inc.

L'Indice S&P 500 (simbolo dell'indice "SPX") è finalizzato a fornire un'indicazione dello schema di movimento dei prezzi delle azioni ordinarie negli Stati Uniti. Il calcolo del livello dell'Indice S&P 500, discusso qui di seguito più nel dettaglio, si basa sul valore relativo del valore di mercato complessivo delle azioni ordinarie di 500 società in un particolare momento rispetto al valore medio di mercato complessivo delle azioni ordinarie di 500 società analoghe durante il periodo di base rappresentato dagli anni dal 1941 al 1943. Alla data del 31 gennaio 2005, 425 società, ovvero l'85,1% della capitalizzazione di mercato dell'Indice S&P 500, erano negoziate sulla NYSE; 74 società, ovvero il 14,8% della capitalizzazione di mercato dell'Indice S&P 500, erano negoziate sul *Nasdaq Stock Market* e una società, ovvero lo 0,1% della capitalizzazione di mercato dell'Indice S&P 500, era negoziata sull'*American Stock Exchange* (l'AMEX). S&P ha scelto di includere tali società nell'Indice S&P 500 al fine di conseguire una distribuzione per ampi raggruppamenti di industrie che si avvicini alla distribuzione di tali raggruppamenti nell'elenco delle azioni ordinarie dello *Standard & Poor's Stock Guide Database*, che S&P usa come modello presunto della composizione del mercato totale. I relativi criteri adottati da S&P comprendono la vitalità della società in questione, nella misura in cui tale società rappresenta il gruppo industriale a cui viene assegnata, nella misura in cui il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di tale società in genere risponde ai cambiamenti che interessano il rispettivo settore, il valore di mercato e l'attività di negoziazione delle azioni ordinarie di tale società. Dieci gruppi principali di società costituiscono l'Indice S&P 500, e la rispettiva ponderazione percentuale delle società attualmente incluse in

ciascun gruppo viene riportata tra parentesi: *Consumer Discretionary* (beni di consumo discrezionali) (11,7%); *Consumer Staples* (beni di consumo primari) (10,9%); Energia (7,6%); Finanziari (20,7%); Assistenza Sanitaria (12,6%); Industriali (11,8%); *Information Technology* (15,6%); Materiali (3,1%); Servizi di Telecomunicazione (3,1%) e *Utilities* (3,1%). S&P può di volta in volta, a sua esclusiva discrezione, aggiungere delle società all'Indice S&P 500, o eliminarne delle altre, per conseguire gli obiettivi sopra citati.

Calcolo dell'Indice S&P 500

S&P attualmente calcola l'Indice S&P 500 in un determinato momento nella maniera seguente:

- viene stabilito il prodotto tra prezzo di mercato per azione e numero delle azioni in circolazione di ciascun titolo appartenente all'indice in quel determinato momento (definito come il "valore di mercato" di tale titolo);
- vengono sommati i valori di mercato di tutti i titoli appartenenti all'indice in tale momento;
- viene stabilita la media dei valori di mercato di ogni settimana nel periodo di base rappresentato dagli anni dal 1941 al 1943 delle azioni ordinarie di ogni società di un gruppo di 500 società sostanzialmente analoghe;
- vengono sommati i valori di mercato medi di tutte le azioni ordinarie del periodo di base (e l'ammontare complessivo viene definito come "valore di base");
- l'attuale valore di mercato complessivo di tutti i titoli appartenenti all'indice viene diviso per il valore di base; e
- viene moltiplicato per dieci il quoziente che ne risulta, espresso in decimali.

Anche se S&P attualmente adotta la metodologia di cui sopra per calcolare l'Indice S&P 500, non si può garantire che S&P non modifichi o cambi tale metodologia in modo tale da poter influenzare il *Supplemental Redemption Amount* (ammontare supplementare di riscatto) dovuto ai detentori delle Obbligazioni alla Data di Scadenza o in altra data. S&P adegua la predetta formula per compensare i cambiamenti del valore di mercato di un'azione appartenente a tale indice, i quali, sulla base di quanto stabilito da S&P, risultano essere arbitrari e non dovuti a oggettive fluttuazioni del mercato. Tali cambiamenti possono derivare da cause quali:

- l'emissione di dividendi azionari;
- la concessione agli azionisti di diritti di acquisto di azioni aggiuntive;
- l'acquisto di azioni da parte di dipendenti ai sensi dei piani di incentivazione degli stessi;
- consolidamenti e acquisizioni;
- la concessione agli azionisti di diritti di acquisto di altri titoli dell'emittente;
- la sostituzione da parte di S&P di particolari azioni appartenenti all'Indice S&P 500; e
- altri motivi.

In tali casi, S&P per prima cosa ricalcola il valore di mercato complessivo di tutte le azioni appartenenti all'indice, una volta tenuto conto del nuovo prezzo di mercato per azione del titolo appartenente all'indice, ovvero del nuovo numero di azioni in circolazione di tale titolo azionario, o entrambi, a seconda dei casi, e quindi stabilisce il nuovo valore di base in conformità con la seguente formula:

Vecchio Valore di Base x (Nuovo Valore di Mercato/ Vecchio Valore di Mercato) = Nuovo Valore di Base

Ne risulta che il valore di base viene adeguato in misura

proporzionale rispetto a qualsiasi cambiamento del valore di mercato complessivo di tutte le azioni appartenenti all'indice, derivante dalle cause sopra citate nella misura in cui ciò risulta necessario per annullare gli effetti di tali

cause sull'Indice S&P 500. La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi e di chiusura dell'Indice S & P's 500 per i quattro trimestri degli anni 2002, 2003, 2004 e per i primi due trimestri del 2005.

Livelli massimi, minimi e di chiusura dell'Indice

Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello Minimo	Livello di chiusura
gennaio – marzo 2002	1.172,51	1.080,17	1.147,39
aprile – giugno 2002	1.146,54	973,53	989,82
luglio – settembre 2002	989,03	797,70	815,28
ottobre – dicembre 2002	938,87	776,76	879,82
gennaio – marzo 2003	931,66	800,73	848,18
aprile – giugno 2003	1.011,66	858,48	974,50
luglio – settembre 2003	1.039,58	965,46	995,97
ottobre – dicembre 2003	1.111,92	1.018,22	1.111,92
gennaio – marzo 2004	1.157,76	1.091,33	1.126,21
aprile – giugno 2004	1.150,57	1.084,10	1.140,84
luglio – settembre 2004	1.129,30	1.063,23	1.114,58
ottobre – dicembre 2004	1.213,55	1.094,81	1.211,92
gennaio – marzo 2005	1.225,31	1.163,75	1.180,59
aprile – giugno 2005	1.216,96	1.137,50	1.191,33

Standard & Poor's e il Gruppo Merrill Lynch hanno stipulato un accordo di licenza d'uso non trasferibile, non esclusivo, che garantisce al Gruppo Merrill Lynch e alle sue controllate, dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di usare l'Indice in connessione con l'emissione di certi strumenti finanziari, incluse le Obbligazioni. Anche l'Emittente è parte di tale accordo di licenza d'uso. L'Emittente non è affiliato allo Sponsor dell'Indice; l'unico rapporto intercorrente tra Standard & Poor's e l'Emittente è quello relativo alla concessione della licenza d'uso dell'Indice e dei marchi relativi a tale Indice.

LE OBBLIGAZIONI NON SONO IN ALCUN MODO PUBBLICIZZATE, APPROVATE, VENDUTE O PROMOSSE DA STANDARD & POOR'S. STANDARD & POOR'S NON HA APPROVATO LA LEGALITÀ O APPROPRIATEZZA DELLE OBBLIGAZIONI O L'ACCURATEZZA O L'ADEGUATEZZA DELLE DESCRIZIONI E INFORMAZIONI CHE RIGUARDANO LE OBBLIGAZIONI. STANDARD & POOR'S NON RENDE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI O A QUALSIASI ALTRA TERZA PERSONA, CIRCA L'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE, O NELLE OBBLIGAZIONI, O CIRCA L'IDONEITÀ DELL'INDICE DI RAPPRESENTARE L'ANDAMENTO GENERALE DEL MERCATO AZIONARIO. L'UNICO RAPPORTO CHE STANDARD & POOR'S INTRATTIENE CON L'EMITTENTE (AL DI FUORI DI TRANSAZIONI ORDINARIE) RIGUARDA L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI ALCUNI MARCHI E DENOMINAZIONI DI STANDARD & POOR'S E DELL'INDICE CHE VIENE DETERMINATO, FORMATO E CALCOLATO DA STANDARD & POOR'S, A PRESCINDERE DALL'EMITTENTE O DALLE OBBLIGAZIONI.

STANDARD & POOR'S NON HA ALCUN OBBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERESSI DELL'EMITTENTE O DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI NELLA DETERMINAZIONE, FORMAZIONE O CALCOLO DELL'INDICE. STANDARD & POOR'S

NON È RESPONSABILE PER, NÉ TANTOMENO HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE: DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI O DEL QUANTITATIVO DELLE OBBLIGAZIONI CHE SARANNO EMESSE; NÉ ALLA DETERMINAZIONE O CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE OBBLIGAZIONI SARANNO CONVERTITE IN CONTANTE. STANDARD & POOR'S NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALL'AMMINISTRAZIONE O COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

STANDARD & POOR'S NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE NÉ DI NESSUNO DEI DATI IN ESSO INCLUSI E STANDARD & POOR'S NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEGLI STESSI.

STANDARD & POOR'S NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, CIRCA I RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DAL LICENZIATARIO, DAI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI O DA OGNI ALTRO SOGGETTO TRAMITE L'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO. STANDARD & POOR'S NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITA ED ESPRESSAMENTE NEGA OGNI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO AD UN PARTICOLARE SCOPO O USO. SENZA IN ALCUN MODO LIMITARE QUANTO DETTO SOPRA, IN NESSUN CASO STANDARD & POOR'S SARÀ RESPONSABILE DI DANNI, DIRETTI O INDIRETTI (COMPRESI MANCATI GUADAGNI), ANCHE LADDOVE LA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICASSERO FOSSE STATA PORTATA A SUA CONOSCENZA.

d) Swiss Market Index (SMI®)

Lo Swiss Market Index (SMI) è un indice calcolato su

una base ponderata del prezzo dei maggiori e più liquidi titoli azionari quotati sull'Electronic Bourse System di Zurigo. Lo SMI® ha lo scopo di fornire un'indicazione del modello dello scostamento del prezzo delle azioni ordinarie con la maggiore capitalizzazione di mercato e la maggior liquidità sulle Borse di Ginevra, Zurigo e Basilea. L'indice SMI® è pubblicato dalla Swiss Exchange.

SMI è di proprietà esclusiva della SWX Swiss Exchange.

Alla data della sua creazione, il 30 giugno 1998, lo SMI aveva un valore base di 1.500,00.

Ulteriori informazioni sull'Indice SMI sono reperibili sul sito Internet www.swx.com.

La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi e di chiusura dell'Indice SMI per i quattro trimestri degli anni 2002, 2003, 2004 e per i primi due trimestri del 2005.

Livelli massimi, minimi e di chiusura dell'Indice

Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello Minimo	Livello di chiusura
gennaio – marzo 2002	6.655,20	6.105,20	6.655,20
aprile – giugno 2002	6.694,10	5.594,20	5.979,70
luglio – settembre 2002	6.024,20	4.561,40	4.783,00
ottobre – dicembre 2002	5.181,90	4.435,00	4.630,80
gennaio – marzo 2003	4.965,30	3.675,40	4.085,60
aprile – giugno 2003	4.992,50	4.135,50	4.813,70
luglio – settembre 2003	5.442,60	4.700,80	5.043,50
ottobre – dicembre 2003	5.487,80	5.061,00	5.487,80
gennaio – marzo 2004	5.934,40	5.469,00	5.618,60
aprile – giugno 2004	5.891,20	5.589,50	5.619,10
luglio – settembre 2004	5.625,70	5.309,80	5.465,43
ottobre – dicembre 2004	5.695,20	5.309,70	5.693,20
gennaio – marzo 2005	6.014,58	5.669,60	5.927,70
aprile – giugno 2005	6.294,15	5.840,55	6.253,08

L'uso ed i riferimenti allo SMI® in connessione con le Obbligazioni è stato consentito da SWX Swiss Exchange, editrice dello SMI®, a patto che il seguente linguaggio sia inserito nella presente Nota Integrativa: le Obbligazioni non sono in alcun modo pubblicizzate, approvate, vendute o promosse da SWX Swiss Exchange e Swiss Exchange non formula alcuna dichiarazione o garanzia, implicita o esplicita, sui risultati da ottenersi dall'uso dell'Indice SMI® e/o sul valore che l'Indice SMI® raggiunge in qualsiasi momento o giorno o altrimenti. L'Indice SMI® è composto e calcolato soltanto dalla SWX Swiss Exchange. Comunque, la SWX Swiss Exchange non sarà ritenuta responsabile (per colpa o altro motivo) nei confronti di qualsiasi persona per errori nell'Indice SMI®, e la SWX Swiss Exchange non è tenuta ad alcun obbligo di informativa nei confronti di qualsiasi persona per quanto riguarda eventuali errori nell'Indice SMI. SMI® è un marchio registrato di proprietà di SWX Swiss Exchange che viene usato tramite licenza.

e) Hang Seng

L'Indice "Hang Seng" è un indice ponderato per capitalizzazione di borsa che comprende 33 società rappresentanti circa il 70% della capitalizzazione totale dell'*Hong Kong Stock Exchange*. I componenti dell'Indice Hang Seng sono divisi in quattro ulteriori sotto-indici: Commercio e Industria, Finanza, Servizi e Immobiliare. L'Indice Hang Seng era stato sviluppato con un valore base pari a 100 al 31 luglio 1964. L'Indice Hang Seng è pubblicato dall'*Hong Kong Stock Exchange*.

Possono essere selezionate le società quotate sul *Main Board* dell'*Hong Kong Stock Exchange*. Le *H-shares* di

società statali non possono essere incluse dal momento che la loro quotazione rappresenta soltanto una categoria di capitale della società in oggetto.

I titoli che compongono l'Indice Hang Seng sono selezionati con un rigoroso processo di analisi dettagliata, con il supporto di consulenti esterni. Per poter essere selezionata, una società:

- deve essere tra quelle che costituiscono in aggregato il 90 per cento del valore di mercato totale di tutte le azioni ordinarie quotate sull'*Hong Kong Stock Exchange* (il valore di mercato è rappresentato dalla media dei 12 mesi passati);
- deve essere tra quelle che costituiscono in aggregato il 90 per cento dei ricavi dell'*Hong Kong Stock Exchange* (i ricavi sono espressi dalla somma dei 24 mesi passati);
- dovrebbe essere quotata almeno da 24 mesi; e
- non dovrebbe essere una società straniera.

Tra tutti i candidati possibili, la selezione finale è effettuata secondo i seguenti criteri:

- il posizionamento della società nella graduatoria per valore di mercato e ricavi;
- la rappresentazione che il sub-settore cui l'Indice Hang Seng si riferisce riflette direttamente il relativo mercato; e
- il rendimento finanziario delle società.

Per il calcolo dell'indice si fa riferimento alla capitalizzazione totale di mercato. La capitalizzazione di mercato di ciascun titolo è calcolata moltiplicando il prezzo dell'azione per il numero di azioni emesse.

Il calcolo dell'indice Hang Seng viene effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore odierno dell'Indice} = \frac{\text{Capitalizzazione corrente di mercato aggregata odierna delle azioni che compongono l'indice}}{\text{Capitalizzazione di mercato aggregata alla chiusura del giorno precedente delle azioni che compongono l'indice}} * \text{Valore di chiusura dell'Indice nel giorno precedente}$$

Non viene effettuato alcun aggiustamento quando i titoli sono ex-dividendo o ex-bonus in forma di *warrants*. Vengono effettuati aggiustamenti alla capitalizzazione di mercato totale di un titolo quando c'è un mutamento nella struttura del capitale del relativo titolo, per esempio quando un titolo diventa ex-diritto o quando c'è una sostituzione del titolo o una sospensione del titolo. La

lista dei titoli viene rivista ogni trimestre.

La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi e di chiusura dell'Indice Hang Seng per i quattro trimestri degli anni 2002, 2003, 2004 e per i primi due trimestri del 2005.

Livelli massimi, minimi e di chiusura dell'Indice

Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello Minimo	Livello di chiusura
gennaio – marzo 2002	11.892,64	10.409,68	11.032,92
aprile – giugno 2002	11.974,61	10.355,92	10.598,55
luglio – settembre 2002	10.843,15	9.072,21	9.072,21
ottobre – dicembre 2002	10.227,01	8.858,69	9.321,29
gennaio – marzo 2003	9.873,49	8.634,45	8.634,45
aprile – giugno 2003	10.030,37	8.409,01	9.577,12
luglio – settembre 2003	11.295,89	9.602,62	11.229,87
ottobre – dicembre 2003	12.594,42	11.546,12	12.575,94
gennaio – marzo 2004	13.928,38	12.427,34	12.681,67
aprile – giugno 2004	13.031,81	10.967,65	12.285,75
luglio – settembre 2004	13.304,48	11.932,83	13.120,03
ottobre – dicembre 2004	14.266,38	12.818,10	14.230,14
gennaio – marzo 2005	14.237,42	13.386,99	13.516,88
aprile – giugno 2005	14.287,44	13.355,23	14.201,06

L'Indice Hang Seng è pubblicato e calcolato dalla HIS Services Limited sulla base di una licenza della Hang Seng Data Services Limited. Il nome e il marchio Hang Seng è di proprietà della Hang Seng Data Services Limited.

L'Indice Hang Seng è calcolato continuamente durante ogni giornata borsistica a cura della HSI Services Limited.

HIS Services Limited e Hang Seng Data Services Limited hanno autorizzato il Gruppo Merrill Lynch ad utilizzare l'Indice Hang Seng e a farvi riferimento in relazione alle Obbligazioni, ma nulla garantiscono o dichiarano sulla accuratezza e completezza dell'Indice, sulle informazioni che lo riguardano e sulla sua compilazione o calcolo, e nessuna garanzia o dichiarazione, anche implicita, di ogni genere è rilasciata a tal riguardo agli Obbligazionisti o ad altre persone.

I procedimenti e le basi di calcolo e compilazione dell'Indice Hang Seng ed ogni formula ad esso connessa, fattori e componenti possono essere modificati in ogni momento senza preavviso. HIS Services Limited e Hang Seng Data Services Limited non accettano responsabilità in ordine all'uso o al riferimento all'Indice Hang Seng in relazione alle Obbligazioni, nemmeno per inesattezze, omissioni o errori della HIS Services Limited nel calcolo dell'Indice Hang Seng o per perdite economiche o d'altro genere che, come conseguenza di ciò, gli Obbligazionisti o chiunque altro abbia trattato le

Obbligazioni, possano aver sofferto direttamente o indirettamente. Nessuna azione o rivendicazione o procedimento legale può essere promossa, in qualsiasi forma, nei confronti di HIS Services Limited e/o Hang Seng Data Services Limited in connessione con le Obbligazioni da parte degli obbligazionisti o di chiunque altro abbia trattato le Obbligazioni. Gli Obbligazionisti o chiunque altro abbia trattato le Obbligazioni è quindi pienamente consapevole del presente disclaimer e non può fare affidamento alcuno su HIS Services Limited e Hang Seng Data Services Limited. Ad evitare dubbi, il presente *disclaimer* non crea alcun rapporto contrattuale o paracontrattuale tra gli Obbligazionisti o altre persone e HIS Services Limited e/o Hang Seng Data Services Limited e non può essere interpretato come se abbia creato tale rapporto.

I valori degli Indici di Riferimento sono ad oggi reperibili anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Gli Sponsor non danno alcuna garanzia in merito all'accuratezza e completezza dell'Indice di Riferimento che pubblicano e non sono responsabili per eventuali errori o omissioni del rispettivo Indice di Riferimento e dei dati in esso inclusi né sono responsabili per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice di Riferimento. Gli Sponsor non hanno alcuna obbligazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti dei sottoscrittori e successivi acquirenti delle Obbligazioni o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno

diretto o indiretto che gli Obbligazionisti od altri terzi possano subire. L'utilizzo degli Indici di Riferimento da parte dell'Agente per il Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dei relativi Sponsor della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, e non costituisce una sollecitazione all'investimento nelle Obbligazioni da parte dei relativi Sponsor.

Eventi di turbativa del mercato

Qualora si verifichi o si protragga un Evento di Turbativa del Mercato (come di seguito definito) con riferimento ad un Indice di Riferimento (**l'Indice di Riferimento Condizionato**) in occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di una Data di Osservazione Finale (ciascuna tale Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione Finale di seguito definita anche **Data di Osservazione Originaria**), detta Data di Osservazione Originaria si intenderà differita in relazione a quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non si verifichi o non si protragga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, con riferimento a tale Indice di Riferimento. Ad ogni modo, nessuna Data di Osservazione Originaria potrà essere posticipata per più di 8 Giorni di Negoziazione e comunque in nessun caso oltre il 21 ottobre 2005 (incluso) per una Data di Osservazione Iniziale e oltre il 22 settembre (incluso) del rispettivo Anno di Riferimento per una Data di Osservazione Finale. Qualora una Data di Osservazione Originaria sia differita consecutivamente per oltre 8 Giorni di Negoziazione al 21 ottobre 2005 (incluso), per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 22 settembre (incluso) del rispettivo Anno di Riferimento, per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale, il 21 ottobre 2005 e il 22 settembre del rispettivo Anno di Riferimento saranno comunque considerati rispettivamente Data di Osservazione Iniziale e Data di Osservazione Finale (**Data di Osservazione Differita**). In tal caso l'Agente per il Calcolo:

- in relazione all'Indice di Riferimento Condizionato, determinerà il Valore di Riferimento di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita, applicando la formula e il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato e utilizzando i prezzi o le quotazioni di ciascuna Azione dell'Indice di Riferimento (come in seguito definita) al momento della chiusura dell'Indice di Riferimento (o, se un evento che ha causato il verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato si è verificato con riferimento a una o più Azioni (di seguito definite) componenti l'Indice di Riferimento in tale data, valutando in buona fede il valore di tali Azioni al momento della chiusura di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita);
- in relazione alle Azioni dell'Indice di Riferimento (come in seguito definite), determinerà, agendo in buona fede, il valore delle stesse alla Data di Osservazione Differita.

Per **Evento di Turbativa del Mercato** s'intende:

il verificarsi, con riferimento a uno o più dei titoli compresi nell'Indice di Riferimento (le **Azioni** o i **Titoli dell'Indice di Riferimento**), di uno dei seguenti eventi nella relativa borsa:

- (a) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni di Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più in termini di ponderazione dell'Indice di Riferimento nei rispettivi mercati primari, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

- (b) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni in opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, se disponibili nei rispettivi mercati primari per tali contratti, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;
- (c) un evento che turba o danneggia la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare transazioni o di ottenere quotazioni relativamente a titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono, in termini di ponderazione, il 20% o più dell'Indice di Riferimento, o opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa; o
- (d) la chiusura anticipata in un qualsiasi giorno lavorativo di una borsa ove siano quotati i Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più del valore dell'Indice di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale borsa almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale borsa in tale giorno lavorativo e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della borsa di ordini da eseguire su tale borsa alla chiusura del giorno lavorativo

e, in ciascuna delle situazioni elencate alle lettere (a), (b), (c) o (d), l'Agente per il Calcolo abbia determinato, agendo in buona fede, che l'evento potrebbe interferire materialmente con la capacità da parte dell'Emittente, ovvero di sue controllate ovvero di soggetti che si trovino in una situazione simile, di liberarsi totalmente o di una parte sostanziale della copertura effettuata o che potrebbe essere effettuata con riferimento a questa azione.

Una decisione di interrompere in maniera permanente la negoziazione delle opzioni o dei contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a qualsiasi dei Titoli dell'Indice di Riferimento non costituirà un Evento di Turbativa del Mercato, e di per sé, non determinerà la necessità di rilevazione degli Indici di Riferimento ad una Data di Osservazione Differita.

Una **assenza di negoziazioni** nel mercato primario dei titoli in cui un Titolo dell'Indice di Riferimento, o su cui opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ad un Titolo dell'Indice di Riferimento sono negoziati non include i tempi in cui tale mercato è chiuso alle negoziazioni per circostanze ordinarie.

Una **sospensione o limitazione alle negoziazioni** di un Titolo dell'Indice di Riferimento o di opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento, se disponibili, sul mercato primario per tale Titolo dell'Indice di Riferimento o tali contratti, in virtù di:

- (i) una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal mercato,
- (ii) uno sbilanciamento anomalo di ordini relativi a quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti, o

- (iii) una disparità anomala nei prezzi di offerta e di domanda relativi al Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti,

costituirà una sospensione o materiale limitazione alle negoziazioni in quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti in tale mercato primario.

Per **borsa** s'intende, in relazione a ciascun Indice di Riferimento, ogni borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo Sponsor, in cui le azioni componenti l'Indice di Riferimento sono principalmente negoziate.

Si veda l'Articolo 12 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Altri eventi inerenti gli Indici di Riferimento

Qualora, ad una delle Date di Osservazione Originaria:

- (a) uno o più degli Indici di Riferimento (i) non venga calcolato o pubblicato dal relativo Sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da un altro ente che sostituisce lo Sponsor (il **Sostituto dello Sponsor**) approvato dall'Agente per il Calcolo; o (ii) venga sostituito da un altro Indice di Riferimento (l'**Indice di Riferimento Successore**) che, secondo la valutazione dell'Agente per il Calcolo, applichi la stessa formula e lo stesso metodo precedentemente utilizzato per il calcolo dell'Indice di Riferimento; gli Interessi (come definiti al successivo Paragrafo 1.8) saranno calcolati sulla base, rispettivamente, nel caso (i), dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicato dal Sostituto dello Sponsor o, nel caso (ii), dell'Indice di Riferimento Successore;
- (b) (i) la formula o il metodo di calcolo di uno o più Indici di Riferimento siano stati oggetto di modifiche sostanziali o uno o più degli Indici di Riferimento sia stato oggetto di cambiamenti sostanziali in qualsiasi altro modo (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo per calcolare l'Indice di Riferimento nel caso di cambiamenti degli strumenti finanziari o delle ponderazioni degli strumenti finanziari costituenti l'Indice di Riferimento o nel caso di altri eventi di routine) da parte del relativo Sponsor; (ii) uno o più Indici di Riferimento vengano cancellati e non esistano Indici di Riferimento Successori o (iii) né lo Sponsor né il Sostituto dello Sponsor calcolino e pubblichino il valore dell'Indice di Riferimento; l'Agente per il Calcolo calcolerà l'Interesse (come definito al successivo Paragrafo 1.8), determinando così il valore di quel determinato Indice di Riferimento, sulla base della formula e del metodo di calcolo usato alla data più recente prima dei cambiamenti o del mancato calcolo e pubblicazione dell'Indice di Riferimento, ma usando esclusivamente le Azioni che erano incluse nel determinato Indice di Riferimento prima dei detti cambiamenti.

Qualora il valore di chiusura di uno o più Indici di Riferimento utilizzati dall'Agente per il Calcolo ai fini della determinazione degli Interessi (come definiti al successivo Paragrafo 1.8) venga modificato e le correzioni siano pubblicate dallo Sponsor o da un Sostituto dello Sponsor, l'Agente per il Calcolo calcolerà o calcolerà nuovamente gli Interessi facendo riferimento al modificato livello dell'Indice di Riferimento. L'Agente per il Calcolo non terrà conto di eventuali correzioni pubblicate dallo Sponsor, o da un Sostituto dello Sponsor, posteriormente al 21 ottobre 2005 in relazione alle Date di Osservazione Iniziale e al 22 settembre di ogni Anno di Riferimento in relazione alle Date di Osservazione.

Si veda l'Articolo 13 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

1.7 Tasso di rendimento effettivo

Ciascuna Obbligazione pagherà annualmente una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 3,00% del suo valore nominale, per ciascuno dei primi tre anni, e pari allo 0,25% del suo valore nominale, per ciascuno dei successivi tre anni (dal quarto al sesto). Considerando le Cedole a Tasso Fisso lorde sopra indicate ed un prezzo pari a 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari all'1,659% (rendimento effettivo annuo lordo minimo garantito) a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo netto pari all'1,448% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica una ritenuta fiscale del 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100,00\% = \frac{3,00\%}{(1+R)} + \frac{3,00\%}{(1+R)^2} + \frac{3,00\%}{(1+R)^3} + \frac{0,25\%}{(1+R)^4} + \frac{0,25\%}{(1+R)^5} + \frac{100\%+0,25\%}{(1+R)^6}$$

Se al quarto anno si verifica l'Evento Azionario, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi tre anni una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 3,00%. Per il quarto, quinto e sesto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,25% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 4,00% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per ciascun anno dal quarto al sesto saranno pari al 4,25%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari a 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 3,592% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo netto pari al 3,146% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica una ritenuta fiscale del 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100,00\% = \frac{3,00\%}{(1+R)} + \frac{3,00\%}{(1+R)^2} + \frac{3,00\%}{(1+R)^3} + \frac{4,25\%}{(1+R)^4} + \frac{4,25\%}{(1+R)^5} + \frac{100\%+4,25\%}{(1+R)^6}$$

Se al quarto anno non si verifica l'Evento Azionario ma si verifica al quinto anno, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi tre anni una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 3,00% e per il quarto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,25%. Per il quinto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,25% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari all'8,25% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il quinto anno saranno pari all'8,50%. Per il sesto anno, infine, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,25% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 4,00% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il sesto anno saranno pari al 4,25%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari a 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 3,608% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo netto pari al 3,195% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica una ritenuta fiscale del 12,50%). In questo caso, il tasso

interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100,00\% = \frac{3,00\%}{(1+R)} + \frac{3,00\%}{(1+R)^2} + \frac{3,00\%}{(1+R)^3} + \frac{0,25\%}{(1+R)^4} + \frac{8,50\%}{(1+R)^5} + \frac{100\%+4,25\%}{(1+R)^6}$$

Se al quinto anno non si verifica l'Evento Azionario ma si verifica al sesto anno, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi tre anni una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 3,00%, per il quarto anno e per il quinto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,25%. Per il sesto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,25% e la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 12,75% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il sesto anno saranno pari al 13,00%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari a 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 3,638% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo netto pari al 3,195% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica una ritenuta fiscale del 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100,00\% = \frac{3,00\%}{(1+R)} + \frac{3,00\%}{(1+R)^2} + \frac{3,00\%}{(1+R)^3} + \frac{0,25\%}{(1+R)^4} + \frac{0,25\%}{(1+R)^5} + \frac{100\%+13,00\%}{(1+R)^6}$$

1.8 Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi

Le Obbligazioni maturano interessi annuali (gli **Interessi**) che comprenderanno una Cedola a Tasso Fisso e, a condizione del verificarsi dell'Evento Azionario, una Cedola Aggiuntiva Eventuale, come descritto al Paragrafo 1.7 che precede, che saranno corrisposti il 30 settembre di ciascun anno dal 2006 (incluso) e fino al 2011 (incluso) (ciascuna una **Data di Pagamento**).

Qualora una Data di Pagamento non coincida con un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e Londra, e nel quale il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto (il **Giorno Lavorativo Bancario**), il pagamento degli Interessi verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi.

Il pagamento degli Interessi delle Obbligazioni avverrà mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (l'**Agente per il Pagamento**) i quali, fintantoché le Obbligazioni (sia in forma di Obbligazione Globale sia in forma di Obbligazione Definitiva, come definite al successivo Paragrafo 1.17) siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di interesse o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale descritta nel Paragrafo 1.19. In ogni caso tutti i pagamenti di interesse e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Alla Data di Emissione il ruolo di Agente per il Pagamento è svolto da BNP Paribas.

1.9 Diritti e benefici connessi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, il quale è sottoposto alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale.

La disciplina relativa alla convocazione ed alla valida costituzione dell'assemblea dei portatori delle Obbligazioni, nonché alle maggioranze richieste per l'adozione delle delibere di tale assemblea è contenuta nell'Articolo 20 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

1.10 Durata del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario avrà durata fino al 30 settembre 2011 (la **Data di Scadenza**).

1.11 Decorrenza degli interessi

Gli interessi e gli altri diritti connessi alle Obbligazioni matureranno a far data dal 30 settembre 2005.

1.12 Modalità di ammortamento e relative procedure di rimborso

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un'unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite dell'Agente per il Pagamento che, fintanto che le Obbligazioni (sia in forma di Obbligazione Globale sia in forma di Obbligazione Definitiva, come definite al successivo Paragrafo 1.17) siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non ha alcun diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.

Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo a tale Data di Scadenza, senza che l'investitore abbia diritto di ricevere alcun interesse aggiuntivo.

1.13 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le Obbligazioni

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente e i diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

1.14 Garanzie ed impegni relativi al buon esito del Prestito Obbligazionario

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso

delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito.

1.15 Prescrizione

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

1.16 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Integrativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

L'Emittente non ha la propria sede in Italia e quindi non viene considerato ivi residente.

Il pagamento degli interessi da parte di emittenti residenti all'estero ad investitori residenti in Italia comporta l'assoggettamento ad imposizione fiscale in Italia.

Non è prevista alcuna clausola di *gross-up* in favore degli Obbligazionisti in relazione ad alcuna imposta sostitutiva o deduzione o altri obblighi fiscali cui possano essere assoggettati⁹.

Redditi di capitale

Il D. Lgs. 239/1996, come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), (d'ora in avanti ai fini del presente Paragrafo 1.16 congiuntamente definiti gli **Interessi**) derivanti dalle obbligazioni o titoli simili emessi da emittenti non residenti in Italia, sia che le obbligazioni o titoli simili abbiano una scadenza originaria superiore a 18 mesi che inferiore. Ai sensi del D. Lgs. 239/1996, a tali proventi si applica un'imposta sostitutiva; nei casi e con le modalità previste dal D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (gli **Intermediari Autorizzati**).

Investitori residenti in Italia

Se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona

fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto infra, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (**TUIR**), che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva.

Se l'investitore è residente in Italia, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni con scadenza originaria uguale o superiore a 18 mesi sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa degli stessi. Se l'investitore è residente in Italia, non rientra nelle categorie sopra indicate da (i) a (iv) ed è una società o un ente commerciale di cui alle lettere a) o b) dell'art. 73 del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, sono soggetti anche all'I-RAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (**D.L. n. 269**) e dell'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, i fondi di investimento immobiliare costituiti a partire dal 26 settembre 2001 non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva. Tale regime, secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47/e dell'8 agosto 2003, si applica anche a quei Fondi immobiliari italiani costituiti prima del 26 settembre 2001, per i quali le Società di Gestione ne abbiano richiesto l'applicazione entro il 25 novembre 2001.

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (ad esclusione di quelli immobiliari) ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono detenute presso un Intermediario Autorizzato, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,5% o, nella sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 12 del D.L. n. 269, pari al 5%.

Se l'investitore è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dagli articoli 14, 14-ter e 14-quater, comma 1, del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e le Obbligazioni sono detenute presso un Intermediario Autorizzato, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

⁹ Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti, e non è prevista la corresponsione agli Obbligazionisti di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni Intermediario Autorizzato che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all'investitore ovvero, anche in qualità di acquirente, nel trasferimento delle Obbligazioni. Anche in questo caso, peraltro, l'imposta sostitutiva, se applicata a titolo di acconto, può essere scomputata dall'imposta sul reddito.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, a condizione che questi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%.

Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni debbono essere scomputati gli Interessi maturati, ma non riscossi.

Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è dovuta su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato"). La tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia preventivamente optato per il regime del "risparmio amministrato". L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Il depositario delle Obbligazio-

ni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del mandato, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare sul reddito realizzato, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa che abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta.

Detto risultato di gestione sarà soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione.

Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50% o, nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 269, del 5% (si vedano i Paragrafi "Redditi di capitale" e "Investitori residenti in Italia").

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11% (si vedano i Paragrafi "Redditi di capitale" e "Investitori residenti in Italia").

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, alla condizione, necessaria ai fini dell'esclusione dalla tassazione solo nel caso in cui le Obbligazioni non siano negoziate in un mercato regolamentato, che le Obbligazioni stesse non siano detenute in Italia.

Se le Obbligazioni sono quotate in un mercato regolamentato in un momento successivo alla loro emissione, la predetta imposta sostitutiva non si applica, indipendentemente dal fatto che le Obbligazioni siano detenute in Italia o meno.

Imposta sulle donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383. I trasferimenti delle Obbligazioni a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi a soggetti diversi dal coniuge, ascendenti o discendenti o parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte ordinarie sui trasferimenti applicabili per le operazioni a titolo oneroso se il valore della donazione o della liberalità spettante a ciascun beneficiario supera l'importo di Euro 180.759,91. In tal caso, si applicano, sulla parte di valore della donazione eccedente l'importo di Euro 180.759,91, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

Tassa sui contratti di borsa

Il D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 435, che ha parzialmente abrogato il regime previsto dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, come interpretato dalla Circolare Ministeriale n. 106/E del 21 dicembre 2001, prevede che il trasferimento delle Obbligazioni possa essere soggetto alla tassa sui contratti di borsa che, attualmente, è dovuta per un importo che varia da un massimo di Euro 0,0083 ad un minimo di Euro 0,00465, per ogni importo pari ad Euro 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle Obbligazioni. Qualora la tassa sui contratti di borsa sia dovuta per un importo pari ad Euro 0,00465 per ogni importo pari ad Euro 51,65 (o frazione di esso) del prezzo di trasferimento delle Obbligazioni, tale imposta non può comunque eccedere l'importo di Euro 929,62.

La tassa sui contratti di borsa non è tuttavia dovuta, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- (a) contratti conclusi nei mercati regolamentati aventi ad oggetto il trasferimento delle Obbligazioni;
- (b) contratti conclusi al di fuori dei mercati regolamentati relativamente a titoli quotati sui mercati regolamentati, a condizione che i contratti siano conclusi a) tra Intermediari Qualificati; b) tra Intermediari Qualificati, da una parte, e soggetti non residenti, dall'altra; c) tra Intermediari Qualificati, anche se non residenti in Italia, da una parte, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altra parte;
- (c) contratti relativi alle offerte pubbliche di vendita finalizzate all'ammissione alla quotazione sui mercati regolamentati, o in relazione a strumenti finanziari già quotati sui mercati regolamentati;
- (d) contratti riguardanti titoli non quotati su mercati regolamentati, conclusi tra Intermediari Qualificati, da una parte, e soggetti non residenti in Italia, dall'altra parte;
- (e) i contratti di importo non superiore a Euro 206,58; e
- (f) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalità economica.

Direttiva per l'imposizione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato una Direttiva riguardante l'imposizione sui redditi da risparmio in base alla quale gli Stati membri dell'Unione Europea, al verificarsi di determinate condizioni e non prima del 1° luglio 2005, dovranno fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura simile) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni ad investitori persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Fanno eccezione Belgio, Lussemburgo ed Austria, i quali, per un periodo transitorio, effettueranno una ritenuta d'impo-

sta su tali interessi. (La fine di tale periodo di transizione sarà legata alla stipulazione di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni con gli altri Stati.)

1.17 Regime di forma, legittimazione e circolazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dei confini della Repubblica Italiana, in Germania, in forma di, e rappresentati inizialmente da, un'obbligazione in forma globale temporanea (**Obbligazione Globale Temporanea**).

L'Emittente si impegna a scambiare l'Obbligazione Globale Temporanea con un'obbligazione globale permanente (**l'Obbligazione Globale Permanente**, insieme all'Obbligazione Globale Temporanea, **l'Obbligazione Globale**) entro la successiva fra le seguenti due date:

- la data che cade 40 giorni dopo la data successiva tra (a) il completamento del collocamento delle Obbligazioni così come determinato dal Responsabile del Collocamento; e (b) la Data di Emissione; e
- la data in cui verranno fornite all'Emittente o ad un agente dell'Emittente le necessarie certificazioni fiscali descritte nel seguente Paragrafo 1.19 "Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense".

Gli Obbligazionisti potranno richiedere a loro discrezione di sostituire, integralmente e non in modo parziale, la propria quota nell'Obbligazione Globale Permanente con obbligazioni fisiche definitive al portatore con o senza cedole allegate (le **Obbligazioni Definitive**), mediante preavviso scritto notificato all'Emittente e/o all'Agente per il Pagamento, fintanto che le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (in forma di Obbligazione Globale), per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti a Monte Titoli S.p.A. almeno 60 giorni prima della sostituzione.

Gli Obbligazionisti non dovranno corrispondere all'Emittente alcun importo per tale sostituzione, salvo eventuali commissioni o corrispettivi di qualsivoglia natura, eventualmente richiesti agli Obbligazionisti dai depositari od intermediari dei quali l'Obbligazionista si sia avvalso per procedere a tale sostituzione o alla presentazione della comunicazione sopra indicata.

In ogni caso le Obbligazioni non possono essere scambiate con titoli nominativi.

Fino a quando le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (in forma di Obbligazione Definitiva o in forma di Obbligazione Globale), ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni Definitive non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l'Emittente e l'Agente per il Pagamento, salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile, considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto)

come il titolare della stessa legittimato all'esercizio dei diritti rappresentati dall'Obbligazione. La titolarità giuridica delle Obbligazioni Definitive, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

1.18 Restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle Obbligazioni

Non esistono restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle Obbligazioni salvo quanto previsto di seguito.

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili all'Emittente:

- Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il **Securities Act**) e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("United States" e "U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Nessuna persona può accettare l'Offerta dagli Stati Uniti o all'interno di essi.
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento del Prestito Obbligazionario (i) a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), in entrambi i casi, in conformità a quanto previsto dal *Regulation S* del *Securities Act*, (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario da quello tra i seguenti eventi che si verifica per ultimo: (A) il completamento del collocamento delle Obbligazioni, come determinato dal Responsabile del Collocamento e (B) la Data di Emissione delle Obbligazioni (ovvero qualunque altra data l'Emittente reputi, a sua discrezione, necessaria al fine di rispettare il *Regulation S*), e (ii) ad inviare, a ciascun intermediario o depositario attraverso il quale abbia venduto tali Obbligazioni durante il periodo di divieto, una conferma ovvero un avviso in merito alle restrizioni su offerta e vendita delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento, a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come definita nell'*Internal Revenue Code of the United States*), (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario dalla Data di Emissione delle Obbligazioni (tale periodo è definito il **periodo di divieto**).

Le Obbligazioni saranno soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto sopra considerato, non

potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *U.S. Person*.

1.19 Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento sia per interessi sia per altro ammontare con riferimento a qualsiasi frazione dell'obbligazione al portatore in forma globale temporanea a meno che Monte Titoli S.p.A. consegni una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell'Obbligazione cui si riferisce tale frazione dell'obbligazione in forma globale. Inoltre l'Emittente non scambierà alcuna frazione dell'obbligazione al portatore in forma globale temporanea con un'obbligazione al portatore in forma permanente a meno che non riceva da Monte Titoli S.p.A. una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell'Obbligazione cui si riferisce la porzione da scambiare. Ad ogni modo il certificato fiscale deve specificare che ciascun titolare ultimo dell'Obbligazione:

- non è una *United States Person* (come di seguito definita);
- è una controllata straniera di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o è una *United States Person* che ha acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detiene le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all'Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) del *Internal Revenue Code* del 1986, come modificato successivamente e dei regolamenti dello *United States Treasury*; o
- è un'istituzione finanziaria che detiene con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7). Un'istituzione finanziaria di questo genere (descritta o meno nei precedenti due punti) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States Person* o ad una persona all'interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.

La certificazione fiscale dovrà essere firmata da una persona debitamente autorizzata e in modo soddisfacente per l'Emittente.

Nessuno che possieda un interesse in una obbligazione al portatore in forma globale temporanea riceverà alcun pagamento o consegna di qualsivoglia ammontare o proprietà con riferimento al relativo interesse e non sarà autorizzato a scambiare il proprio interesse in un interesse nell'obbligazione al portatore in forma globale permanente o in una obbligazione in qualsivoglia forma, a meno che l'Emittente o un agente dell'Emittente abbia ricevuto la necessaria certificazione fiscale.

I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore.

Ogni *United States Person* che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) del *Internal Revenue Code*.

L'espressione **United States Person** utilizzata in questo Paragrafo comprende:

- ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;
- una società o partnership, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una partnership ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;
- un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o
- un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States Person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso. In aggiunta, alcuni *trust* che venivano considerati *United States Person* prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello *United States Treasury*.

Ogni riferimento agli **Stati Uniti** si intende fatto agli Stati Uniti d'America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, insieme ai relativi territori, possedimenti e tutte le altre aree assoggettate alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America.

2. INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI

2.1 Recenti operazioni

Le Obbligazioni non sono state oggetto di alcuna recente operazione.

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

3.1 Informazioni relative all'Offerente

Le informazioni riguardanti l'Emittente sono riportate nel Documento Informativo sull'Emittente.

3.2 Documenti a disposizione del pubblico

I documenti a disposizione del pubblico indicati al Capitolo 7 del Documento Informativo e il *Quarterly Report on Form 10-Q*, depositato presso la SEC il 6 maggio 2005 e contenente i dati relativi ai risultati operativi del primo trimestre concluso il 31 marzo 2005, sono depositati presso gli uffici amministrativi centrali dell'Emittente, situati in 4 World Financial Center, New York NY, 10080, U.S.A., presso la sede di Merrill Lynch, Via dei Giardini 4, Milano 20121 (presso cui saranno depositati, salvo ove in futuro diversamente comunicato, i documenti che ai sensi del Capitolo 6, Paragrafo 6.4, dovranno essere messi a disposizione del pubblico dall'Emittente) nonché presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari, 6, Milano, sul sito Internet www.equityproducts.ml.com, appositamente realizzato dall'Emittente per la presente Offerta, sul sito Internet di Poste Italiane www.poste.it e, a richiesta, presso il Responsabile del Collocamento.

L'Emittente, inoltre, prevede di pubblicare intorno alla metà del mese di luglio 2005 un annuncio contenente i dati relativi ai risultati operativi del secondo trimestre concluso il 30 giugno 2005 e di depositare presso la

SEC verso l'inizio del mese di agosto 2005 il relativo modulo Form 10-Q contenente i dati relativi a tale trimestre. L'Emittente prevede inoltre di pubblicare, intorno alla metà del mese di ottobre 2005 un annuncio contenente i dati relativi ai risultati operativi del terzo trimestre concluso il 30 settembre 2005 e di depositare presso la SEC verso l'inizio del mese di novembre 2005 il relativo modulo *Form 10-Q* contenente i dati relativi a tale trimestre. Tali documenti saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità dianzi indicate e, ai fini del diritto statunitense, sono da considerarsi incorporati nel Documento Informativo tramite rinvio attraverso il meccanismo della *incorporation by reference*, come indicato nel Paragrafo 7 del Documento Informativo.

I documenti depositati dall'Emittente presso la SEC sono anche disponibili sul sito Internet della SEC all'indirizzo www.sec.gov

Per maggiori informazioni sui documenti a disposizione del pubblico si veda il Capitolo 7 del Documento Informativo.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Indicazione del Responsabile del Collocamento ed elenco degli intermediari incaricati del collocamento

L'Offerta è coordinata e diretta da Poste Italiane, che agisce in qualità di collocatore unico e di Responsabile del Collocamento. Le Obbligazioni saranno collocate da Poste Italiane attraverso la rete di distribuzione rappresentata dai propri uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Testo Unico**), il Responsabile del Collocamento potrà effettuare l'offerta mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle schede di prenotazione tramite il proprio sito Internet (collocamento *on-line*). Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 32 del Testo Unico, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo, le domande di adesione sono revocabili sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso gli uffici postali entro i tre giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione della scheda di prenotazione e, comunque, non oltre la data di chiusura del Periodo di Offerta (come definito al Capitolo 5, Paragrafo 5.4). Decorsi i termini applicabili per la revoca, le offerte divengono irrevocabili anche nei casi previsti al Capitolo 5, Paragrafo 5.2 del Documento Informativo e al Capitolo 5, Paragrafo 5.4 della presente Nota Integrativa.

Nel caso di collocamento *on-line*, il correntista BancoPosta che abbia inviato una scheda di prenotazione *on-line* come descritto nel successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.4 ha facoltà di chiedere la revoca dell'adesione cliccando sul link "**Revoca delle prenotazioni on-line**" presente nella pagina introduttiva del servizio, entro i sette giorni di calendario decorrenti dalla data di invio della scheda di prenotazione *on-line*. Decorsi i termini applicabili per la revoca le offerte divengono irrevocabili anche nei casi previsti al Capitolo 5, Paragrafo 5.2 del Documento Informativo e al Capitolo 5, Paragrafo 5.4 della presente Nota Integrativa.

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

5.1 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare totale dell'Offerta è sino ad un importo di Euro 800 milioni (comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni). Il numero totale di Obbligazioni offerte, del valore di Euro 1.000 ciascuna, è sino a 800.000 (comprensivo di 50.000 che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di 750.000).

5.2 Delibere e autorizzazioni

Le Obbligazioni saranno emesse in forza: (i) delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Società debitamente convocato e tenuto il 24 febbraio 1986, il 5 giugno 2000 e il 24 febbraio 2003 e del Consenso del Consiglio di Amministrazione della Società del 13 marzo 2003, (ii) delle delibere del Comitato Finanziario del Consiglio di Amministrazione della Società del 23 aprile 2004, (iii) dell'*Approval of New Procedures on the Issuance and Sale of Indebtedness* del 19 ottobre 2004 e del *Certificate of Delegation* del 12 settembre 2003; e (iv) del *Certificate of Appointment* del 29 aprile 2005.

L'emissione è stata oggetto di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, in data 7 giugno 2005. La Banca d'Italia ha preso atto dell'operazione, ai sensi della citata norma, in data 1 luglio 2005.

5.3 Destinatari della sollecitazione

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico fino ad un massimo del 100% sino ad Euro 800 milioni (comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni) dell'importo nominale massimo dell'Offerta.

Non possono aderire all'Offerta gli operatori qualificati, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998 e successive modifiche (fatta eccezione per le persone fisiche di cui al citato articolo 31, secondo comma) (gli **Investitori Professionali**).

L'Offerta sarà effettuata per il tramite di Poste Italiane, secondo quanto indicato al Capitolo 4, esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale. La presente Nota Integrativa non costituisce, pertanto, offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). Nessuno strumento finanziario può essere offerto, comprato o venduto negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Divieto di offerta e di vendita delle Obbligazioni a cittadini degli Stati Uniti o a persone presenti negli Stati Uniti

Le Obbligazioni, come di seguito specificato, non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque essere consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, a cittadini o residenti negli Stati Uniti o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense, o negli Altri Paesi. Nessuna accettazione dell'Offerta può essere effettuata dagli Stati Uniti o all'interno di essi da qualunque persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza o paese di residenza.

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili all'Emittente:

- Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il **Securities Act**) e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("United States" e "U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Nessuna persona può accettare l'Offerta dagli Stati Uniti o all'interno di essi.
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento del Prestito Obbligazionario (i) a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("U.S. Person" il cui significato è quello attribuito nel *Regulation S* del *Securities Act*), in entrambi i casi, in conformità a quanto previsto dal *Regulation S* del *Securities Act*, (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario da quello tra i seguenti eventi che si verifica per ultimo: (A) il completamento del collocamento delle Obbligazioni, come determinato dal Responsabile del Collocamento e (B) la Data di Emissione delle Obbligazioni (ovvero qualunque altra data l'Emittente reputi, a sua discrezione, necessaria al fine di rispettare il *Regulation S*), e (ii) ad inviare, a ciascun intermediario o depositario attraverso il quale abbia venduto tali Obbligazioni durante il periodo di divieto, una conferma ovvero un avviso in merito alle restrizioni su offerta e vendita delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S* del *Securities Act* (**Regulation S**).
- Poste Italiane si impegna, e a ciascun sottoscrittore, o successivo acquirente delle Obbligazioni sarà richiesto di dichiarare e impegnarsi, rispettivamente ai sensi della scheda di prenotazione e del Regolamento, a non offrire, vendere o consegnare tali Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (come definita nell'*Internal Revenue Code of the United States*), (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40

giorni di calendario dalla Data di Emissione delle Obbligazioni (tale periodo è definito il **periodo di divieto**).

Le Obbligazioni saranno soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto sopra considerato, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *U.S. Person*.

5.4 Periodo di offerta

L'Offerta prenderà avvio alle ore 9.00 (ora di Milano) del 1 agosto 2005 e terminerà alle ore 15.00 (ora di Milano) del 24 settembre 2005 ovvero, con riferimento al collocamento *on-line* alle ore 15.00 (ora di Milano) del 15 settembre 2005, (il **Periodo di Offerta**) salvo chiusura anticipata, ove sia stato raggiunto l'importo di Euro 750 milioni relativamente all'Offerta destinata al pubblico, che verrà comunicata al pubblico dal Responsabile del Collocamento prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB, fermo restando che saranno assegnate ai richiedenti tutte le obbligazioni prenotate prima della data di chiusura anticipata dell'Offerta. In caso di chiusura anticipata, un importo massimo di Euro 50 milioni sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni.

Il Responsabile del Collocamento ha, inoltre, la facoltà di chiudere anticipatamente l'Offerta una volta raggiunto l'importo di Euro 200 milioni e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB, fermo restando che saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni prenotate prima della data di chiusura anticipata dell'Offerta.

Il Responsabile del Collocamento, con il preventivo consenso dell'Emittente, si riserva peraltro la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione verrà tempestivamente comunicata al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del Prospetto Informativo e prima della data di inizio dell'Offerta o dell'emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del gruppo facente capo all'Emittente o del Responsabile del Collocamento che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento e dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza dell'Offerta, il Responsabile del Collocamento e l'Emittente avranno la facoltà di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirare l'Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio dell'Offerta e la Data di Emissione (come di seguito definita), mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

5.5 Prezzo di offerta

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione alla pari, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 ciascuna (il **Prezzo di Offerta**), senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

5.6 Eventuali incentivi alla sottoscrizione nell'ambito della sollecitazione

Non è previsto alcun tipo di incentivo all'acquisto.

5.7 Modalità di adesione e quantitativi minimi e massimi

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate esclusivamente presso la rete di distribuzione di Poste Italiane e, ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi minimi di n. 1 Obbligazione (il **Lotto Minimo**) o per suoi multipli.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposita scheda, disponibile esclusivamente presso la rete di distribuzione di Poste Italiane, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente. Le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente di persona presso un ufficio postale.

Per l'adesione all'Offerta è necessario essere titolari di un conto corrente postale, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché di un deposito titoli acceso presso Poste Italiane. Al momento della ricezione della scheda di prenotazione relativa alle Obbligazioni ed al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari a tale prenotazione, Poste Italiane provvede ad apporre sul conto di regolamento relativo un vincolo di indisponibilità, pari all'importo nominale delle Obbligazioni prenotate, fino alla data di regolamento della prenotazione. L'importo su cui è apposto il vincolo di indisponibilità rimane fruttifero fino alla stessa data di regolamento. Il vincolo di indisponibilità sopra menzionato verrà rimosso in caso le Obbligazioni prenotate non vengano aggiudicate per qualsiasi motivo.

Poste Italiane intende, in relazione all'Offerta, procedere ad un collocamento *on-line*.

Le adesioni, pertanto, potranno altresì essere effettuate per via telematica compilando la scheda di prenotazione disponibile su apposita sezione riservata del sito Internet di Poste Italiane (www.poste.it); tale opportunità è riservata ai soli correntisti postali (detentori di deposito titoli presso Poste Italiane) che siano abilitati al servizio BancoPosta *on-line* ed alla funzione Prenotazione Titoli.

Eventuali reclami riguardanti l'operatività di Poste Italiane nell'attività di collocamento delle Obbligazioni devono essere inviati, in forma scritta, unicamente a "Poste Italiane S.p.A., Revisione Interna, Viale Europa 175 – 00144 Roma" oppure trasmessi, stesso destinatario, a mezzo fax al n. 06 5958 0406. Entro i successivi novanta giorni di calendario, in conformità a quanto previsto dalla normativa CONSOB in materia, l'esito del reclamo sarà comunicato al cliente per iscritto.

Il Responsabile del Collocamento si riserva di verificare la regolarità delle domande di adesione all'Offerta, sulla base dei dati identificativi degli intestatari, avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per l'Offerta stessa, nonché la regolarità delle operazioni di collocamento, e

si impegna a comunicare alla CONSOB l'esito di tale verifica. Il Responsabile del Collocamento si impegna inoltre a pubblicare, entro 5 giorni dalla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'Offerta.

Per ogni prenotazione soddisfatta Poste Italiane invierà apposita "nota informativa" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Divieto di Offerta a cittadini degli Stati Uniti o a persone presenti negli Stati Uniti

Non potranno in nessun caso partecipare all'Offerta i correntisti postali abilitati al servizio BancoPosta *on-line* che:

- siano cittadini o residenti negli Stati Uniti; ovvero
- altri cittadini, anche italiani, che al momento dell'invio della scheda di prenotazione disponibile sul sito www.poste.it siano fisicamente presenti negli Stati Uniti.

Ogni scheda di prenotazione inviata in violazione della sopra citata disposizione sarà considerata da Poste Italiane come non inviata e Poste Italiane non darà seguito alla relativa sottoscrizione.

5.8 Criteri di riparto

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta destinata al pubblico (sino ad Euro 800 milioni comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni); qualora durante il periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo di Euro 750 milioni, Poste Italiane procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

5.9 Comunicazione al pubblico e alla CONSOB dei risultati della sollecitazione

Il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro i cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo d'Offerta, i risultati della stessa mediante apposito annuncio da pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Copia di tale annuncio verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio, il Responsabile del Collocamento comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati riepilogativi dell'Offerta, ai sensi dei regolamenti vigenti.

5.10 Modalità e termini della comunicazione di avvenuta assegnazione delle Obbligazioni

Come indicato al precedente Paragrafo 5.7, per ogni prenotazione soddisfatta Poste Italiane invierà apposita "nota informativa" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

5.11 Modalità e termini di pagamento del prezzo

Il pagamento integrale del prezzo d'offerta delle Obbligazioni dovrà essere effettuato in data 30 settembre 2005 presso l'ufficio postale che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

5.12 Modalità e termini di consegna delle Obbligazioni

In data 30 settembre 2005, ovvero alla data diversa stabilita nei termini indicati al Paragrafo 5.11 che precede, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti da Poste Italiane, direttamente o indirettamente, presso Monte Titoli S.p.A.

5.13 Collocamento e garanzia

Le Obbligazioni oggetto dell'Offerta sono collocate da Poste Italiane senza sottoscrizione né assunzione di garanzia della stessa. Né sono stati assunti impegni da parte di terzi, volti a garantire la sottoscrizione di tutte le Obbligazioni.

Inoltre né Poste Italiane né altri soggetti, assumono alcun impegno di garanzia circa il pagamento degli interessi o il rimborso del capitale.

5.14 Modalità e termini di accordi di riacquisto delle Obbligazioni

Non esistono accordi nei confronti degli investitori in merito al riacquisto delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta.

5.15 Commissioni

L'Emittente corrisponderà a Poste Italiane una commissione complessiva pari a circa il 3,00% del prezzo delle Obbligazioni vendute nel corso dell'Offerta (le **Commissioni**).

5.16 Ricavato netto dell'emissione e destinazione

Il ricavato dell'emissione, che l'Emittente intende utilizzare non per scopi specifici predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali) ma per i propri scopi societari generali nell'ambito delle proprie attività finanziarie, al netto delle commissioni di collocamento e delle spese sarà pari a: (a) Euro 726,7 milioni, nel caso l'importo totale dell'Offerta sia Euro 750 milioni, (b) Euro 775,2 milioni, nel caso in cui l'importo totale dell'Offerta sia stato aumentato a Euro 800 milioni in seguito all'aggiunta di un ammontare fino ad un massimo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni.

6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

6.1 Mercati sui quali è stata richiesta la quotazione

E' stata presentata presso Borsa Italiana domanda di

ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT.

6.2 Dettagli del provvedimento che ha ammesso le Obbligazioni alla quotazione

Borsa Italiana, con provvedimento n. 4119 del 7 luglio 2005, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni presso il MOT delle Obbligazioni.

6.3 Periodo nel quale cominceranno le negoziazioni

Con successivo provvedimento Borsa Italiana determinerà la data di inizio delle negoziazioni previa verifica, ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento del Mercato, della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni.

6.4 Obblighi informativi ai quali è soggetto l'Emittente

Con riguardo agli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della CONSOB relativi a (i) fatti rilevanti, (ii) operazioni straordinarie, (iii) informazioni periodiche e (iv) altre informazioni, la Società, quale emittente strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, avente sede all'estero, è soggetta agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché alla relativa disciplina di cui al Titolo II, Capo VII del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il **Regolamento Emittenti**).

Il Regolamento Emittenti riconosce alla CONSOB la facoltà di stabilire all'atto della quotazione di un emittente estero, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, con riferimento alle operazioni straordinarie e informazioni periodiche, le informazioni ed i documenti da diffondere, nonché la lingua di diffusione.

Con riguardo al diritto statunitense applicabile all'Emittente, l'Emittente è soggetto agli obblighi di informativa ai sensi dello *United States Securities Exchange Act* del 1934, come modificato. In particolare l'Emittente deposita gli *Annual Reports on Form 10-K*, i *Quarterly Reports on Form 10-Q*, i *Current Reports on Form 8-K*, le deleghe di voto (*proxy statements*) e altre informazioni presso la SEC ai sensi degli articoli 13(a), 13(c), 14 e 15(d) dello *United States Securities Exchange Act* e regolamenti in esso contenuti.

L'Emittente è inoltre soggetto alla normativa di diritto societario dello Stato del Delaware.

Sulla base delle disposizioni di diritto italiano sopra richiamate l'Emittente è assoggettato, come illustrato dettagliatamente in seguito, con riferimento (i) alle informazioni su fatti rilevanti, agli obblighi informativi (da adempiersi in lingua italiana secondo le modalità di seguito descritte) di cui agli articoli 66, 67, 68 del Regolamento Emittenti, nonché agli obblighi informativi (da adempiersi in lingua inglese secondo le modalità di seguito descritte) di cui all'articolo 69 nella misura in cui le informazioni e documenti contenuti nei suddetti articoli esistano nel caso dell'Emittente; con riferimento (ii) alle informazioni su operazioni straordinarie ed (iii) alle informazioni periodiche, l'Emittente è soggetto rispettivamente agli obblighi informativi (da adempiersi in lingua inglese secondo le modalità di seguito descritte) di cui agli articoli 70, 72, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 75, 90 e 92, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95, nonché agli articoli 77 e 97 del Regolamento Emittenti

nella misura in cui le informazioni e documenti contenuti nei suddetti articoli esistano nel caso dell'Emittente; con riferimento (iv) alle altre informazioni, agli obblighi informativi (da adempiersi in lingua italiana secondo le modalità di seguito descritte) di cui all'articolo 84 del Regolamento Emittenti.

Ai fini del presente Paragrafo 6.4 i documenti a disposizione del pubblico verranno resi disponibili dall'Emittente, salvo ove in futuro diversamente comunicato, presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente, in Via dei Giardini 4, Milano 20121, come indicato nel Capitolo 3, Paragrafo 3.2.

(i) Informazioni su fatti rilevanti

La disciplina di diritto Italiano

Ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento Emittenti, agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, nonché ai soggetti che li controllano, si applicano (1) le disposizioni previste dagli articoli 66 (*Fatti rilevanti*), 67 (*Compiti della Società di gestione del mercato*), 68 (*Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo*) del Regolamento Emittenti, nonché (2) quelle di cui all'articolo 69 (*Studi e statistiche*) del Regolamento Emittenti. Le informazioni di cui al punto (1) dovranno essere fornite dall'Emittente, ai sensi del citato articolo 113 del Regolamento Emittenti, in lingua italiana.

La disciplina di diritto statunitense

Per quanto riguarda specificamente gli obblighi informativi relativi a fatti rilevanti, cui l'Emittente è assoggettato ai sensi della normativa di diritto statunitense ad esso applicabile, l'Emittente medesimo è tenuto a segnalare il ricorrere di taluni avvenimenti rilevanti mediante una relazione da incorporare nel modulo 8-K, che viene depositato presso la SEC e, a quel punto, reso immediatamente disponibile su Internet. Talune operazioni rilevanti (quali, ad esempio, i cambiamenti di controllo, certe acquisizioni e cessioni di attività, salvo che rientrano nell'attività ordinaria, l'inizio di procedure fallimentari) devono essere comunicate entro quattro giorni dalla realizzazione delle medesime, salvo che non sia altrimenti disposto. Il modulo 8-K può essere utilizzato dall'Emittente anche per adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Regolamento FD (*Regulation FD*), che richiede che le informazioni rilevanti e non pubbliche, relative all'Emittente o ai suoi strumenti finanziari, che siano state comunicate a taluni investitori o professionisti operanti nel settore degli strumenti finanziari, debbano essere comunicate a tutti gli investitori o nello stesso momento o prontamente, nel caso in cui la comunicazione iniziale non sia stata intenzionale.

Le informazioni, che devono essere riportate nel modulo 8-K, variano a seconda della tipologia di operazione o evento là descritto. Ad esempio, nel caso di operazioni che implicino un cambiamento di controllo, il modulo 8-K deve fornire, fra l'altro, informazioni relative ai soggetti che acquisiscono il controllo della società, ivi incluso il corrispettivo richiesto e la fonte di finanziamento del medesimo ai fini dell'acquisizione del controllo, la base di tale controllo e la percentuale di capitale con diritto di voto attualmente detenuta, direttamente o indirettamente, dai soggetti medesimi. Qualora il modulo 8-K sia utilizzato al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento FD, il modulo medesimo può consistere semplicemente di un comunicato stampa, che rivela le informazioni rilevanti.

Gli obblighi assunti dall'Emittente nel contesto della quotazione delle Obbligazioni

In conformità ai citati articoli 66, 67 e 68 del Regolamento Emittenti, l'Emittente provvederà a mettere a disposizione del pubblico la versione inglese del modulo 8-K – redatto in osservanza della normativa statunitense – presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana entro tre giorni dal deposito presso la SEC. L'Emittente provvederà inoltre a mettere a disposizione del pubblico secondo le medesime modalità il modulo S-4 ove la redazione e deposito di questo siano richiesti dalla normativa statunitense. L'Emittente darà immediata notizia dei depositi di cui sopra mediante comunicato stampa, da redigersi in lingua italiana, da inviare ad almeno due agenzie di stampa italiane.

(ii) Operazioni straordinarie

La disciplina di diritto Italiano

L'articolo 114 del Regolamento Emittenti riconosce alla CONSOB la facoltà di stabilire, all'atto della quotazione di un emittente estero e avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni ed i documenti da diffondere con riferimento alle operazioni straordinarie, nonché la lingua di diffusione.

L'Emittente è soggetto, ai sensi degli articoli 75 e 95 del Regolamento Emittenti, agli obblighi informativi di cui agli articoli 70, 72, 90 e 92 del Regolamento Emittenti (da adempiersi in lingua inglese) nella misura in cui le informazioni e documenti contenuti nei suddetti articoli esistano nel caso dell'Emittente.

La disciplina di diritto statunitense

Ai sensi della normativa dello Stato del Delaware, fusioni e scissioni richiedono generalmente l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Se l'Emittente è la società che sopravvive dopo una fusione, l'approvazione della fusione da parte degli azionisti dell'Emittente non è richiesta in presenza di determinate circostanze. Altre specifiche eccezioni, nonché strutture alternative utilizzate in una particolare operazione (quale, ad esempio, l'utilizzo di una controllata per la realizzazione dell'operazione) potrebbero ugualmente escludere l'obbligo di ottenere l'approvazione dell'assemblea dei soci per la realizzazione dell'operazione medesima.

Gli obblighi assunti dall'Emittente nel contesto della quotazione delle Obbligazioni

In ogni caso, qualora sia convocata un'assemblea degli azionisti dell'Emittente per deliberare su una fusione o su una scissione, almeno venti giorni prima di tale assemblea l'Emittente metterà a disposizione del pubblico una copia della comunicazione relativa all'assemblea, redatta in inglese, mediante deposito presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana.

L'Emittente provvederà, altresì, a trasmettere a CONSOB la documentazione in lingua inglese relativa all'operazione entro dieci giorni dal deposito della documentazione medesima presso il *Delaware Secretary of State*.

Qualora l'atto costitutivo dell'Emittente sia modificato a

seguito di un aumento di capitale al servizio di un conferimento in natura, l'Emittente provvederà a trasmettere a CONSOB una copia dell'atto costitutivo modificato, dichiarata conforme all'originale dall'Emittente, entro dieci giorni dal deposito del medesimo presso il *Delaware Secretary of State*. Inoltre, l'Emittente provvederà a mettere a disposizione del pubblico la versione inglese del modulo 8-K – ove redatto, in osservanza della normativa statunitense – presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana entro tre giorni dal deposito presso la SEC. L'Emittente darà immediata notizia del deposito mediante comunicato stampa da inviare ad almeno due agenzie di stampa italiane.

Entro i dieci giorni precedenti l'assemblea chiamata a deliberare su aumenti del capitale sociale da liberarsi in danaro o su qualsiasi altra modifica dell'atto costitutivo diversa da quelle derivanti dalle operazioni sopra indicate e tale da poter influire sui diritti degli Obbligazionisti, l'Emittente provvederà a depositare presso Borsa Italiana e presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente la documentazione relativa all'assemblea, nonché copia del nuovo atto costitutivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'Emittente provvederà, altresì, a trasmettere a CONSOB la documentazione in lingua inglese relativa all'operazione di aumento di capitale entro dieci giorni dal deposito della medesima presso il *Delaware Secretary of State*.

Inoltre, l'Emittente provvederà a mettere a disposizione del pubblico la versione inglese del modulo 8-K – ove redatto, in osservanza della normativa statunitense – presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana entro tre giorni dal deposito presso la SEC. L'Emittente darà immediata notizia del deposito mediante comunicato stampa, da redigersi in lingua italiana, da inviare ad almeno due agenzie di stampa italiane.

(iii) Informazione periodica

La disciplina di diritto Italiano

L'articolo 114 del Regolamento Emittenti riconosce alla CONSOB la facoltà di stabilire, all'atto della quotazione di un emittente estero e avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni ed i documenti da diffondere con riferimento alle informazioni periodiche, nonché la lingua di diffusione.

L'Emittente è soggetto agli obblighi informativi (da adempiersi in lingua inglese) di cui agli articoli 77 e 97 del Regolamento Emittenti nella misura in cui le informazioni e documenti contenuti nei suddetti articoli esistano nel caso dell'Emittente.

La disciplina di diritto statunitense

Informazioni contabili¹⁰

La chiusura dell'anno fiscale dell'Emittente coincide con l'ultimo venerdì del mese di dicembre di ogni anno, e l'Emittente deve depositare il modulo 10-K, che contiene la relazione annuale, entro il termine indicato nel modulo. Il modulo 10-K contiene, tra l'altro, i dati finanziari relativi al bilancio consolidato annuale redatto conformemente

¹⁰ La chiusura dell'anno fiscale dell'Emittente coincide con l'ultimo venerdì del mese di dicembre di ogni anno; le date indicate nella presente sezione presumono una chiusura di esercizio al 31 dicembre e possono variare sulla base del calendario che indica le scadenze alle quali l'Emittente fornisce le informazioni periodiche. In ogni caso il giorno di chiusura dell'esercizio fiscale può variare di anno in anno.

ai principi contabili generalmente accolti negli USA (**US GAAP**) e sottoposto a revisione contabile, una spiegazione dettagliata di tutti i totali parziali di bilancio, una descrizione sommaria dell'Emittente, delle sue attività e delle sue operazioni, nonché un elenco di tutti i contratti di rilievo di cui l'Emittente sia parte (che devono essere depositati presso la SEC come allegati; le parti contenenti informazioni riservate, tuttavia, possono essere omesse dietro approvazione della SEC qualora la relativa comunicazione possa danneggiare l'Emittente a livello concorrenziale).

Il modulo 10-K fornisce un'ampia descrizione delle condizioni dell'Emittente e ne illustra le strategie, anche se non dettagliatamente per non pregiudicare la competitività. Non vi è l'obbligo di fornire informazioni previsionali relative agli esercizi futuri. È consuetudine per le società quotate in borsa emettere un comunicato stampa (Comunicato sugli Utili) contenente i dati di bilancio annuali consolidati, immediatamente dopo la loro approvazione. I bilanci dell'Emittente sono preparati conformemente agli US GAAP. L'Emittente pubblica i bilanci annuali consolidati sottoposti a revisione contabile sia nella "Relazione Annuale per gli Azionisti", inviata agli stessi nella primavera di ogni anno, sia nel 10-K, depositato presso la SEC entro il termine indicato nel modulo. L'Emittente solitamente pubblica un Comunicato sugli Utili contenente i dati finanziari annuali entro 4-8 settimane dalla chiusura del periodo di riferimento. La normativa statunitense impone alle società quotate in borsa di depositare tre relazioni trimestrali all'anno incorporate nel modulo 10-Q (entro i tempi indicati in tale modulo) e una relazione annuale incorporata nel modulo 10-K (entro i tempi indicati in tale modulo). Per le società il cui esercizio coincida con l'anno solare:

- la prima relazione copre i tre mesi che si concludono al 31 marzo e deve essere depositata presso la SEC entro i tempi indicati nel modulo (ed è resa immediatamente disponibile su Internet);
- la seconda relazione copre i tre e i sei mesi che si concludono al 30 giugno e deve essere depositata presso la SEC entro i tempi indicati nel modulo (ed è resa immediatamente disponibile su Internet);
- la terza relazione copre i tre e i nove mesi che si concludono al 30 settembre e deve essere depositata presso la SEC entro i tempi indicati nel modulo (ed è resa immediatamente disponibile su Internet); e
- il bilancio annuale copre l'intero esercizio e deve essere depositato presso la SEC entro i tempi indicati in tale modulo (ed è reso immediatamente disponibile su Internet).

Le relazioni trimestrali sono "esaminate" dai revisori contabili, conformemente alle procedure di cui allo *Statement of Accounting Standards* (SAS) 100. Tuttavia, tale esame non equivale ad una vera e propria revisione contabile. I bilanci consolidati annuali sono invece assoggettati a revisione contabile.

Ciascuna delle suddette relazioni contiene la descrizione e l'analisi da parte del *management* della società delle variazioni intervenute da un periodo all'altro. Le relazioni contengono altresì la descrizione dei criteri di valutazione, dell'aggiornamento dei voti degli azionisti durante il periodo in esame, delle insolvenze sui prestiti e di altri avvenimenti di rilievo verificatisi durante il periodo in esame.

Solitamente le società quotate in borsa emettono un Comunicato sugli Utili sui risultati trimestrali immediatamente dopo la loro approvazione.

Revisione contabile

Alle società quotate in borsa è fatto obbligo di segnalare nella comunicazione relativa alle deleghe di voto per l'assemblea annuale il totale della parcella della società di revisione contabile relativa all'esercizio precedente per quattro categorie di servizi: (1) onorari per la revisione contabile; (2) onorari per servizi comunque connessi alla revisione contabile; (3) *tax fees* e (4) altri onorari. La revisione del bilancio d'esercizio dell'Emittente è condotta conformemente ai principi di revisione contabile approvati dal *Public Company Accounting Oversight Board*. Ai sensi del *United States Sarbanes-Oxley Act* del 2002, le società di revisione non possono fornire certi servizi alle società quotate che si avvalgano dei loro servizi di revisione dei bilanci.

In base alle norme di cui sopra, l'*Audit Committee* dovrà approvare preliminarmente qualsiasi altro servizio diverso dalla revisione contabile fornito dai revisori esterni. Il *Sarbanes-Oxley Act* impone alle società quotate di fare ruotare i *partner* principali e secondari che si occupano della loro revisione contabile almeno una volta ogni cinque anni (incluso nel calcolo anche gli incarichi iniziati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge). Il *Sarbanes-Oxley Act* vieta alle società di revisione di sottoporre a revisione contabile i bilanci di una società quotata in borsa se l'amministratore delegato (CEO), il direttore finanziario (CFO), il *controller* o il responsabile della contabilità (*chief accounting officer*) (o altri soggetti che rivestano posizioni assimilabili) della società è stato un dipendente di tale società di revisione nel corso dell'anno che precede l'inizio dell'incarico e se ha partecipato alle attività di revisione dei conti della società stessa. L'Emittente ha di volta in volta chiesto agli azionisti di votare per ratificare l'incarico ai revisori conferito dall'*audit committee*; l'ultima richiesta in tal senso è stata posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Annuale degli Azionisti tenutasi il 22 aprile 2005, quando gli azionisti hanno ratificato la decisione dell'*Audit Committee* di affidare l'incarico a Deloitte & Touche LLP. Tuttavia, in generale non vi è alcun obbligo di legge di ratificare (o rifiutare) la nomina dei revisori.

Gli obblighi assunti dall'Emittente nel contesto della quotazione delle Obbligazioni

L'Emittente comunicherà a Borsa Italiana, non appena disponibile, la data orientativa in cui il modulo 10-K (che include, tra l'altro, il bilancio consolidato annuale dell'Emittente, redatto secondo gli US GAAP e sottoposto a revisione contabile) sarà reso disponibile al pubblico.

Il modulo 10-K – redatto in lingua inglese – sarà messo a disposizione del pubblico mediante deposito dello stesso presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana contemporaneamente al relativo deposito presso la SEC e sarà consegnato a CONSOB entro i successivi tre giorni (unitamente agli altri allegati previsti dalla legge statunitense ed alla relazione dei revisori).

L'Emittente darà immediata notizia del deposito mediante avviso pubblicato in lingua italiana su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale. Con riguardo ai dati semestrali, l'Emittente renderà disponibile al pubblico il modulo 10-Q (che include i dati finanziari consolidati dell'Emittente per il trimestre ed il semestre al 30 giugno di ciascun anno, redatti secondo gli US GAAP e sottoposti a revisione contabile limitata conformemente alle procedure di cui allo *Statement of Accounting Standard* (SAS) 100) entro i tempi previsti in tale modulo. Il sud-

detto modulo 10-Q (relativo al periodo chiuso al 30 giugno di ciascun anno) – redatto in lingua inglese – sarà messo a disposizione del pubblico mediante deposito dello stesso presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana contemporaneamente al deposito presso la SEC e sarà consegnato a CONSOB entro i successivi tre giorni (unitamente agli altri allegati previsti dalla legge statunitense). L'Emittente darà immediata notizia del deposito mediante avviso pubblicato in lingua italiana su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale.

Con riguardo ai dati trimestrali, l'Emittente renderà disponibile al pubblico (1) un modulo 10-Q (che, come sopra descritto, include i dati finanziari consolidati dell'Emittente per il trimestre al 31 marzo di ciascun anno, redatti secondo gli US GAAP e sottoposti a revisione contabile limitata conformemente alle procedure di cui allo *Statement of Accounting Standard* (SAS) 100) e (2) un ulteriore modulo 10-Q (che include i dati finanziari consolidati dell'Emittente per il trimestre ed il periodo di nove mesi al 30 settembre di ciascun anno, redatti secondo gli US GAAP e sottoposti a revisione contabile limitata conformemente alle procedure di cui allo *Statement of Accounting Standard* (SAS) 100) entro i tempi previsti in tale modulo.

I suddetti moduli 10-Q (relativi ai periodi chiusi al 31 marzo ed al 30 settembre di ciascun anno) – redatti in lingua

inglese – saranno messi a disposizione del pubblico mediante deposito degli stessi presso la sede italiana di una controllata dell'Emittente e presso Borsa Italiana contemporaneamente al deposito presso la SEC e saranno consegnati a CONSOB entro i successivi tre giorni (unitamente agli altri allegati previsti dalla legge statunitense). L'Emittente darà immediata notizia del deposito mediante avviso pubblicato in lingua italiana su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale.

(iv) Altre informazioni

Ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento Emittenti, agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero, nonché ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84 (*Informazioni sull'esercizio dei diritti*) del Regolamento Emittenti. Pertanto, come altresì indicato nel Regolamento del Prestito Obbligazionario, tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti verranno comunicate mediante un avviso, pubblicato in lingua italiana, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

6.5 Appendici e documenti disponibili per il pubblico

6.6 Regolamento del Prestito Obbligazionario

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«Merrill Lynch 2005/2011 // collocamento “Reload2 BancoPosta a 6 anni” legate all’andamento di cinque Indici azionari internazionali»

(Codice ISIN: IT0006592361)

Al fine di una migliore comprensione dell'investimento, si raccomanda di leggere attentamente gli Articoli 9 (“Interessi annuali fissi”) e 10 (“Interessi Aggiuntivi Eventuali soggetti al verificarsi dell’Evento Azionario”) del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Articolo 1 – Importo, tagli e titoli.

Il prestito obbligazionario «Merrill Lynch 2005/2011 // collocamento “Reload2 BancoPosta a 6 anni” legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali» emesso da Merrill Lynch & Co., Inc. (l'**Emittente**) per un importo pari a Euro 800 milioni nell'ambito di un'offerta pubblica in Italia finalizzata all'ammissione a quotazione (l'**Offerta**) (comprensivo dell'importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750 milioni) (il **Prestito Obbligazionario** o il **Prestito**), costituito da un numero massimo di 800.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le **Obbligazioni** o, in generale, l'**Obbligazione**)¹.

Articolo 2 – Forma.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema

di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dei confini della Repubblica Italiana in forma di, e rappresentati inizialmente da, un'obbligazione in forma globale temporanea (l'**Obbligazione Globale Temporanea**).

L'Emittente si impegna a scambiare l'Obbligazione Globale Temporanea con un'obbligazione globale permanente (l'**Obbligazione Globale Permanente**, insieme all'Obbligazione Globale Temporanea, l'**Obbligazione Globale**) entro la successiva fra le seguenti due date:

- la data che cade 40 giorni dopo la data successiva tra (a) il completamento del collocamento delle **Obbligazioni** così come determinato da Poste Italiane S.p.A. (**Poste Italiane** o il **Responsabile del Collocamento**); e (b) la Data di Emissione delle Obbligazioni; e
- la data in cui verranno fornite all'Emittente o ad un agente dell'Emittente le necessarie certificazioni fiscali².

¹ L'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e il numero delle Obbligazioni saranno comunicati mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale entro 5 giorni dalla chiusura dell'offerta delle Obbligazioni.

² L'Emittente non effettuerà alcun pagamento sia per interessi sia per altro ammontare con riferimento a qualsiasi frazione dell'obbligazione al portatore in forma globale temporanea a meno che Monte Titoli S.p.A. consegni una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell'Obbligazione cui si riferisce tale frazione dell'obbligazione in forma globale. Inoltre l'Emittente non scambierà alcuna frazione dell'obbligazione al portatore in forma globale temporanea con un'obbligazione al portatore in forma permanente a meno che non riceva da Monte Titoli S.p.A. una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell'Obbligazione cui si riferisce la porzione da scambiare. Ad ogni modo il certificato fiscale deve specificare che ciascun titolare ultimo dell'Obbligazione:

- non è una *United States Person* (come di seguito definita);
- è una controllata straniera di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o è una *United States Person* che ha acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detiene le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all'Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell'*Internal Revenue Code* del 1986, come modificato successivamente e dei regolamenti dello *United States Treasury*; o
- è un'istituzione finanziaria che detiene con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7). Un'istituzione finanziaria di questo genere (descritta o meno nei precedenti due punti) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States Person* o ad una persona all'interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.

La certificazione fiscale dovrà essere firmata da una persona debitamente autorizzata e in modo soddisfacente per l'Emittente.

Nessuno che possieda un interesse in una obbligazione al portatore in forma globale temporanea riceverà alcun pagamento o consegna di qualsivoglia ammontare o proprietà con riferimento al relativo interesse e non sarà autorizzato a scambiare il proprio interesse in un interesse nell'obbligazione al portatore in forma globale permanente o in una obbligazione in qualsivoglia forma, a meno che l'Emittente o un agente dell'Emittente abbia ricevuto la necessaria certificazione fiscale.

I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore.

Ogni *United States Person* che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell'*Internal Revenue Code*.

L'espressione *United States Person* comprende:

- ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;
- una società o partnership, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una partnership ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;
- un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o
- un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States Person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso. In aggiunta, alcuni *trust* che venivano considerati *United States Person* prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello *United States Treasury*.

Ogni riferimento agli Stati Uniti si intende fatto agli Stati Uniti d'America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, insieme ai relativi territori, possedimenti e tutte le altre aree assoggettate alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America.

I portatori delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**) potranno richiedere a loro discrezione, di sostituire, integralmente e non in modo parziale, la propria quota nell'Obbligazione Globale Permanente con obbligazioni fisiche definitive al portatore con o senza cedole allegate (le **Obbligazioni Definitive**), mediante preavviso scritto notificato all'Emittente e/o all'Agente per il Pagamento (come in seguito definito), fintantoché le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (in forma di Obbligazione Globale), per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti a Monte Titoli S.p.A. almeno 60 giorni prima della sostituzione.

Gli Obbligazionisti non dovranno corrispondere all'Emittente alcun importo per tale sostituzione, salvo eventuali commissioni o corrispettivi di qualsivoglia natura eventualmente richiesti agli Obbligazionisti dai depositari od intermediari dei quali l'Obbligazionista si sia avvalso per procedere a tale sostituzione o alla presentazione della indicata comunicazione.

In ogni caso le Obbligazioni non possono essere scambiate con titoli nominativi.

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle "United States Persons" sarà apposta sulle Obbligazioni:

"Qualunque "United States Persons" (come definite nell'*Internal Revenue Code of the United States*) sottoposto alla legislazione fiscale statunitense che sia portatore delle Obbligazioni sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell'*Internal Revenue Code*".

Le Sezioni dell'*Internal Revenue Code* sopra richiamate prevedono che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni vendita, trasferimento, o pagamento del capitale con riferimento alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una U.S. Person.³

Articolo 3 – Legittimazione e Circolazione.

Fino a quando le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (in forma di Obbligazione Definitiva o in forma di Obbligazione Globale), ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni Definitive non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (come in seguito definito), salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile,

considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il titolare della stessa legittimato all'esercizio dei diritti rappresentati dall'Obbligazione. La titolarità giuridica delle Obbligazioni Definitive, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

Articolo 4 – Prezzo e Data di Emissione.

Le Obbligazioni sono emesse *alla pari*, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 (il **Prezzo di Emissione**) per ogni Obbligazione di pari valore nominale al 30 settembre 2005 (la **Data di Emissione**).

Articolo 5 – Durata e godimento.

La durata del Prestito Obbligazionario è di sei anni, a partire dal 30 settembre 2005 (la **Data di Godimento**) e fino al 30 settembre 2011 (incluso) (la **Data di Scadenza**).

Articolo 6 – Agente per il Calcolo.

L'agente per il calcolo sarà Merrill Lynch International (l'**Agente per il Calcolo**).

Articolo 7 – Date di Pagamento degli Interessi.

Le Obbligazioni frutteranno interessi annuali fissi (gli **Interessi**) che comprendono una Cedola a Tasso Fisso (come definita all'Articolo 9) e, subordinatamente al verificarsi dell'Evento Azionario (come definito all'Articolo 10), una Cedola Aggiuntiva Eventuale (come definita all'Articolo 10) che saranno corrisposte il 30 settembre 2006, il 30 settembre 2007, il 30 settembre 2008, il 30 settembre 2009, il 30 settembre 2010 e il 30 settembre 2011 (ciascuna una **Data di Pagamento**).

Qualora la Data di Pagamento non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Per **Giorno Lavorativo Bancario** si intende un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e a Londra, e nel quale il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)* System è aperto.

Articolo 8 – Interessi.

Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso, come indicato al successivo Articolo 9, ed un eventuale rendimento aggiuntivo legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali, come indicato al successivo Articolo 10.

Articolo 9 – Interessi annuali fissi.

Le Obbligazioni pagheranno una cedola annua lorda a tasso fisso (la Cedola a Tasso Fisso) pari al 3,00% del valore nominale dell'Obbligazione il 30 settembre 2006, il 30 settembre 2007 e il 30 settembre 2008 e pari allo 0,25% del valore nominale dell'Obbligazione il 30 settembre 2009, il 30 settembre 2010 e il 30 settembre 2011 (ciascuna calcolata applicando la convenzione ISMA actual/actual).

³ Poste Italiane e ciascun sottoscrittore o successivo acquirente delle Obbligazioni non potrà offrire, vendere o consegnare le Obbligazioni negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una *United States Person* (come definita nella nota 2)), (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario dalla Data di Emissione delle Obbligazioni (tale periodo è definito il **periodo di divieto**).

Cedole a Tasso Fisso:

Anni	Cedola a Tasso Fisso Lorda
2006	3,00%
2007	3,00%
2008	3,00%
2009	0,25%
2010	0,25%
2011	0,25%

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è, a differenza di quanto avviene per gli Interessi di cui al successivo Articolo 10, **indipendente** da qualsivoglia evento che interessi gli Indici di Riferimento (come definiti al successivo Articolo 10).

Articolo 10 - Interessi aggiuntivi eventuali soggetti al verificarsi dell'Evento Azionario.

Il 30 settembre 2009, il 30 settembre 2010 e il 30 settembre 2011, le Obbligazioni potranno fruttare una Cedola Aggiuntiva Eventuale, di importo indicato nelle successive tabelle, nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario di seguito definito.

L'**Evento Azionario** è costituito dal verificarsi, in un Anno di Riferimento (come di seguito definito) e relativamente a ciascuno degli indici azionari Nikkei 225, Dow Jones Euro STOXX 50SM, Standard & Poor's 500, SMI e Hang Seng (gli **Indici di Riferimento** e, ciascuno singolarmente, l'**Indice di Riferimento**) della seguente condizione:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 90\%$$

ove:

Spot_{t,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento (come di seguito definiti) dell'Indice di Riferimento i-esimo, rilevati in data 8, 9, 10 e 11 settembre (ciascuna la **Data di Osservazione Finale**) del t-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);

Spot_{0,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Indice di Riferimento i-esimo (come di seguito definito) rilevati in data 30 settembre, 3, 4 e 5 ottobre 2005 (la **Data di Osservazione Iniziale**);

i = l'i-esimo Indice di Riferimento, indicando con i=1 il Nikkei 225, i=2 il Dow Jones Euro STOXX 50SM, i=3 lo Standard & Poor's 500, i=4 lo SMI, i=5 l'Hang Seng;

t = anno 2009, 2010 e 2011 (ciascuno l'**Anno di Riferimento**).

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato dallo **Sponsor** (come di seguito definito) alla Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Osservazione Finale.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2009, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%, l'Obbligazione corrisponderà per ciascun Anno di Riferimento (2009, 2010 e 2011) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 4,00% del valore nominale come indicato nella seguente tabella:

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2009):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	4,00%
2010	4,00%
2011	4,00%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2009, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione sarà pari ad un interesse fisso per ciascun Anno di Riferimento pari al 4,25% (comprensivo della Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale di un valore pari al 4,00%) per ciascuno degli Anni di Riferimento 2009, 2010 e 2011. In caso l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2009, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2009, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2009, solo la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2010 o nell'Anno di Riferimento 2011 per pagare la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2010, l'Obbligazione corrisponderà per l'Anno di Riferimento 2010 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari all'8,25% e per l'Anno di Riferimento 2011 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 4,00% del valore nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2010):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	0
2010	8,25%
2011	4,00%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2010, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione per l'Anno di Riferimento 2010 sarà pari all'8,50% (comprensivo della Cedola a Tasso Fisso di un valore pari allo 0,25% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale dell'8,25% per l'Anno di Riferimento 2011 pari al 4,25% (comprensivo della Cedola a Tasso Fisso dello 0,25% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale del 4,00%). Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2010, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento successivo.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2010, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2010, soltanto la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%. In tale

secondo caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2011 per pagare la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2011, l'Obbligazione corrisponderà per tale Anno di Riferimento una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 12,75% del valore nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25%, come indicato nella seguente tabella:

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2011):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	0
2010	0
2011	12,75%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione per l'Anno di Riferimento 2011 sarà pari al 13,00% (comprensivo della Cedola a Tasso Fisso di un valore pari allo 0,25% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale di un valore pari al 12,75%).

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, l'Obbligazione pagherà soltanto la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,25% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario non si verifica):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2006	0
2007	0
2008	0
2009	0
2010	0
2011	0

Qualora una Data di Osservazione Iniziale relativa ad un determinato Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Iniziale Differita**), detta Data di Osservazione Iniziale Differita si intenderà posticipata con riferimento a tale Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data che non sia già una Data di Osservazione Iniziale con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Iniziale per alcuno degli Indici di Riferimento potrà essere posticipata oltre il 21 ottobre 2005 (incluso). Qualora una Data di Osservazione Finale per un Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Finale da Differire**), detta Data di Osservazione Finale da Differire si intenderà posticipata per quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data che non sia già una Data di Osservazione Finale con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Finale, per ciascun Indice di Riferimento, potrà essere posticipata oltre il 22 settembre (incluso) del relativo Anno di Rife-

rimento. Se una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale è differita consecutivamente al 21 ottobre 2005 nel caso di una Data di Osservazione Iniziale o al 22 settembre (incluso) del relativo Anno di Riferimento nel caso di una Data di Osservazione Finale, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento a tale data utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nel successivo Articolo 13.

Per **Giorno di Negoziazione** si intende un giorno in cui il relativo Sponsor (come di seguito definito) calcola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento (oppure lo avrebbe calcolato e pubblicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, come di seguito disciplinato).

Per **Sponsor** si intende:

- con riferimento al Nikkei 225 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index" e sul circuito Reuters con il codice ".N225"): Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento al Dow Jones Euro STOXX 50SM (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" e sul circuito Reuters con il codice ".STOXX50E"): STOXX Limited;
- con riferimento allo Standard & Poor's 500 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SPX"): la Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGraw-Hill, Inc.;
- con riferimento allo SMI (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SSMI"): Schweizer Börse SWX (Swiss Exchange);
- con riferimento all'Hang Seng (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".HSI"): HSI Services Limited.

I valori degli Indici di Riferimento sono ad oggi reperibili anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Gli Sponsor non danno alcuna garanzia in merito all'accuratezza e completezza dell'Indice di Riferimento che pubblicano e non sono responsabili per eventuali errori, omissioni del rispettivo Indice di Riferimento e dei dati in esso inclusi né sono responsabili per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice di Riferimento. Gli Sponsor non hanno alcuna obbligazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno diretto o indiretto che gli Obbligazionisti od altri terzi possano subire. L'utilizzo degli Indici di Riferimento da parte dell'Agente per il Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dei relativi Sponsor della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, e non costituisce una sollecitazione all'investimento nelle Obbligazioni da parte dei relativi Sponsor.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

- Fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale, il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati dall'Emittente (fermo restando quanto stabilito di seguito) solo dietro presentazione o consegna delle cedole o dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, presso l'ufficio specificato dall'Agente per il Pagamento (come in seguito definito) al di fuori degli Stati Uniti d'America. L'Agente per il Pagamento (come in seguito definito) provvederà ad annotare il pagamento sull'Obbligazione Globale, a tal fine presentata o consegnata, distinguendo di volta in volta se questo sia stato corrisposto a titolo di capitale o a titolo di interessi, e tale annotazione rappresenterà prova inconfutabile dell'avvenuto pagamento cui essa si riferisce.
- Ciascun pagamento dovuto mentre le Obbligazioni sono rappresentate dall'Obbligazione Globale Temporanea

potrà essere effettuato soltanto previa presentazione della certificazione⁴ che attesti che il titolare o i titolari delle Obbligazioni (i) non siano *United States Persons*; (ii) non siano controllate straniere di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o non siano *United States Persons* che hanno acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detengono le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all'Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell'*Internal Revenue Code* del 1986, come modificato successivamente e dei relativi regolamenti dello *United States Treasury*; o (iii) sono istituzioni finanziarie che detengono con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7); fermo restando che un'istituzione finanziaria del tipo descritto nella clausola (iii) che precede (che sia ricompresa o meno nei tipi descritti nelle precedenti clausole (i) e (ii)) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States Person* o ad una persona all'interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.⁵

- (c) Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale per le Obbligazioni Definitive saranno corrisposti (fermo restando quanto stabilito di seguito) solo dietro presentazione o consegna delle cedole o delle Obbligazioni Definitive, a seconda dei casi, presso l'ufficio specificato dell'Agente per il Pagamento (come in seguito definito) al di fuori degli Stati Uniti d'America. Ciascuna Obbligazione Definitiva deve essere presentata per il pagamento unitamente a tutte le cedole non scadute pertinenti alla stessa; l'ammontare delle cedole non scadute e non presentate per il pagamento verrà corrispondentemente detratto dalla somma dovuta per il pagamento.
- (d) Ciascun portatore dell'Obbligazione Globale ovvero delle Obbligazioni Definitive, a seconda dei casi, è l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento relativo alle proprie Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato esclusivamente con riferimento alle somme corrisposte a, ovvero dietro ordine di, tale soggetto. Fintantoché le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale o dalle Obbligazioni Definitive, accentrate presso Monte Titoli, ogni soggetto, che secondo le registrazioni di Monte Titoli risulti legittimato ai pagamenti, deve rivolgersi esclusivamente agli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata stessa, al fine di ottenere il versamento della quota di propria pertinenza degli Interessi che l'Emittente ha pagato all'Obbligazionista o dietro suo ordine. Nessuna persona diversa dal portatore dell'Obbligazione Globale avrà alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente in relazione a qualsiasi pagamento dovuto sull'Obbligazione Globale.

Articolo 12 – Eventi di turbativa del mercato.

Qualora si verifichi o si protragga un Evento di Turbativa del Mercato (come di seguito definito) con riferimento ad un Indice di Riferimento (l'**Indice di Riferimento Condizionato**) in

occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di una Data di Osservazione Finale (ciascuna Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione Finale di seguito anche definita **Data di Osservazione Originaria**), detta Data di Osservazione Originaria si intenderà differita in relazione a quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non si verifichi o non si protragga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, con riferimento a tale Indice di Riferimento. Ad ogni modo, nessuna Data di Osservazione Originaria potrà essere posticipata per più di 8 Giorni di Negoziazione e comunque in nessun caso oltre il 21 ottobre 2005 (incluso), per una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 22 settembre (incluso) del rispettivo Anno di Riferimento, per una Data di Osservazione Finale. Qualora una Data di Osservazione Originaria sia differita consecutivamente per oltre 8 Giorni di Negoziazione, e comunque oltre il 21 ottobre 2005 (incluso), per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale, e comunque oltre il 22 settembre (incluso) del rispettivo Anno di Riferimento, per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale, tali giorni saranno comunque considerati rispettivamente "Data di Osservazione Iniziale" e "Data di Osservazione Finale" (**Data di Osservazione Differita**).

In tal caso l'Agente per il Calcolo:

- in relazione all'Indice di Riferimento Condizionato, determinerà il Valore di Riferimento di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita, applicando la formula e il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato e utilizzando i prezzi o le quotazioni di ciascuna Azione (di seguito definita) componente l'Indice di Riferimento al momento della chiusura dell'Indice di Riferimento (o, se un evento che ha causato il verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato si è verificato con riferimento a una o più Azioni (di seguito definite) componenti l'Indice di Riferimento in tale data, valutando in buona fede il valore di tali azioni al momento della chiusura di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita);
- in relazione alle Azioni dell'Indice di Riferimento (come in seguito definite), determinerà, agendo in buona fede, il valore delle stesse alla Data di Osservazione Differita.

Per **Evento di Turbativa del Mercato** s'intende

il verificarsi, con riferimento a uno o più dei titoli compresi nell'Indice di Riferimento (le **Azioni** o i **Titoli dell'Indice di Riferimento**), di uno dei seguenti eventi nella relativa borsa:

- (a) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni di Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento nei rispettivi mercati primari, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;
- (b) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni in opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice

⁴ Si veda la nota 2.

⁵ L'espressione *United States Person* utilizzata in questo Articolo 11 comprende (1) ogni cittadino o residente degli Stati Uniti, (2) una società o *partnership* (compresa ogni entità considerata alla stregua di una società o di una *partnership* ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito), costituita o organizzata negli Stati Uniti secondo le leggi federali degli Stati Uniti o di uno degli stati nel Distretto di Columbia, (3) un patrimonio il cui reddito sia assoggettato alle normative fiscali federali statunitensi, indipendentemente dalla fonte di provenienza; o (4) un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States Person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso.

ce di Riferimento, se disponibili nei rispettivi mercati primari per tali contratti, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

- (c) ogni evento che turba o danneggia la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare transazioni o di ottenere quotazioni relativamente a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, o opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa; o
- (d) la chiusura anticipata in un qualsiasi giorno lavorativo di una borsa ove siano quotati i Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, del valore dell'Indice di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale borsa almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale borsa in tale giorno lavorativo e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della borsa di ordini da eseguire su tale borsa alla chiusura del giorno lavorativo,

e, in ciascuna delle situazioni elencate alle lettere (a), (b), (c) o (d), l'Agente per il Calcolo abbia determinato, agendo in buona fede, che l'evento potrebbe interferire materialmente con la capacità da parte dell'Emittente ovvero di sue controllate ovvero di soggetti che si trovino in una situazione similare di liberarsi totalmente o di una parte sostanziale della copertura effettuata o che potrebbe essere effettuata con riferimento a questa Azione.

Una decisione di interrompere in maniera permanente la negoziazione delle opzioni o dei contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a qualsiasi dei Titoli dell'Indice di Riferimento non costituisce un Evento di Turbativa del Mercato, e di per sé, non determinerà la necessità di rilevazione degli Indici di Riferimento ad una Data di Osservazione Differita.

Una **assenza di negoziazioni** nel mercato primario dei titoli in cui un Titolo dell'Indice di Riferimento, o su cui opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ad un Titolo dell'Indice di Riferimento sono negoziati non include i tempi in cui tale mercato è chiuso alle negoziazioni per circostanze ordinarie.

Una **sospensione o limitazione alle negoziazioni** di un Titolo dell'Indice di Riferimento o di opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento, se disponibili, sul mercato primario per tale Titolo dell'Indice di Riferimento o tali contratti, in virtù di:

- (i) una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal mercato,
- (ii) uno sbilanciamento anomalo di ordini relativi a quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti, o
- (iii) una disparità anomala nei prezzi di offerta e di domanda relativi al Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti,

costituirà una sospensione o materiale limitazione alle negoziazioni in quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti in tale mercato primario.

Per **borsa** s'intende, in relazione a ciascun Indice di Riferimento, ogni borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo Sponsor, in cui le azioni componenti l'Indice di Riferimento sono principalmente negoziate.

Articolo 13 – Altri eventi inerenti gli Indici di Riferimento.

Qualora, ad una delle Date di Osservazione Originaria:

- a) uno o più degli Indici di Riferimento (i) non venga calcolato o pubblicato dal relativo Sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da un altro ente che sostituisce lo Sponsor (il **Sostituto dello Sponsor**) approvato dall'Agente per il Calcolo; o (ii) venga sostituito da un altro Indice di Riferimento (l'**Indice di Riferimento Successore**) che, secondo la valutazione dell'Agente per il Calcolo, applichi la stessa formula e lo stesso metodo precedentemente utilizzato per il calcolo dell'Indice di Riferimento; gli Interessi saranno calcolati sulla base, rispettivamente, nel caso (i), dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicato dal Sostituto dello Sponsor o, nel caso (ii), dell'Indice di Riferimento Successore;
- b) (i) la formula o il metodo di calcolo di uno o più Indici di Riferimento siano stati oggetto di modifiche sostanziali o uno o più degli Indici di Riferimento sia stato oggetto di cambiamenti sostanziali in qualsiasi altro modo (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo per calcolare l'Indice di Riferimento nel caso di cambiamenti degli strumenti finanziari o delle ponderazioni degli strumenti finanziari costituenti l'Indice di Riferimento o nel caso di altri eventi di routine) da parte del relativo Sponsor; (ii) uno o più Indici di Riferimento vengano cancellati e non esistano Indici di Riferimento Successori o (iii) né lo Sponsor né il Sostituto dello Sponsor calcolino e pubblichino il valore dell'Indice di Riferimento; l'Agente per il Calcolo calcolerà l'interesse determinando così il valore di quel determinato Indice di Riferimento, sulla base della formula e del metodo di calcolo usato alla data più recente prima dei cambiamenti o del mancato calcolo e pubblicazione dell'Indice di Riferimento, ma usando esclusivamente le Azioni che erano incluse nel determinato Indice di Riferimento prima dei detti cambiamenti.

Qualora il valore di chiusura di uno o più Indici di Riferimento utilizzati dall'Agente per il Calcolo ai fini della determinazione degli Interessi venga modificato e le correzioni siano pubblicate dallo Sponsor o da un Sostituto dello Sponsor, l'Agente per il Calcolo calcolerà o calcolerà nuovamente gli Interessi facendo riferimento al modificato livello dell'Indice di Riferimento. L'Agente per il Calcolo non terrà conto di eventuali correzioni pubblicate dallo Sponsor, o da un Sostituto dello Sponsor, posteriormente al 21 ottobre 2005 in relazione alle Date di Osservazione Iniziale e al 22 settembre di ogni Anno di Riferimento in relazione alle Date di Osservazione Finale.

Articolo 14 – Rimborso del Prestito.

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Articolo 15 – Termini di prescrizione.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi 5 anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il rimborso, decorsi 10 anni dalla Data di Scadenza.

Articolo 16 – Servizio del Prestito.

Il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (**l'Agente per il Pagamento**) che, fintantoché le Obbligazioni (sia in forma di Obbligazione Globale sia in forma di Obbligazione Definitiva) siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di interesse o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale⁶. In ogni caso tutti pagamenti di interesse e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Articolo 17 – Quotazione.

Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**), con provvedimento n. 4119 del 7 luglio 2005, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana (**il MOT**) delle obbligazioni «Merrill Lynch 2005/2011 *Il collocamento* "Reload2 BancoPosta a 6 anni" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» (le **Obbligazioni**).

Con successivo provvedimento Borsa Italiana determinerà la data di inizio delle negoziazioni previa verifica, ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (**il Regolamento del Mercato**), della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Obbligazioni.

Articolo 18 – Agente per il Pagamento.

Ai fini del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario e dei pagamenti dovuti agli Obbligazionisti, per Agente per il Pagamento si intende BNP Paribas.

Articolo 19 – Regime fiscale.

- Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (**il TUIR**).
- Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97.

Nessun pagamento relativo alle Obbligazioni è soggetto a

ritenuta alla fonte o ad altre imposte federali negli Stati Uniti se gli investitori non sono cittadini statunitensi. Tuttavia, qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione, o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità tributaria e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, questi effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione.

Articolo 20 – Assemblea degli Obbligazionisti.

Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa degli interessi degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (**l'Accordo di Agenzia**) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate anche mediante consenso scritto degli Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione, non appena concluso, sul sito dell'Emittente www.equityproducts.ml.com e del Responsabile del Collocamento www.poste.it). L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente di Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione (comunque nella città di New York o di Londra) e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 23 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni.

Il *quorum* costitutivo è rappresentato da tanti Obbligazionisti che rappresentano la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da tanti Obbligazionisti che rappresentano il 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

Ciascuna assemblea, anche in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Obbligazionisti rappresentanti la maggioranza del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione presenti in assemblea, fermo restando che tali delibere dovranno essere approvate almeno dal 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione. Tuttavia, in nessun caso, senza il consenso di tutti gli Obbligazionisti interessati, potrà essere (i) modificata la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento, o ridotto o eliminato l'ammontare del capitale da rimborsare; (ii) ridotto l'ammontare degli interessi, o modificata la Data di Pagamento degli interessi, o il metodo di calcolo del tasso di interesse; (iii) ridotta la percentuale del valore nominale delle Obbligazioni circolanti necessaria per una modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia ovvero

⁶ Si veda la nota 2.

per l'adozione di una delibera dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.

Articolo 21 – Legge applicabile.

L'Emittente è costituito ai sensi della legge dello Stato del Delaware e svolge la propria attività principalmente nella città di New York.

Le Obbligazioni sono create ed emesse al di fuori dei confini della Repubblica Italiana, in Germania.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario sono regolate dalla legge italiana.

Articolo 22 – Foro competente.

Il presente articolo si applica solo alle cause relative alle Obbligazioni promosse da, e nei confronti di, l'Emittente.

Le corti dello Stato di New York e la corte del *United States District* con sede nel *Borough of Manhattan* nella città di New York, avranno giurisdizione a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento dell'Emittente alla giurisdizione delle corti dello Stato di New York non potrà (e non dovrà essere intesa nel senso di) limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente.

Articolo 23 – Varie.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale.

Le comunicazioni trasmesse dagli Obbligazionisti dovranno essere formulate per iscritto e depositate, presso l'Agente per il Pagamento. Fino a quando le Obbligazioni saranno immesse presso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (sia in forma di Obbligazione Globale sia Definitiva) le comunicazioni potranno essere effettuate per il tramite di Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari autorizzati italiani o esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. stessa, che provvederanno a loro volta alla trasmissione agli Obbligazionisti: una tale comunicazione sarà considerata data agli Obbligazionisti nel settimo giorno in cui detta comunicazione è stata trasmessa a Monte Titoli S.p.A.; inoltre ove le Obbligazioni siano quotate presso altro mercato regolamentato e le regole di tale mercato lo richiedano, le comunicazioni saranno altresì effettuate in conformità alle regole di tale mercato regolamentato.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del presente Regolamento.

Qualunque soggetto sottoposto alla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America che sia un portatore delle Obbligazioni sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287 (a) dell'*Internal Revenue Code*.

NIKKEI 225 È UN MARCHIO REGISTRATO DI NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC.

DOW JONES EURO STOXX 50SM È UN MARCHIO DI DOW JONES & COMPANY, INC.

S&P®, STANDARD & POOR'S® E S&P 500® SONO MARCHI REGISTRATI DI STANDARD AND POOR'S RATING GROUP.

SMI® (SWISS MARKET INDEX) È UN MARCHIO REGISTRATO DI SWX SWISS EXCHANGE.

HANG SENG È UN MARCHIO REGISTRATO DI HANG SENG DATA SERVICES LIMITED.

LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE APPROVATE PER QUANTO RIGUARDA LA LORO LEGALITÀ O ADEGUATEZZA DA NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC., DOW JONES & COMPANY, STANDARD & POOR'S RATING GROUP, SWX SWISS EXCHANGE O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED.

LE OBBLIGAZIONI NON SONO EMESSE, APPROVATE, VENDUTE O PUBBLICIZZATE DA NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC., DOW JONES & COMPANY, STANDARD & POOR'S RATING GROUP, SWX SWISS EXCHANGE O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED.

NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC., DOW JONES & COMPANY, STANDARD & POOR'S RATING GROUP, SWX SWISS EXCHANGE O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED NON RENDONO ALCUNA GARANZIA E NON ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ CON RIFERIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI.

7. INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DELLA NOTA INTEGRATIVA

7.1 Informazioni relative ai responsabili della Nota Integrativa

Merrill Lynch & Co., Inc. 4 World Financial Center New York, NY, 10080, U.S.A., in qualità di emittente le Obbligazioni.

Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Roma, in qualità di responsabile del collocamento.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente Nota Integrativa è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2005, e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi con le Obbligazioni del prestito «Merrill Lynch 2005/2011 *Il collocamento* "Reload2 BancoPosta a 6 anni" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali».

Merrill Lynch & Co., Inc. e Poste Italiane S.p.A. sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Integrativa per le parti di rispettiva pertinenza. Merrill Lynch & Co., Inc. e Poste Italiane S.p.A. si assumono altresì, ciascuna per le parti di rispettiva competenza, la responsabilità in ordine ad ogni altro dato o notizia che fossero tenuti a conoscere e verificare.

Merrill Lynch & Co., Inc.
(in qualità di Emittente)

John Laws
(Assistant Treasurer)

Poste Italiane S.p.A.
(in qualità di Responsabile del Collocamento)

Francesco Mengozzi
(Condirettore Generale)

